

REGOLAMENTO URBANISTICO

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO



TAV. N01

REGOLAMENTO URBANISTICO

ART.55 L.R.T. 03.01.2005 N.1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**AGGIORNAMENTO
CONSEQUENTE A:**

VARIANTE AL R.U. APPROVATA DELIBERA C.C.
N.69/2009, PUBBLICATA SUL B.U.R.T. N.40 DEL
7.10.2009

VARIANTE AL R.U. APPROVATA DELIBERA C.C.
N.21/2009, PUBBLICATA SUL B.U.R.T. N.21 DEL
27.05.2009

SINDACO: DOTT. LIDIA BAI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA: DOTT. LIDIA BAI

**RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - UFFICIO URBANISTICA
ARMANDO NODI**

**CONSULENZA PER GLI ASPETTI URBANISTICI
ANDREA PISTOLESI ARCHITETTO**

**COLLABORATORE UFFICIO URBANISTICA
MICHELE MORI**

OTTOBRE 2009

TITOLO I	Disposizioni e riferimenti generali	1
ART.1_	Riferimenti al Piano Strutturale e alla L.R. 1/2005	1
ART.2_	Caratteristiche, finalità e contenuti	1
ART.3_	Elaborati costitutivi.....	2
ART.4_	Validità del Regolamento Urbanistico e Varianti.....	3
ART.5_	Piano urbanistici attuativi	4
ART.6_	Convenzione	5
TITOLO II	Indici e Prescrizioni di carattere edificatorio.....	7
ART.7_	Norme di carattere generale.....	7
7.1	Superficie fondiaria “Sf”	7
7.2	Area coperta “Ac”	8
7.3	Rapporto di copertura “Rc =Ac/Sf”	8
7.4	Altezza degli edifici (H)	8
7.5	Densità fondiaria – indice di fabbricabilità (If)	9
7.6	Volume del piano (Vp).....	9
7.7	Volume di un fabbricato (V).....	9
7.8	Distanza minima dai confini (Dc).....	10
7.9	Distanza tra gli edifici (De)	11
7.10	Distanza dal filo stradale (Ds)	11
7.11	Parcheggi nelle zone private residenziali.....	11
7.12	Tipo edilizio.....	11
TITOLO III	Disciplina degli ambiti territoriali.....	12
ART.8_	Ambiti territoriali.....	12
ART.9_	Ambiti territoriali di tipo – “A” centro storico	12
9.1	Destinazioni d’uso	12
9.2	Interventi ammessi in forma diretta	12
9.3	Interventi ammessi con la redazione di piano attuativo	13
9.4	Norme di carattere generale e puntuale	13
ART.10_	Zone territoriali di tipo – “B” completamente.....	17
10.1	Norme e parametri edificatori validi in tutte le zone territoriali di tipo – “B”	17
10.2	Destinazioni d’uso ammesse nelle zone territoriali di tipo “B”	19
10.3	Interventi ammessi nelle zone territoriali di tipo “B”	19

ART.11_	Zone territoriali di tipo – “B” sottozona “B1” completamento.....	19
11.1	Interventi sul patrimonio edilizio esistente.....	19
11.2	Interventi di nuova edificazione	20
ART.12_	Zone territoriali di tipo – “B” sottozona “B2” completamento.....	20
12.1	Interventi sul patrimonio edilizio esistente.....	20
12.2	Interventi di nuova costruzione	20
ART.13_	Zone territoriali di tipo – “B” sottozona “B3” completamento.....	20
13.1	Interventi sulle costruzioni esistenti	21
13.2	Interventi di nuova costruzione	21
ART.14_	Zone territoriali di tipo – “C” espansione.....	22
14.1	Destinazioni d’uso ammesse nelle zone territoriali di tipo “C”	22
14.2	Interventi ammessi nelle zone territoriali di tipo “C”	22
14.3	Zone “C” - Limiti inderogabili tra spazi destinati a insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici.....	22
ART.15_	Zone territoriali di tipo – “C” sottozona “C1” espansione.....	23
15.1	Parametri urbanistici.....	23
ART.16_	Zone territoriali di tipo – “C” sottozona “C2” espansione.....	23
16.1	Parametri urbanistici.....	24
ART.17_	Zone territoriali di tipo – “C” sottozona “C3” espansione.....	24
17.1	Parametri urbanistici.....	24
ART.18_	Zone territoriali di tipo – “C” sottozona “C4” espansione.....	24
18.1	Parametri urbanistici.....	24
ART.19_	Zone territoriali di tipo – “D”	25
ART.20_	Norme e parametri edificatori validi in tutte le zone territoriali di tipo – “D”	25
20.1	Zone “D1” - Limiti inderogabili tra spazi destinati a insediamenti produttivi e spazi pubblici.....	25
20.2	Zone “D2”, “D3”, “D4” - Limiti inderogabili tra spazi destinati a insediamenti produttivi e spazi pubblici.....	25
ART.21_	Zone territoriali di tipo – “D” sottozona “D1”	25
21.1	Destinazioni d’uso sottozona “D1”	26
21.2	Interventi ammessi sottozona “D1”	26
21.3	Parametri urbanistici sottozona “D1”	27
ART.22_	Zone territoriali di tipo – “D” sottozona “D2”	27
22.1	Destinazioni d’uso sottozona “D2”	27
22.2	Interventi ammessi sottozona “D2”	27

22.3	Parametri urbanistici sottozona “D2”	28
ART.23_	Zone territoriali di tipo – “D” sottozona “D3”	28
23.1	Destinazioni d’uso ammesse sottozona “D3”	28
23.2	Interventi ammessi sottozona “D3”	28
23.3	Parametri urbanistici sottozona “D3”	29
ART.24_	Zone territoriali di tipo – “D” sottozona “D4”	29
24.1	Destinazioni d’uso sottozona “D4”	29
24.2	Interventi ammessi sottozona “D4”	29
24.3	Parametri urbanistici sottozona “D4”	30
ART.25_	Zone territoriali di tipo – E	31
ART.26_	Zone territoriali di tipo – “F”	31
ART.27_	Zone territoriali di tipo – “F” Sottozona “F1”	31
27.1	Destinazioni d’uso Sottozona “F1”	31
27.2	Interventi ammessi Sottozona “F1”	32
27.3	Parametri urbanistici Sottozona “F1”	32
ART.28_	Zone territoriali di tipo – “F” sottozona “F2”	32
28.1	Destinazioni d’uso sottozona “F2”	33
28.2	Interventi ammessi sottozona “F2”	33
28.3	Parametri urbanistici sottozona “F2”	33
ART.29_	Zone territoriali di tipo – “F” sottozona “F3”	33
29.1	Destinazioni d’uso sottozona “F3”	33
29.2	Interventi ammessi sottozona “F3”	33
29.3	Parametri urbanistici sottozona “F3”	34
ART.30_	Zone territoriali di tipo – “F” sottozona “F4”	34
30.1	Destinazioni d’uso sottozona “F4”	34
30.2	Interventi ammessi sottozona “F4”	34
30.3	Parametri urbanistici sottozona “F4”	34
ART.31_	Zone territoriali di tipo – “F” sottozona “F5”	35
31.1	Destinazioni d’uso sottozona “F5”	35
31.2	Interventi ammessi sottozona “F5”	35
31.3	Parametri urbanistici sottozona “F5”	35
ART.32_	Spazi per attrezzature pubbliche	36
TITOLO IV	Ambiti Urbani	37
ART.33_	U.T.O.E. e Sottosistemi Insediativi	37

ART.34_	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Sub u.t.o.e. (m.g.1) - Il centro storico, la corona urbana settentrionale e le pendici collinari	37
34.1	– Sub u.t.o.e. (m.g.1) - Invarianti di Piano Strutturale.....	37
34.2	– Sub u.t.o.e. (m.g.1) - Interventi ed azioni ammesse.....	37
34.3	– Sub u.t.o.e. (m.g.1) - Aree e strutture soggette a piano attuativo.....	39
34.4	– Sub u.t.o.e. (m.g.1) - Incremento insediativo di Piano Strutturale.....	39
34.5	– Sub u.t.o.e. (m.g.1) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	40
34.6	– Sub u.t.o.e. (m.g.1) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.	40
ART.35_	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Sub u.t.o.e. (m.g.2) – La città consolidata ed in espansione e la corona urbana meridionale	40
35.1	– Sub u.t.o.e. (m.g.2) - Invarianti di Piano Strutturale.....	41
35.2	– Sub u.t.o.e. (m.g.2) - Interventi ed azioni ammesse.....	41
35.3	– Sub u.t.o.e. (m.g.2) - Aree e strutture soggette a piano attuativo.....	42
35.4	– Sub u.t.o.e. (m.g.2) - Incremento insediativo di Piano Strutturale.....	42
35.5	– Sub u.t.o.e. (m.g.2) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	42
35.6	– Sub u.t.o.e. (m.g.2) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.	43
ART.36_	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Sub u.t.o.e. (m.g.3) – La città frazione	43
36.1	– Sub u.t.o.e. (m.g.3) - Invarianti di Piano Strutturale.....	43
36.2	– Sub u.t.o.e. (m.g.3) - Interventi ed azioni ammesse.....	44
36.3	– Sub u.t.o.e. (m.g.3) - Aree e strutture soggette a piano attuativo.....	44
36.4	– Sub u.t.o.e. (m.g.3) - Incremento insediativo di Piano Strutturale.....	44
36.5	– Sub u.t.o.e. (m.g.3) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	45
36.6	– Sub u.t.o.e. (m.g.3) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.	45
ART.37_	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Sub u.t.o.e. (m.g.4) – L’area di frangia urbana.	46
37.1	– Sub u.t.o.e. (m.g.4) - Invarianti strutturali	46
37.2	– Sub u.t.o.e. (m.g.4) - Interventi ed azioni ammesse.....	46
37.3	– Sub u.t.o.e. (m.g.4) - Aree e strutture soggette a piano attuativo.....	46
37.4	– Sub u.t.o.e. (m.g.4) - Incremento insediativo di Piano Strutturale.....	47
37.5	– Sub u.t.o.e. (m.g.4) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	47
37.6	– Sub u.t.o.e. (m.g.4) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.	47
ART.38_	U.T.O.E. (v) di Valpiana - Sub u.t.o.e. (v.1) – Il nucleo medioevale e la città recente	48
38.1	- Sub u.t.o.e. (v.1) - Invarianti di Piano Strutturale	48
38.2	- Sub u.t.o.e. (v.1) - Interventi ed azioni ammesse	48
38.3	- Sub u.t.o.e. (v.1) - Aree e strutture soggette a piano attuativo	49
38.4	- Sub u.t.o.e. (v.1) - Area Polo Fieristico.....	49
38.5	- Sub u.t.o.e. (v.1) - Incremento insediativo di Piano Strutturale	49

38.6	- Sub u.t.o.e. (v.1) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.....	50
38.7	- Sub u.t.o.e. (v.1) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.	50
ART.39_	U.T.O.E. (v) di Valpiana - Sub u.t.o.e. (v.2) – L’area extraurbana a nord dell’abitato	50
39.1	- Sub u.t.o.e. (v.2) - Invarianti di Piano Strutturale	50
39.2	- Sub u.t.o.e. (v.2) - Interventi ed azioni ammesse	51
39.3	- Sub u.t.o.e. (v.2) - Incremento insediativo di Piano Strutturale	51
ART.40_	U.T.O.E. (v) di Valpiana - Sub u.t.o.e. (v.3) – L’area extraurbana a sud dell’abitato	51
40.1	- Sub u.t.o.e. (v.3) - Invarianti di Piano Strutturale	51
40.2	- Sub u.t.o.e. (v.3) - Interventi ed azioni ammesse	52
40.3	- Sub u.t.o.e. (v.3) - Area interessata dalle strutture della cantina sociale	52
40.4	- Sub u.t.o.e. (v.3) - Incremento insediativo di Piano Strutturale	52
ART.41_	U.T.O.E. (v) di Valpiana – Sub u.t.o.e. (i.v.) - zona industriale località valpiana	53
41.1	- Sub u.t.o.e. (i.v.) - Invarianti di Piano Strutturale	53
41.2	- Sub u.t.o.e. (i.v.) - Interventi ed azioni ammesse	53
41.3	- Sub u.t.o.e. (i.v.) - Incremento insediativo di Piano Strutturale	53
41.4	- Sub u.t.o.e. (i.v.) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	54
41.5	- Sub u.t.o.e. (i.v.) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.	54
ART.42_	U.T.O.E. (v) di Valpiana - Sub u.t.o.e. (i.m.) - zona industriale località magrone	54
42.1	- Sub u.t.o.e. (i.m.) - Invarianti di Piano Strutturale	54
42.2	- Sub u.t.o.e. (i.m.) - Interventi ed azioni ammesse	54
42.3	- Sub u.t.o.e. (i.m.) - Incremento insediativo di Piano Strutturale	55
42.4	- Sub u.t.o.e. (i.m.) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	55
42.5	- Sub u.t.o.e. (i.m.) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.	55
ART.43_	Sottosistema Insediativo (n) di Niccioleta – (Ss.i.n.).....	55
43.1	- (Ss.i.n.) - Invarianti di Piano Strutturale.....	55
43.2	- (Ss.i.n.) - Interventi ed azioni ammesse.....	55
43.3	- (Ss.i.n.) - Aree e strutture soggette a piano attuativo.....	56
43.4	- (Ss.i.n.) - Incremento insediativo di Piano Strutturale.....	56
43.5	- (Ss.i.n.) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	57
43.6	- (Ss.i.n.) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.....	57
ART.44_	Sottosistema Insediativo (p) di Prata– (Ss.i.p.).....	57
44.1	- (Ss.i.p.) - Invarianti strutturali	57
44.2	- (Ss.i.p.) - Interventi ed azioni ammesse.....	58
44.3	- (Ss.i.p.) - Incremento insediativo di Piano Strutturale.....	58
44.4	- (Ss.i.p.) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	59
44.5	- (Ss.i.p.) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.....	59

ART.45_	Sottosistema Insediativo (t) di Tatti – (Ss.i.t.)	59
45.1	– (Ss.i.t.) - Invarianti di Piano Strutturale.....	59
45.2	– (Ss.i.t.) - Interventi ed azioni ammesse.....	59
45.3	– (Ss.i.t.) - Incremento insediativo di Piano Strutturale.....	60
45.4	– (Ss.i.t.) - Incremento insediativo localizzato dal R.U.	60
45.5	– (Ss.i.t.) - Incremento insediativo disponibile nel presente R.U.	61
TITOLO V	Caratteri e disciplina del territorio rurale	62
ART.46_	Il territorio rurale definizione e suddivisione.....	62
ART.47_	Tutela e valorizzazione paesistico ambientale.....	62
ART.48_	Volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili per la conduzione del fondo agricolo ..	63
ART.49_	Superfici minime fondiarie per la realizzazione di nuove costruzioni rurali	63
ART.50_	Limiti volumetrici di interventi per i quali il p.m.a.a. non costituisce piano attuativo	64
ART.51_	Disciplina del territorio rurale ad esclusiva funzione agricola – zone E1.....	64
51.1	Interventi attuabili dall’Imprenditore Agricolo Professionale	64
51.2	Interventi attuabili da soggetti diversi dall’Imprenditore Agricolo Professionale	65
ART.52_	Disciplina del territorio rurale a prevalente funzione agricola – zone E2.....	66
52.1	Interventi attuabili dall’Imprenditore Agricolo Professionale	66
52.2	Interventi attuabili da soggetti diversi dall’Imprenditore Agricolo Professionale	67
52.3	Volumi supplementari destinati ad attività turistiche, commerciali e artigianali, ad integrazione dell’attività agricola, realizzabili dall’Imprenditore Agricolo Professionale 67	
ART.53_	Disciplina del territorio rurale costituito dalle aree di frangia urbana ad economia agricola debole – zone E3.	67
ART.54_	Disciplina del territorio rurale costituito dalle aree marginali ad economia agricola debole – zone E4.....	68
ART.55_	Nuova edificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale	68
55.1	Incrementi volumetrici ammessi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione residenziale alla data di adozione del Piano Strutturale	69
55.2	Parametri urbanistici.....	69
55.3	Criteri e prescrizioni	70
ART.56_	Strutture ricettive e commerciali nel territorio agricolo.....	74
ART.57_	Strutture ed opere accessorie alla residenza e alle attività turistico ricettive	75
ART.58_	Aree di degrado urbanistico e architettonico presenti nel territorio rurale	77
ART.59_	Serre fisse e temporanee - criteri e norme per l’installazione.....	78

ART.60_	Annessi agricoli su fondi di superficie minima inferiore alle superfici minime fondiarie previste per la realizzazione di nuove costruzioni rurali	78
60.1	Annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo, da destinare a impianti di trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti	79
60.2	Annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo condotto da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali	79
60.3	Annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo, per le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazioni in serra fissa, di agricoltura biologica	82
60.4	Annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo, destinati a ricovero per equini	82
ART.61_	Manufatti temporanei – criteri e norme per l'installazione.....	83
ART.62_	Recupero funzionale di manufatti realizzati in materiali precari	83
ART.63_	Specie arboree e arbustive utilizzabili per interventi di piantumazione e arredo verde delle aree edificate	84
ART.64_	Strutture per la gestione e fruizione del patrimonio agricolo forestale.....	87
ART.65_	Agriturismo.....	87
ART.66_	Agricampeggio	87
ART.67_	Disciplina degli interventi su aree speciali presenti nel territorio rurale.....	88
67.1	Interventi ammessi nelle aree individuate per la realizzazione di “alberghi di campagna” 88	
67.2	Interventi ammessi nell'ambito del complesso identificabile con la struttura turistico ricettiva “Borgo di Perolla” - area speciale – t.r.b.p.	90
67.3	Interventi ammessi nell'ambito del complesso identificabile con la struttura turistico ricettiva “pian dei mucini” – area speciale D2 – t.r.p.m.	90
67.4	Interventi ammessi per la realizzazione del camping in località pianacce - area speciale D4 – c.p.	91
67.5	Disciplina degli interventi ammessi nell'area “podere miserone” – area speciale E2- p.m.	92
67.6	Disciplina degli interventi ammessi nelle aree individuate come zone per addestramento cani– aree speciali E1- a.c.v. e E2- a.c.p.	93
67.7	Interventi ammessi nell'area definita come centro per la cura e la riproduzione di tartarughe - area speciale E1- c.c.r.t.	93
67.8	Disciplina degli interventi ammessi per le attività artigianali - agricole presenti nel territorio agricolo.....	93
TITOLO VI	Disciplina delle emergenze ambientali e storiche.....	95
ART.68_	Disciplina delle Aree a Rilevante Pregio Ambientale	95

ART.69_	Disciplina dei Siti d’Importanza Regionale.....	97
ART.70_	Disciplina delle Aree di Reperimento.....	98
ART.71_	Disciplina delle aree a gestione speciale.....	100
ART.72_	Disciplina di gestione delle aree boscate	100
ART.73_	Disciplina dei beni territoriali d’interesse storico- culturale ed ambientale.....	100
73.1	Interventi su aree, edifici e strutture notificate e vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, artt.10 e 11, e successive modificazioni ed integrazioni.....	101
73.2	Interventi su aree, edifici e strutture notificate e vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, artt.136 e 142, e/o catalogati di particolare importanza nelle schede di censimento del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole.....	101
73.3	Aree archeologiche	102
ART.74_	Disciplina dei diritti e godimenti collettivi: usi civici.....	102
ART.75_	Disciplina degli interventi negli ex compendi minerari e nei borghi Rurali	103
TITOLO VII Disciplina degli interventi soggetti a piano attuativo.....		105
ART.76_	Aree comprese in U.T.O.E. e Sottosistemi Insediativi, che per la loro complessità e rilevanza sono subordinate alla definizione di piano attuativo.....	105
76.1	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area Porta Salnitro (P.A.01 – m.g.1)105	
76.2	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area e struttura ex Castello di Monteregio (P.A.02 – m.g.1).....	106
76.3	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area e struttura Fabbrica Pipe (P.A.03 – m.g.1)	108
76.4	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area e struttura Albergo Il Girifalco (P.A.04 – m.g.1)	108
76.5	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area complesso edilizio Ex Agraria (P.A.05– m.g.2).....	110
76.6	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area complesso edilizio Rifugio Sant’Anna (P.A.06 – m.g.2)	112
76.7	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area complesso edilizio Ex Tiro a segno (P.A.07 – m.g.2)	113
76.8	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area e struttura Albergo Il Duca del Mare (P.A.08 – m.g.2).....	114
76.9	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area complesso edilizio Podere Rigalloro (P.A.09 – m.g.2).....	115
76.10	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area per la realizzazione di canile d’interesse comunale (P.A.10 – m.g.2)	117

76.11	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area complesso edilizio Ex Stazione Ferrovia Massa M.ma- Follonica (P.A.11 – m.g.3).....	118
76.12	U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Area complesso edilizio Ex Mulino Badii (P.A.12 – m.g.3)	120
76.13	U.T.O.E. (v) di Valpiana - Area di nuova edificazione a nord dell’abitato (P.A.13 – v.1)	122
76.14	U.T.O.E. (v) di Valpiana - Area di nuova edificazione a sud dell’abitato (P.A.14 – v.1)	123
76.15	Sottosistema Insediativo (n) di Niccioleta – Area ortiva posta a sud - sud ovest del sottosistema insediativo (P.A. n 15 – Ss.I. Niccioleta).....	123
76.16	Tabelle riepilogative	124
TITOLO VIII Norme di carattere generale.....		128
ART.77_	Alloggi e nuove residenze individuate in aree di nuova edificazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente.....	128
ART.78_	Accatastamento strutture turistico ricettive e similari.....	128
ART.79_	Impianti e antenne per la replicazione di frequenze radio e telefonia cellulare ed impianti similari.....	128
ART.80_	Impianti produttivi per lo sfruttamento di energie alternative	128
ART.81_	Viabilità di interesse sovracomunale e comunale	129
ART.82_	Ex Rete Ferroviaria Follonica – Massa Marittima.....	130
ART.83_	Aree soggette a vincoli speciali	130
ART.84_	Norme generali per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il rispetto della normativa regionale sull’inquinamento luminoso	131
ART.85_	Criteri per la definizione e valutazione dei piani di settore comunali e per gli accordi di programma	131
ART.86_	Norme Generali e Salvaguardie.....	131

TITOLO I DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI GENERALI

ART.1_ RIFERIMENTI AL PIANO STRUTTURALE E ALLA L.R. 1/2005

Il Regolamento Urbanistico è redatto in attuazione delle indicazioni e previsioni contenute nel Piano Strutturale, approvato con atto di Consiglio Comunale n.21 del 31/03/2004 ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 5/05/2004.

Il Regolamento Urbanistico definisce gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale, individua i criteri, le norme e le modalità di intervento per la conservazione, la tutela, l'adeguamento, la trasformazione ed utilizzazione del territorio comunale e delle risorse naturali ed essenziali che lo caratterizzano, in conformità ai principi statuiti nella L.R.T. n. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni del Piano Strutturale ed agli indirizzi ed ai vincoli contenuti negli atti di pianificazione regionale e provinciale.

Il Regolamento Urbanistico (R.U.), definito secondo quanto stabilito all'articolo 55 della L.R.T. 1/2005, contiene:

- l'individuazione del perimetro dei centri abitati ai sensi e per gli effetti dell'art.17 L. 765/1967 (art.41 quinquies L.1150/1942), art.4 DLgs.285/1992. Tale perimetro è espressamente individuato nella cartografia di R.U.;
- l'individuazione delle aree all'interno del perimetro delle U.T.O.E. e dei S.S.I., nelle quali è possibile, l'edificazione di completamento o di ampliamento dell'edificato esistente nel rispetto delle presenti norme;
- l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 e di quanto indicato con il Piano Strutturale;
- l'individuazione delle aree, nelle quali in considerazione di particolare complessità e rilevanza e di quanto stabilito con il Piano Strutturale, sono previsti interventi mediante Piani Attuativi o Progetti Unitari, nel rispetto delle presenti norme;
- la determinazione degli interventi, esterni agli ambiti di piano attuativo, consentiti all'esterno del perimetro di centro abitato, indipendentemente dal programma integrato d'interventi, nel rispetto delle presenti norme;
- le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;
- la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;

ART.2_ CARATTERISTICHE, FINALITÀ E CONTENUTI

Il Regolamento Urbanistico è composto dagli elaborati di cui al successivo art.3.

In attuazione di quanto previsto con il Piano Strutturale le previsioni e le specifiche sono contenute oltre che nelle Norme, negli elaborati grafici redatti. Le indicazioni contenute nella cartografia di dettaglio e nelle Norme Tecniche di Attuazione, definiscono le modalità di realizzazione delle previsioni e dei contenuti del Regolamento Urbanistico. Qualora sussistano discordanze tra gli elaborati grafici prodotti in scala diversa, prevale l'elaborato grafico in scala di maggiore dettaglio, ed in caso di contrasto fra la previsione grafica e le Norme Tecniche di Attuazione, prevalgono queste ultime.

Il Piano Strutturale costituisce in ogni caso lo strumento urbanistico comunale sovraordinato e le previsioni in esso contenute non possono contrastare con le indicazioni espresse e normate nel Regolamento Urbanistico. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico prevale quanto prescritto negli elaborati del Piano Strutturale. Il Regolamento Urbanistico nel rispetto delle finalità e dei contenuti del Piano Strutturale approvato, definisce i modi e i tempi d'attuazione delle previsioni e delle indicazioni in esso contenute.

Le previsioni e le indicazioni di Piano Strutturale approvato, possono essere attuate anche con l'approvazione di più Regolamenti Urbanistici, quale parzializzazione e temporalizzazione degli interventi, nel rispetto delle indicazioni e delle quantità massime definite nel Piano Strutturale comunale.

Le Norme Tecniche di Attuazione del presente Regolamento Urbanistico prevalgono sulle Norme di Atti Comunali preesistenti in materia di edilizia e gestione del territorio, fatto salvo quanto già approvato o in fase di realizzazione. Le indicazioni ed i contenuti del Regolamento Edilizio vigente, sono modificate ed integrate da quanto definito nel presente, rimangono comunque valide le indicazioni ed i contenuti del Regolamento Edilizio in vigore, per quanto non modificato dalle presenti Norme e non in contrasto con i contenuti del presente Regolamento Urbanistico.

ART.3_ ELABORATI COSTITUTIVI

Il Regolamento Urbanistico è costituito da:

TAV.R01 Relazione Illustrativa;

TAV.N01 Norme Tecniche di Attuazione;

TAV.01 Struttura del Territorio;

TAV.02 Territorio Comunale – Sistemi Ambientali, Utoe, Ss.I., Aree Speciali;

TAV.03A Aree e Beni Vincolati - artt. 10, 11, 136, 142 lett. m), h), D. Lgs n.42 del 22.01.2004;

TAV.03B Aree e Beni Vincolati - art. 142 lett. b), c) e g), D. Lgs n.42 del 22.01.2004;

TAV.03C Aree e Beni Vincolati - artt. 10, 11, 136, D. Lgs n.42 del 22.01.2004;

TAV.04 Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923;

TAV.05 Territorio Agricolo – aree a esclusiva funz. agricola, aree a prevalente funz. agricola;

TAV.06A Perimetro Centri Abitati – Massa Marittima;

TAV.06B Perimetro Centri Abitati – Valpiana e Ghirlanda;

TAV.06C Perimetro Centri Abitati – Niccioleta, Prata, Tatti;

TAV.07 Aree a Destinazione Speciale nel Territorio Agricolo;

TAV.08 Compendi Minerari e Borghi Rurali;

TAV.09 Sottosistema Insediativo di Niccioleta – Destinazioni e Standard Urbanistici;

TAV.10 Sottosistema Insediativo di Prata – Destinazioni e Standard Urbanistici;

TAV.11 Sottosistema Insediativo di Tatti – Destinazioni e Standard Urbanistici;

TAV.12 Utoe di Valpiana – area nord – Destinazioni e Standard Urbanistici;

TAV.13 Utoe di Valpiana – area centro – Destinazioni e Standard Urbanistici;

TAV.14 Utoe di Valpiana – area sud – Destinazioni e Standard Urbanistici;

TAV.15 Utoe di Massa M.ma e Ghirlanda – area nord – Destinazioni e Standard Urbanistici;

TAV.16 Utoe di Massa M.ma e Ghirlanda – area sud – Destinazioni e Standard Urbanistici;

Schedatura Patrimonio Edilizio Esistente;

Programma di abbattimento delle barriere architettoniche e censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano;

Studio valutazione incidenza ambientale;

Elaborati di carattere geologico

TAV.R01G Relazione Geologica esplicativa;

TAV.R01Ga Relazione Geologica integrativa;

TAV.N01G Norme per gli Aspetti Geologici;

TAV.G01(A, B, C, D, E, F, G, H,) Carta delle Pendenze – 1:10.000;

TAV.G02(A, B, C, D, E, F) Carta delle Vulnerabilità – 1:10.000;

TAV.G03(A, B, C, D, E, F) Fattibilità Geologica – Territorio Aperto – 1:10.000;

TAV.G04(A, B, C, D, E, F, G, H, I) Fattibilità Geologica - UTOE e Ss.I. – 1:2.000;

TAV.G05(A, B, C, D, E, F) Carta Geomorfologica – 1:10.000;

TAV.G06(A, B, C, D, E, F) Carta Rischio Idraulico – 1:10.000;

TAV.G07(A, B, C, D, E, F) Carta della Pericolosità Idraulica – 1:10.000;

TAV.G08(A, B, C, D, E, F) Carta della Pericolosità Geologica – 1:10.000;

SCHEDA DI FATTIBILITA' – AREA F1 VALPIANA

ART.4_ VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E VARIANTI.

Il Regolamento Urbanistico è valido a tempo indeterminato, fatta eccezione per le previsioni relative a:

- a)_ le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b)_ le aree sottoposte a Piano Attuativo;
- c)_ le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;

che perdono la loro efficacia decorsi cinque anni dalla approvazione del R.U. se non siano stati approvati, entro detto termine, i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture.

I piani attuativi di iniziativa privata, previsti nel presente R.U., decadono allorché, nel quinquennio decorrente dalla approvazione del regolamento, i proponenti non abbiano stipulato la convenzione o non si siano impegnati verso il Comune, per quanto di loro competenza, con atto unilaterale d'obbligo, a dare attuazione alla pianificazione stessa.

Le previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico, nel rispetto di quanto indicato al comma 4 della legge regionale 1/2005, ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.

Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del regolamento urbanistico, il comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all'articolo 13 della L.R. 1/2005.

Il Regolamento Urbanistico potrà essere variato nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

ART.5_ PIANO URBANISTICI ATTUATIVI

Il Piano Attuativo dovrà essere composto dagli elaborati previsti all'art.67 della L.R. 1/2005, nel rispetto anche di quanto di seguito indicato:

- a)_ Planimetria-estratto del Regolamento Urbanistico per la zona interessata.
- b)_ Estratto originale di mappa catastale delle particelle per le quali viene richiesta l'autorizzazione a redigere il piano urbanistico, con relativa certificazione catastale.
- c)_ Planimetria catastale ampliata di una fascia pari a m. 100 dal perimetro dell'area oggetto di Piano Attuativo, aggiornata degli edifici esistenti, con indicazione delle opere progettate, dell'area interessata dal Piano Attuativo, dei limiti di proprietà.
- d)_ Planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 o 1:500 realizzata a curve di livello con equidistanza non superiore a m.2,00, riferita ai capisaldi dell'Istituto Geografico Militare, nella quale, oltre alla delimitazione dell'area oggetto di Piano Attuativo, sia indicato lo stato di fatto in merito alla viabilità, alle alberature suddivise per specie arboree ed arbustive, ai manufatti e le costruzioni, alla rete idrografica, a quanto altro ritenuto di rilevanza ed importanza ai fini della definizione del Piano Attuativo.
- e)_ Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 o 1:500 del Piano Attuativo progettato, realizzata a curve di livello con equidistanza non superiore a m.2,00, riferita ai capisaldi dell'Istituto Geografico Militare, con indicazione:
 - della forma, dimensione e superficie dei lotti,
 - del volume massimo ammesso su ogni lotto edificabile,
 - del numero massimo di alloggi previsti sui singoli lotti edificabili,
 - delle volumetrie suddivise per le singole destinazioni previste sui singoli lotti edificabili,
 - dell'ubicazione degli edifici previsti con le loro massime caratteristiche dimensionali,
 - delle distanze minime dai confini dei lotti o comparti dai limiti dell'area interessata dal piano,
 - degli spazi pubblici per attrezzature eventualmente ricadenti entro l'area oggetto di Piano Attuativo e previste dal R.U., indicate analiticamente in apposita tabella generale nella quale risulti la superficie interessata dal piano, quella interessata dalla viabilità, gli spazi pubblici di cui al D.M. 1444/1968 e di quanto stabilito dalle presenti norme. In appo-

sita tabella saranno indicate le superfici edificabili, il volume potenziale, il rapporto di copertura, la tipologia edilizia che si intende realizzare o definita dal R.U., l'altezza degli edifici e l'indice di fabbricabilità fondiario.

- f)_ Profili e sezioni in scala non inferiore a 1:1000 o 1:500 dell'insediamento previsto.
- g)_ Schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi previsti.
- h)_ Vedute virtuali computerizzate dell'insediamento in scala non inferiore a 1:1000 o 1:500 qualora richiesto dall'Amm.ne Comunale;
- i)_ Progetti esecutivi:
 - della rete stradale con particolari costruttivi;
 - delle reti di smaltimento acque bianche e nere, ivi compreso eventuale impianto di depurazione;
 - della rete idrica;
 - delle reti e delle apparecchiature per l'illuminazione, ivi compresa l'eventuale cabina;
- j)_ Relazione sul progetto urbanistico, con dati di riferimento circa i prevedibili consumi delle acque, la capacità delle fognature e sulle caratteristiche dei materiali da impiegarsi per la realizzazione delle opere di cui sopra.

Fermo restando l'obbligo di redigere gli elaborati tecnici esecutivi di cui sopra, il richiedente e/o i richiedenti l'autorizzazione a lottizzare o redigere il Piano Urbanistico, potranno presentare il piano stesso con allegati i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria ma completi di quelle indicazioni degli elementi necessari per la definizione dei progetti esecutivi.

In tal caso l'autorizzazione comunale non consente l'attuazione di dette opere, per le quali dovranno essere richieste singole concessioni che potranno essere rilasciate solo dopo l'approvazione dei relativi progetti esecutivi.

In considerazione del quanto stabilito nelle presenti norme e di quanto definito dalla legislazione vigente, in fase di redazione di Piano Attuativo possono verificarsi le condizioni di seguito indicate:

- a)_ gli spazi pubblici come definiti nelle presenti norme, da cedere all'Amministrazione Comunale, sono reperiti interamente all'interno dell'area oggetto di Piano Attuativo. In tal caso la proprietà cede interamente le aree individuate come spazi pubblici, all'Amministrazione Comunale;
- b)_ gli spazi pubblici come definiti nelle presenti norme, da cedere all'Amministrazione Comunale, sono reperiti solo in parte all'interno dell'area oggetto di Piano Attuativo. In tal caso la proprietà, ottempera agli obblighi di legge versando un conguaglio monetario corrispondente al costo d'acquisizione delle aree pubbliche più vicine indicate nel R.U., fino al raggiungimento della quota di aree pubbliche prevista dalle presenti norme. La "monetizzazione" non è ammessa in senso assoluto (sola monetizzazione), poiché le aliquote afferenti ai parcheggi ed al verde pubblico, debbono essere reperiti all'interno dell'area oggetto di Piano Attuativo;

ART.6_ CONVENZIONE

Ottenuta l'approvazione del Piano Attuativo, la proprietà o gli aventi titolo, prima di procedere a qualsiasi opera e/o frazionamento con conseguente alienazione, dovranno stipulare con l'Amministrazione Comunale, per sé, successori ed eventuale causa, una convenzione ai sensi dell'art. 28 Legge n°1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale si preveda:

- a)_ l'esecuzione del Piano Attuativo conforme agli elaborati approvati ed allegati alla convenzione;
- b)_ la cessione gratuita, entro i limiti dimensioni prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria precisate dalla legislazione vigente, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo punto;
- c)_ l'assunzione, a carico della proprietà, delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al Piano Attuativo o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. La quota parte delle opere d'urbanizzazione secondaria è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento previsto;
- d)_ la definizione del termine temporale, non superiore 10 anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma;
- e)_ le congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con atto di Consiglio Comunale nei modi e nelle forme di legge.

Il rilascio dei titoli abilitativi per l'edificazione dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.

TITOLO II INDICI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE EDIFICATORIO

ART.7_ NORME DI CARATTERE GENERALE

Con il R.U. il territorio comunale è suddiviso in “zone territoriali omogenee” (Z.T.O.), nelle quali sono ammesse utilizzazioni e interventi diversificati, nel rispetto delle presenti norme e prescrizioni, alle quali debbono uniformarsi i progetti urbanistici e/o edilizi.

Le norme e le prescrizioni sono espresse con riferimento ai seguenti elementi:

- a)_ Superficie fondiaria (Sf) e superficie territoriale (St);
- b)_ Area coperta (Ac);
- c)_ Rapporto di copertura ($Rc = Ac/Sf$);
- d)_ Altezza massima degli edifici (H max);
- e)_ Altezza max edificio in rapporto alla larghezza stradale ($H \text{ max}/Ls$);
- f)_ Indice di fabbricabilità fondiario ($If = \text{Volume edif.}/Sf$);
- g)_ Volume (V);
- h)_ Distanza minima dai confini (Dc);
- i)_ Distanza tra edifici (De);
- j)_ Distanza dal filo strada (Ds);
- k)_ Parcheggi (P);
- l)_ Tipo edilizio.

7.1 SUPERFICIE FONDIARIA “SF”

La superficie fondiaria “SF” di un edificio o gruppo d’edifici, è rappresentata, ai fini dell’applicazione e della valutazione degli indici urbanistici, dal lotto di terreno (escluse le aree destinate ad opere pubbliche) disponibile per la edificazione del fabbricato o dei fabbricati di progetto relativamente a nuove costruzioni, ampliamenti o ricostruzioni. La “SF” rappresenta quindi il lotto inscindibile dell’edificio o degli edifici da costruire, ampliare o ricostruire e deve essere chiaramente indicata nei progetti.

Non fanno parte della superficie fondiaria dell’edificio, le aree destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature di carattere pubblico come strade parcheggi, piazze, aree a verde pubblico.

Fanno parte della superficie fondiaria – ai soli effetti della determinazione del volume realizzabile e della superficie coperta, le aree vincolate per rispetto stradale, fermo rimanendo il divieto di edificazione entro la fascia di rispetto.

Le aree che dalla data d’adozione dello strumento urbanistico, costituiscono pertinenza di costruzioni esistenti od autorizzate, non potranno essere computate per altre costruzioni, qualora la loro sottrazione alteri, per i fabbricati esistenti od in costruzione o autorizzati, gli indici e le prescrizioni di zona.

La superficie fondiaria “SF” – è costituita quindi dalle aree contigue alle costruzioni, non frazionate, né separate da spazi od aree pubbliche. In casi particolari, come previsto per le zone agricole, l’ammissibilità di computare aree che presentano soluzioni di discontinuità, è conseguente al pronunciamento della Commissione Urbanistica Comunale e, qualora tale pronunciamento sia affermativo, alla stipula di apposita convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale.

Il Comune, che è tenuto a registrare le aree di pertinenza delle costruzioni all'atto dell'abitabilità o agibilità, si riserva in ogni momento, la facoltà di imporre la trascrizione sui registri immobiliari a spese dei proprietari, di un atto in favore del Comune stesso a soddisfacimento delle norme di cui sopra.

La superficie territoriale "St" è quella dotata delle opere di urbanizzazione primaria cioè - ai sensi della Legge 29/9/1964 n°847 – dotata di strade, spazi per la sosta, parcheggio, fognatura, rete idrica, rete elettrica e di pubblica illuminazione.

7.2 AREA COPERTA "Ac"

L'area coperta "Ac" è rappresentata dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, delimitate dalla superficie esterna delle mura perimetrali, comprese le logge coperte, aperte da un solo lato.

I volumi tecnici nel rispetto delle dimensioni massime di:

- mq. 2,00 di superficie utile;
- mc. 8,00 di volume;

relativamente ad ogni singola unità immobiliare, sono esclusi dal computo dell'area coperta.

Le terrazze a sbalzo, le gronde, le pensiline e gli aggetti ornamentali sono escluse dal computo dell'area coperta.

Nel computo dell'area coperta, rientrano, se ricadenti nella stessa proprietà fondiaria, sia le aree coperte da fabbricati in progetto o ampliamento sia quelle di eventuali fabbricati esistenti sul lotto.

Le eventuali parti interrato o seminterrate, esterne al perimetro del fabbricato o dei fabbricati fuori terra, non concorrono al computo dell'area coperta se inferiori al 30% della superficie copribile ammessa per la zona o sottozona interessata. Tutte le porzioni interrato o seminterrate realizzate fuori sagoma rispetto al fabbricato fuori terra, ed eccedenti la percentuale sopra indicata, concorrono al computo dell'area coperta del lotto di riferimento.

In ogni lotto edificabile deve essere garantita una superficie permeabile minima pari al 25% dell'intera superficie del lotto.

7.3 RAPPORTO DI COPERTURA "RC = AC/SF"

Il rapporto di copertura è espresso in percentuale, ed è il quoziente tra l'area coperta dal fabbricato o fabbricati e l'area di pertinenza fondiaria.

7.4 ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)

L'altezza di un fabbricato, ai fini del rispetto dell'altezza massima di zona, è rappresentata dalla distanza intercorrente tra il riferimento in sommità ed il riferimento alla base del fabbricato.

Il riferimento alla sommità del fabbricato è costituito da:

- nel caso di edifici con copertura piana, la quota più elevata dell'estradosso del solaio di copertura del fabbricato;

- nel caso di edifici con copertura inclinata, la quota più elevata del punto di incontro tra la facciata, sia essa perimetrale che arretrata, con l'intradosso del solaio di copertura.

Il riferimento alla base del fabbricato è costituito da:

- la quota più svantaggiata del piano di calpestio del solaio del piano terreno.

Il solaio di calpestio del piano terreno, può essere posizionato ad una quota massima di m.1,00 dal piano di campagna esistente. Qualora lo stesso sia realizzato ad una quota superiore a m.1,00 dal piano di campagna esistente, nel computo dell'altezza massima ammessa, è inclusa anche la distanza costituita dall'intero dislivello realizzato tra il piano di campagna e la quota di calpestio del solaio del piano terreno.

Sono escluse dal computo dell'altezza:

- le porzioni di fabbricato interrato o seminterrate, poste a quota inferiore del calpestio del piano terreno, come sopra indicato, confinanti con rampa o corsia aperta di accesso ai locali interrati, la cui dimensione massima dal fronte della facciata interessata, sia uguale o inferiore a m.8,00;
- gli elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti e i volumi tecnici, gli extra corsa degli ascensori, i vani scala e i camini.

Nel caso in cui il fabbricato sia edificato a gradoni o per sezioni aventi altezza diversa, l'altezza di ciascun gradone o sezione, dovrà essere compresa nell'altezza massima di zona.

Gli edifici, oltre ad osservare i limiti d'altezza massima di zona, dovranno rispettare i limiti derivanti dalla larghezza della strada sulla quale prospettano.

Nel caso in cui il piano di campagna debba subire variazioni di quota per ragioni tecniche, l'altezza degli edifici sarà riferita alla quota che verrà fissata dal competente Ufficio Comunale in base agli elementi relativi al futuro assetto dei terreni.

7.5 DENSITÀ FONDIARIA – INDICE DI FABBRICABILITÀ (IF)

La densità fondiaria o indice di fabbricabilità fondiaria, definisce l'entità volumetrica massima dei metri cubi che possono essere costruiti su ogni metro quadrato di area fondiaria.

- $If = \text{volume} / \text{superficie del lotto} = mc/mq.$

7.6 VOLUME DEL PIANO (VP)

E' rappresentato dalla superficie coperta del piano moltiplicata per l'altezza intercorrente fra la quota di calpestio del livello considerato e quella di calpestio del livello superiore. Nel caso d'ultimo piano l'altezza è rappresentata dalla media delle altezze intercorrenti fra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio di copertura sia esso inclinato o piano.

7.7 VOLUME DI UN FABBRICATO (V)

E' dato dalla sommatoria dei volumi dei singoli piani costituenti il fabbricato.

Dal volume calcolato come sopra indicato, sono esclusi:

- a)_ i volumi interrati o seminterrati, posti a quota inferiore del calpestio del piano terreno, come indicato al successivo punto b, confinanti con rampa o corsia aperta di accesso ai locali interrati, la cui dimensione massima dal fronte della facciata interessata, sia uguale o inferiore a m.8,00;
- b)_ i volumi posti sotto il livello di calpestio del piano terreno quando lo stesso sia realizzato ad una quota massima inferiore o uguale a m.1,00 dal piano di campagna esistente;
- c)_ il volume corrispondente a chiostre cavedi e spazi scoperti interni all'edificio;
- d)_ i volumi tecnici nel rispetto delle dimensioni massime di mq. 2,00 di superficie utile mc. 8,00 di volume per ogni singola unità immobiliare;
- e)_ i volumi tecnici sovrastanti le coperture esclusi dal computo dell'altezza degli edifici;
- f)_ i volumi di portici, gallerie e pilotis destinati ad uso pubblico;
- g)_ i volumi di spazi porticati, tettoie, terrazzi, logge e loggiati aperti su due lati;
- h)_ i volumi costituiti da manufatti edilizi, come forni, barbecue ed assimilabili, purché di superficie lorda inferiore ai mq. 5,00 e altezza massima m.2,40;
- i)_ i volumi di soffitte o sottotetti di altezza massima interna pari a m.2,00.

Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono computati per la determinazione del volume e della superficie coperta, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e, fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25, per gli elementi verticali e di copertura e, di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.

Quanto previsto al punto b) non si applica quando il livello di calpestio del piano terreno è collocato ad una quota superiore a m. 1,00, dal riferimento come sopra definito. In tali casi anche la porzione di volume posta sotto il piano di calpestio del piano terreno concorre al computo del volume edificato o edificabile.

7.8 DISTANZA MINIMA DAI CONFINI (DC)

La distanza minima dai confini è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato fuori terra ed il confine prospiciente. Dalla misura di cui sopra sono esclusi gli aggetti delle coperture, degli elementi decorativi, dei terrazzi e dei balconi. Sono inoltre escluse le scale esterne completamente aperte il cui ingombro massimo dal filo del fabbricato è inferiore o uguale a m. 1,50.

La distanza minima degli edifici dai confini dovrà essere almeno pari alla metà della distanza prevista fra gli edifici dalle norme di zona.

Deroghe al rispetto della distanza minima sono consentite qualora tra i confinanti sia stabilita una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale è assicurato il rispetto della distanza di zona prescritta per gli edifici fronteggianti. E' fatta salva la possibilità di edificare sul confine nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile.

Le disposizioni del presente articolo possono non applicarsi in presenza di strumenti urbanistici attuativi convenzionati.

7.9 DISTANZA TRA GLI EDIFICI (DE)

La distanza tra gli edifici è definita dal segmento minimo congiungente i corpi più sporgenti fuori terra di due o più fabbricati contrapposti. Dalla presente distanza sono esclusi gli aggetti delle coperture, quelli degli elementi decorativi, dei terrazzi, dei balconi. Sono inoltre escluse le scale esterne completamente aperte il cui ingombro massimo dal filo del fabbricato è inferiore o uguale a m. 1,50.

I fabbricati accessori staccati dal corpo di fabbrica principale, facenti parte di una stessa proprietà, possono essere posizionati, fra loro e rispetto al corpo principale, a distanze inferiori da quelle previste per la zona di piano.

7.10 DISTANZA DAL FILO STRADALE (DS)

La distanza dal filo stradale è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato come sopra definito per la distanza tra gli edifici, ed il ciglio della sede stradale ivi compreso l'eventuale marciapiede, le banchine e le eventuali strutture laterali quali parapetti, muri, scarpate e simili (vedi DM 1444).

Per l'applicazione delle norme relative all'altezza del fabbricato in relazione alla larghezza stradale, quest'ultima è determinata all'inizio ed al termine dell'area fronte strada pertinente l'edificio da realizzare, modificare o ristrutturare, misurata perpendicolarmente al fronte stradale, comprendendo la larghezza degli eventuali marciapiedi laterali della strada.

7.11 PARCHEGGI NELLE ZONE PRIVATE RESIDENZIALI

Nelle zone di completamento di tipo "B" ed in quelle di espansione di tipo "C" i nuovi edifici dovranno prevedere propri parcheggi entro l'edificio o nell'area di pertinenza nel rapporto di 1 mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione. Sono escluse dal computo della superficie da destinarsi al rispetto dello standard ex legge 122/'89 e succ. mod. ed integrazioni, gli spazi di manovra, le rampe, e le corsie d'accesso a garage e parcheggi comuni o condominiali, per la superficie necessaria alla regolare circolazione in ingresso e uscita dai garage e dagli stalli di parcheggio. Sono invece incluse nel computo della superficie da destinarsi al rispetto dello standard ex legge 122/'89, gli spazi di manovra, le rampe, e le corsie non di uso comune o condominiale, d'accesso a garage e/o parcheggi privati riconducibili ad aree di sosta di pertinenza di un'unica unità immobiliare, raggiungibili anche da rampe e corsie condominiali o comuni.

7.12 TIPO EDILIZIO

Il tipo edilizio si riferisce alla tipologia edilizia progettata in osservanza delle indicazioni previste dal Regolamento Urbanistico per la singola zona e sottozona di appartenenza.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI

ART.8_ AMBITI TERRITORIALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il territorio comunale è suddiviso in ambiti territoriali corrispondenti a zone omogenee, all'interno delle quali sono ammessi interventi ed azioni nel rispetto di quanto indicato negli articoli di cui al presente titolo e ai titoli seguenti, relativamente ai contenuti, alle indicazioni ed alle prescrizioni di cui alle singole aree, sistemi e sub sistemi presenti nel territorio comunale.

ART.9_ AMBITI TERRITORIALI DI TIPO – “A” CENTRO STORICO

Corrispondono alle zone omogenee di tipo A di cui al D.M. 1444/1968, e comprendono le aree edificate di antica formazione, caratterizzate dalla permanenza di valori storico architettonici ed ambientali attestanti l'assetto urbanistico e edilizio originario o caratterizzati da un'organicità ed unitarietà tale da essere tutelata. Nelle presenti aree attualmente sono presenti forme miste di residenza, attività turistico ricettive, commercio artigianato e servizi. La conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi rappresentano gli elementi guida per gli interventi ammessi.

9.1 DESTINAZIONI D'USO

- a)_ residenziale;
- b)_ artigianale;
- c)_ commerciale;
- d)_ turistico-ricettive;
- e)_ direzionali;
- f)_ pubbliche o di interesse pubblico.

La destinazione artigianale prevista alla lettera b)_, è riferita ad attività di servizio o ad attività artistiche compatibili con le funzioni e destinazioni della presente zona. Sono escluse tutte le attività contrastanti con la destinazione residenziale e con il decoro architettonico ed ambientale proprio degli ambiti urbani. La destinazione commerciale prevista alla lettera c)_, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa per l'insediamento delle attività commerciali, è ammessa solamente per attività riferibili all'esercizio di vicinato e di media distribuzione.

9.2 INTERVENTI AMMESSI IN FORMA DIRETTA

Mediante progetto e/o conseguente richiesta diretta di titolo abilitativo per l'esecuzione delle opere, sono ammessi i seguenti interventi:

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia volta ad interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione edilizia finalizzata ad interventi di adeguamento igienico sanitario, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);

- f)_ ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso, per interventi volti al frazionamento delle unità immobiliari esistenti con limitate modifiche all'aspetto esteriore del fabbricato, attuata mediante interventi sulle strutture portanti verticali conseguenti alla sola apertura o chiusura di vani porta e finestra e sulle strutture portanti orizzontali al fine dell'inserimento di scale di collegamento interno alle unità immobiliari, evitando di interessare con tale operazione le orditure principali di legno (travi e capriate) e le strutture in muratura costituite da archi e volte.(L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

Gli interventi di cui ai punti d)_ , e)_ , f)_ , dovranno garantire l'integrità stilistico architettonica del fabbricato, preferibilmente interessando prospetti o porzioni di fabbricato non direttamente visibili da strade, piazze e spazi pubblici. La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra è demandata al competente Ufficio Comunale ed al Collegio Ambientale Comunale.

9.3 INTERVENTI AMMESSI CON LA REDAZIONE DI PIANO ATTUATIVO

- a)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

La totale demolizione e successiva ricostruzione è ammessa soltanto quando problematiche di carattere statico o di adeguamento alla normativa vigente non siano verificate con il mantenimento delle strutture originarie. A tal fine è necessario produrre, dettagliata perizia tecnica che analizzi sia l'aspetto statico sia quello storico architettonico, definendo le modalità d'attuazione dell'intervento.

9.4 NORME DI CARATTERE GENERALE E PUNTUALE

Tutti gli interventi effettuati su aree o edifici ricadenti all'interno della perimetrazione di zona "A" – Centro Storico, qualora interessino e modifichino l'aspetto estetico architettonico, i caratteri tipologici e stilistici esteriori del fabbricato o dell'area interessata, sono soggetti a preventivo parere del Collegio Ambientale Comunale.

Il frazionamento delle unità immobiliari esistenti è ammesso nel rispetto degli interventi sopra indicati.

Il recupero dei volumi sottotetto, o comunque compresi all'interno dell'ingombro planivolumetrico del fabbricato, nel rispetto degli interventi sopra indicati, non costituisce ampliamento volumetrico, in deroga a quanto previsto per il calcolo del volume dei fabbricati.

Interventi ed opere da realizzarsi sui manufatti esistenti ed eventuali riedificazioni o ricostruzioni potranno avvenire nel rispetto degli elementi architettonico-decorativi presenti sul fabbricato e di quelli esistenti nell'intorno interessato e nel centro storico in generale. Con gli interventi di ristrutturazione edilizia si dovrà porre attenzione alle orditure principali di legno (travi e capriate) ed alle strutture in muratura costituite da archi e volte, preservando e mantenendo le stesse quando possibile.

I paramenti esterni, da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento in muratura di pietra o mattoni a faccia vista, o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni presenti nell'area, nel rispetto di quanto già in opera sulla struttura esistente o sull'intorno edificato. La scelta del paramento esterno qualora trattasi di ricostruzione di strutture demolite o per le quali è ammessa la demolizione e successiva ricostruzione dovrà essere attuata nel rispetto di quanto esi-

stente sul fabbricato originario o in caso che l'intervento risulti migliorativo in confronto alla situazione precedente, di quanto in opera nell'intorno edificato.

L'apertura di nuove finestre o porte esterne, quando non costituisca evidente modifica ai caratteri distintivi e costruttivi della struttura interessata, è ammessa nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del fabbricato e della simmetria delle aperture esistenti. Per l'apertura di nuovi vani porta o finestra si dovrà procedere intervenendo prioritariamente sui prospetti non fronteggianti o visibili da vie e spazi pubblici.

La realizzazione di aperture sulla copertura dei fabbricati esistenti o oggetto di ristrutturazione, è ammessa solamente a servizio di vani con destinazione abitativa e deve essere limitata alla costruzione d'abbaini o lucernari, da integrarsi nella pendenza della falda del tetto. La dimensione massima ammessa per le aperture di cui sopra è pari a:

- a)_ per apertura verticale, larghezza di cm.50 e altezza di cm.60;
- b)_ per apertura orizzontale o inclinata, definita comunque nella falda di copertura, cm.70x75.

L'apertura di cui al punto b) è realizzabile anche in vani con destinazione non abitativa, quando costituisca unico accesso alla copertura del fabbricato.

Il numero massimo di aperture di tipo a), realizzabili sulla copertura afferente ad un unico fabbricato è pari a 2.

Il numero massimo di aperture di tipo b), realizzabili sulla copertura afferente ad un unico fabbricato è pari a 1.

Lucernari o simili, da realizzarsi in struttura di ferro e vetro o alluminio elettroverniciato, di dimensioni maggiori rispetto a quanto sopra indicato, sono ammessi solo in corrispondenza di vani scala o di spazi e chiostrine interne ai fabbricati, nel rispetto di un disegno organico e di un'adeguata proporzione con la copertura nella quale sono inseriti. E' vietato l'uso di vetri a specchio e la messa in opera di persiane esterne per la realizzazione di abbaini e lucernari.

Il manto di copertura se sostituito integralmente o se di nuova realizzazione a seguito d'interventi di ristrutturazione edilizia dovrà essere realizzato impiegando embrici e coppi di laterizio del tipo alla "toscana", uguali o simili a quelli presenti sulle coperture del centro storico.

L'installazione di pannelli solari o strutture per la produzione di energia alternativa (solare, eolica o altro), non è ammessa sia in sostituzione della copertura esistente sia in integrazione o soprastante alla copertura. L'installazione di tali strutture non è ammessa neanche in facciata o su porzioni di fabbricato visibili da strade, piazze e spazi pubblici, o quando la presenza sia elemento turbativo degli assetti paesaggistici o del tessuto edilizio esistente¹.

¹ Comma introdotto con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009.

E' vietata la realizzazione di coperture piane, terrazze scoperte o strutture similari. Modifiche della copertura esistente sono ammesse in attuazione di interventi di trasformazione di coperture piane in coperture inclinate con manto in laterizio o in occasione di interventi di ripristino delle condizioni originarie. Ridefinizioni delle falde di copertura sono ammesse in considerazione di una rilettura del tessuto edilizio esistente².

Le finiture esterne dei fabbricati quali: soglie, davanzali, stipiti, scalini, riquadrature ed elementi decorativi in genere, dovranno essere ripristinati o sostituiti, nel rispetto delle tecniche, dei materiali e della tipologia costruttiva originaria, utilizzando materiali simili qualora non siano più recuperabili o reperibili quelli esistenti o presenti nel fabbricato in origine.

Le mensole, i travi, i correnti costituenti gli aggetti delle coperture, dovranno in caso di sostituzione parziale risultare dello stesso tipo e materiale di quelli esistenti. Nel caso di sostituzione completa e qualora non siano più recuperabili o reperibili quelli esistenti o presenti nel fabbricato in origine, potranno essere sostituiti con essenze di legnami simili nei colori e forma a quelli presenti in origine.

Le persiane, in caso d'interventi che ne prevedano la sostituzione, sono ammesse del tipo alla "fiorentina", esclusivamente di legno. Non è consentita la messa in opera di persiane di plastica o di alluminio e la messa in opera di avvolgibili sia di legno sia di plastica e metallo, fatta salva la manutenzione ordinaria di quanto esistente.

I portoni le porte e le finestre, sia in caso d'interventi che ne prevedano la manutenzione o la sostituzione, dovranno essere di legno.

Gli ingressi ai negozi, alle strutture commerciali, ed alle strutture pubbliche quali musei, teatri, sale convegni, sale mostre e strutture similari, nonché le vetrine e le bacheche per l'esposizione delle merci, sono ammessi in struttura di vetro e legno, vetro ed acciaio, o materiali analoghi, verniciati o elettroverniciati.

La coloritura degli infissi di legno dovrà essere eseguita nei colori:

- legno naturale trattato con olio di lino cotto con venatura a vista;
- verde cipresso o marrone, se trattasi di persiane dipinte a corpo.

La coloritura degli infissi di acciaio o materiali simili dovrà essere eseguite nei colori:

- grigio e tonalità;
- marrone e tonalità;
- verde e tonalità.

Il paramento esterno delle facciate, se costituito da intonaco messo in opera su originarie murature a "faccia vista", potrà essere rimosso, ripristinando lo stato originario della facciata. Nelle porzioni

² Comma introdotto con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009.

in cui sia opportuno lasciare l'intonaco esistente, lo stesso dovrà essere del tipo tradizionale, grezzo o semiliscio;

Le coloriture esterne delle facciate nelle parti intonacate, dovranno essere eseguite con colori tradizionali presenti nel centro storico.

I colori dei paramenti esterni intonacati e degli infissi esterni, nel rispetto di quanto sopra precisato, dovranno essere dettagliatamente documentati e concordati con il competente ufficio comunale.

I canali di gronda e i discendenti dovranno essere di rame.

L'installazione di parabole e strutture similari per la ricezione di segnali audiovisivi dovrà essere effettuata mettendo in opera strutture che si integrano e mimetizzano con le colorazioni delle superfici sulle quali sono installate. Le presenti strutture quando possibile dovranno essere posizionate nelle aree di pertinenza, debitamente schermate dalla visione di strade, piazze e spazi pubblici e qualora installate sopra la copertura si dovrà evitare di superare il limite costituito dal colmo della copertura. Non è ammessa l'installazione in facciata o su porzioni di fabbricato visibili da strade, piazze e spazi pubblici. Il posizionamento e la colorazione dovranno essere concordati preventivamente con l'Ufficio Comunale competente. L'impianto dovrà essere previsto limitando il diametro della parabola allo stretto necessario alla regolare ricezione, adottando preferibilmente soluzioni condominiali centralizzate.

Le strutture e gli impianti tecnologici a servizio di fabbricati o di singoli alloggi, non possono essere installati in facciata o su porzioni di fabbricato visibili da strade, piazze e spazi pubblici. Gli stessi, debitamente schermati, dovranno integrarsi con la struttura del manufatto a cui sono a servizio. Il posizionamento dovrà essere concordato preventivamente con l'Ufficio Comunale competente.

Le indicazioni della competente Soprintendenza sia relativamente al vincolo paesaggistico, sia al vincolo sugli edifici ed aree notificate, per gli edifici compresi nelle zone "A" o esterni ad essa, costituiscono orientamenti tipologici e costruttivi a cui fare riferimento.

I progetti ed i piani attuativi sono subordinati all'osservanza di quanto indicato nelle presenti norme sia per ciò che concerne la densità edilizia, la volumetria, il rapporto di copertura, le altezze dell'edificio e la distanza minima fra edifici, sia per ciò che concerne le soluzioni estetiche ambientali.

Alle norme di carattere generale e puntuale di cui sopra, sono ammesse deroghe per gli edifici presenti in zona "A" la cui data di edificazione è posteriore al 1960. Per tali edifici la deroga si riferisce ai materiali utilizzati per le opere di finitura esterna, per gli infissi esterni e per eventuali strutture esistenti nel fabbricato, che sono in contrasto con quanto definito nelle presenti norme, per le quali è ammesso il mantenimento e la sostituzione con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano parti consistenti del paramento esterno e delle strutture in contrasto con la presente normativa è prescritto che la nuova struttura sia in sintonia con quanto definito per la zona "A".

Soluzioni di carattere tipologico costruttivo e di utilizzo di materiali e strutture diverse da quanto indicato per la presente zona “A”, definite in modo esaustivo in progettazioni esecutive, simulazioni visive, rendering e restituzioni fotorealistiche, sono ammesse, previo parere del competente Collegio Ambientale Comunale, in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici territorialmente competente, quando l’immobile o l’area risulti vincolata.

ART.10_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “B” COMPLETAMENTO

Corrispondono alle zone omogenee di tipo B di cui al D.M. 1444/1968 e comprendono le aree totalmente o parzialmente edificate diverse dalle “zone A”, ove la superficie coperta dagli edifici supera il 12,5% della superficie fondiaria della zona stessa. Le zone B, in considerazione della diversità edificatoria temporale e tipologica, della localizzazione e della densità abitativa sono suddivise in 3 sottozone.

10.1 NORME E PARAMETRI EDIFICATORI VALIDI IN TUTTE LE ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “B”

Nelle sottozone territoriali omogenee di tipo “B”, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovranno rispettare gli allineamenti stradali presenti o quanto indicato nelle tavole grafiche di piano o nelle norme inerenti l’edificazione.

Nel caso d’interventi di demolizione totale e ricostruzione, fermo restando quanto sopra prescritto, si dovranno rispettare i parametri urbanistici di zona, con la deroga per il rapporto di copertura, l’altezza massima e l’indice di fabbricabilità, che potranno essere uguali a quanto esistente.

Gli edifici esistenti, ancorché non notificati o vincolati ai sensi della normativa vigente di natura paesaggistica o storico monumentale, qualora presentino caratteristiche tipologico formali, estetiche o planovolumetriche tali da rivestire particolare importanza o interesse architettonico ambientale degno di tutela, sono equiparati agli edifici presenti in zona “A”. Per gli stessi valgono le norme e i criteri definiti per l’ambito territoriale di tipo – “A” centro storico³.

Il lotto di riferimento per il calcolo dell’indice di fabbricabilità è rappresentato dalla porzione di terreno costituente la pertinenza catastale del fabbricato, nel caso d’interventi sul patrimonio edilizio esistente e nel caso di nuove costruzioni, dal lotto indicato nella cartografia di Regolamento Urbanistico.

Al fine di adeguamenti igienico sanitari, di rispetto degli standard dei singoli locali stabiliti dal D.M. 1444/1968 e per ampliamento delle unità abitative esistenti, sono ammessi incrementi volumetrici, secondo quanto di seguito riportato:

³ Comma introdotto con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009.

- a)_ incrementi fino al 20% della volumetria esistente e fino al raggiungimento massimo di mq.130 di superficie utile per ogni singolo alloggio;
- b)_ incrementi fino al raggiungimento della superficie utile minima di mq.75,00 per tutti gli alloggi, la cui superficie utile risulti inferiore a mq.75,00 anche in seguito dell'incremento del 20% sopra indicato.

Gli ampliamenti di cui sopra, possono essere realizzati in deroga al rapporto di copertura ed all'indice di fabbricabilità previsti per la sottozona d'appartenenza, nel rispetto dell'altezza massima esistente, qualora la stessa sia superiore a quella prevista per la sottozona d'appartenenza. Tali ampliamenti non sono ammessi in caso di:

- interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica relativi a totale o parziale demolizione delle strutture esistenti e successiva ricostruzione;
- interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.

Non sono ammessi ampliamenti delle strutture esistenti regolarmente autorizzate, ma con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, alla data d'adozione del Piano Strutturale (19 settembre 2003) e per quelle con destinazione residenziale ottenuta dopo il termine temporale sopra indicato.

L'ampliamento di una o più unità immobiliari con destinazione residenziale dovrà essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche stilistico architettoniche presenti nel fabbricato al fine di garantire l'uniformità e l'organicità dell'intervento progettato. L'utilizzo dei materiali e delle finiture dovrà garantire il livello qualitativo esistente e l'inserimento armonico della nuova struttura progettata sia nel fabbricato esistente sia nell'intorno edificato.

A servizio e pertinenziale alle unità immobiliari e ai fabbricati esistenti, sprovvisti di garage, è ammessa la costruzione, anche in ampliamento, di un locale-garage nella misura massima di mc. 60,00 per ogni unità abitativa. Tale costruzione potrà avvenire in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura, nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste. Tale disposizione non si applica per interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici.

10.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO "B"

Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone di tipo B:

- a)_ residenziale;
- b)_ artigianale;
- c)_ commerciale;
- d)_ turistico-ricettive;
- e)_ direzionali;
- f)_ pubbliche o di interesse pubblico.

La destinazione artigianale prevista alla lettera b)_, è riferita ad attività di servizio o ad attività artistiche compatibili con le funzioni e destinazioni della presente zona. Sono escluse tutte le attività contrastanti con la destinazione residenziale e con il decoro architettonico ed ambientale proprio degli ambiti urbani. La destinazione commerciale prevista alla lettera c)_, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa per l'insediamento delle attività commerciali, è ammessa solamente per attività riferibili all'esercizio di vicinato e di media distribuzione.

10.3 INTERVENTI AMMESSI NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO "B"

Gli interventi ammessi nelle sottozone di tipo B:

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione.

Relativamente alla lettera f)_ la nuova edificazione per la realizzazione di nuove residenze è ammessa solamente nelle aree indicate dal R.U..

ART.11_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – "B" SOTTOZONA "B1" COMPLETAMENTO

Comprende le porzioni edificate parzialmente o totalmente, prive di quell'unità storico-organica che caratterizza le sottozone "A". Nella sottozona "B1" sono compresi gli isolati urbani privi di carattere storico-artistico-ambientale, totalmente o parzialmente edificati con le maggiori densità edilizie (If. da 2,50 a 5,00 mc./mq).

11.1 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Nei casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con demolizione (parziale o totale) e ricostruzione di fabbricati esistenti, valgono le prescrizioni di seguito riportate:

- a)_ indice di fabbricabilità fondiaria – If (max), per i fabbricati con indice di densità fondiaria inferiore a 3,00 mc./mq. sono ammessi incrementi volumetrici sino al raggiungimento di tale indice anche con la realizzazione di corpi di fabbrica staccati da quello principale, ad esclusiva destinazione di locali accessori alla residenza.
- b)_ indice di fabbricabilità fondiaria – If (max), per i fabbricati con indice di densità fondiaria superiore a 3,00 mc./mq. non sono ammessi incrementi volumetrici e gli interventi di demolizione totale e ricostruzione non possono superare l'indice fondiario esistente.

- c)_ rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 50%, oppure \leq a quanto esistente se superiore al 50%;
- d)_ altezza – H (max) \leq a m. 10,50, oppure \leq a quanto esistente se superiore a m.10,50;
- e)_ distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00, oppure \leq a quanto esistente;
- f)_ distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00, oppure \leq a quanto esistente;

11.2 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

Nuove costruzioni sono ammesse nei lotti individuati nella cartografia di Regolamento Urbanistico, nel rispetto di quanto di seguito indicato, riferito al lotto edificabile:

- a)_ indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 2,50 mc./mq..
- b)_ rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 40%.
- c)_ altezza – H (max) \leq a m. 10,50.
- d)_ distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.
- e)_ distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.

ART.12_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “B” SOTTOZONA “B2” COMPLETAMENTO

Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, nelle quali insistono strutture abitative con densità edilizie modeste (If da 2,00 a 3,00 mc./mq).

12.1 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Nei casi di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione (parziale o totale) e ricostruzione di fabbricati esistenti, valgono le prescrizioni di seguito riportate:

- a)_ indice di fabbricabilità fondiaria – If (max), per i fabbricati con indice di densità fondiaria inferiore a 2,00 mc./mq. sono ammessi incrementi volumetrici sino al raggiungimento di tale indice anche con la realizzazione di corpi di fabbrica staccati da quello principale, ad esclusiva destinazione di locali accessori alla residenza.
- b)_ indice di fabbricabilità fondiaria – If (max), per i fabbricati con indice di densità fondiaria superiore a 2,00 mc./mq. non sono ammessi incrementi volumetrici e gli interventi di demolizione totale e ricostruzione non possono superare l'indice fondiario esistente.
- c)_ rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 40%, oppure \leq a quanto esistente se superiore al 40%;
- d)_ altezza – H (max) \leq a m. 9,50, oppure \leq a quanto esistente se superiore a m.9,50;
- e)_ distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00, oppure \leq a quanto esistente;
- f)_ distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00, oppure \leq a quanto esistente;

12.2 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Nuove costruzioni sono ammesse nei lotti individuati nella cartografia di Regolamento Urbanistico, nel rispetto di quanto di seguito indicato, riferito al lotto edificabile:

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,50 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 30%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 9,50.
- d)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.
- e)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.

ART.13_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “B” SOTTOZONA “B3” COMPLETAMENTO

Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, nelle quali insistono strutture abitative con bassa densità edilizia.

13.1 INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI ESISTENTI

Nei casi di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione (parziale o totale) e ricostruzione di fabbricati esistenti, valgono le prescrizioni di seguito riportate:

- a)_ indice di fabbricabilità fondiaria – If (max), per i fabbricati con indice di densità fondiaria inferiore a 1,50 mc./mq. sono ammessi incrementi volumetrici sino al raggiungimento di tale indice anche con la realizzazione di corpi di fabbrica staccati da quello principale, ad esclusiva destinazione di locali accessori alla residenza.
- b)_ indice di fabbricabilità fondiaria – If (max), per i fabbricati con indice di densità fondiaria superiore a 1,50 mc./mq. non sono ammessi incrementi volumetrici e gli interventi di demolizione totale e ricostruzione non possono superare l'indice fondiario esistente.
- c)_ rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 35%, oppure \leq a quanto esistente se superiore al 35%;
- d)_ altezza – H (max) \leq a m. 7,50, oppure \leq a quanto esistente se superiore a m.7,50;
- e)_ distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00, oppure \leq a quanto esistente;
- f)_ distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00, oppure \leq a quanto esistente;

13.2 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Nuove costruzioni sono ammesse nei lotti individuati nella cartografia di Regolamento Urbanistico, nel rispetto di quanto indicato di seguito, riferito al lotto edificabile:

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,00 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 25%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 7,50.
- d)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.
- e)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.

ART.14_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “C” ESPANSIONE

Corrispondono alle zone omogenee di tipo “C” di cui al D.M. 1444/1968. Comprendono le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti residenziali; attualmente inedificate o edificate con limiti di superficie e densità inferiori, rispettivamente, al 12,5% ed a 1,5 mc./mq. territoriali. Nelle zone “C” l’edificazione è subordinata all’approvazione di piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. In considerazione delle diversità ambientali, morfologiche, urbanistiche e tipologiche, sono previste 4 sottozone di tipo “C”.

14.1 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO “C”

- a)_ residenziale;
- b)_ artigianale;
- c)_ commerciale;
- d)_ turistico-ricettive;
- e)_ direzionali;
- f)_ pubbliche o di interesse pubblico.

La destinazione artigianale prevista alla lettera b)_, è riferita ad attività di servizio o ad attività artistiche compatibili con le funzioni e destinazioni della presente zona. Sono escluse tutte le attività contrastanti con la destinazione residenziale e con il decoro architettonico ed ambientale proprio degli ambiti urbani. La destinazione commerciale prevista alla lettera c)_, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa per l’insediamento delle attività commerciali, è ammessa solamente per attività riferibili all’esercizio di vicinato e di media distribuzione.

14.2 INTERVENTI AMMESSI NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO “C”

Nella sottozona di tipo “C”, nelle aree edificabili, indicate nelle tavole grafiche del P.R.G.C., l’edificazione è subordinata alla predisposizione di Strumento Urbanistico Attuativo d’iniziativa pubblica o privata, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente,.

14.3 ZONE “C” - LIMITI INDEROGABILI TRA SPAZI DESTINATI A INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI

Il calcolo degli abitanti equivalenti relativamente alle residenze ammesse in ogni area di nuova espansione nel rispetto di quanto definito nel Piano Strutturale corrisponde a 4 abitanti per ogni residenza, indipendentemente dall’entità volumetrica della stessa. Tale calcolo va comunque verificato con le indicazioni di seguito riportate e qualora le stesse definiscano un numero maggiore di abitanti equivalenti, questo deve essere preso in considerazione ai fini della computazione della dotazione di spazi pubblici da corrispondere ad ogni abitante insediato o insediabile.

Il calcolo degli spazi minimi pubblici nelle sottozone di cui al presente articolo, deve essere computato considerato che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono:

- a)_ 25 mq. di superficie lorda abitabile, pari a 80 mc. vuoto per pieno, per le destinazioni residenziali;
- b)_ 30 mq. di superficie lorda abitabile pari a 100 mc. vuoto per pieno per le destinazioni non specificatamente residenziali, ma strettamente connesse con le residenze;

In riferimento a quanto sopra indicato ed a quanto contenuto nel piano strutturale ad ogni abitante insediato o da insediare deve corrispondere la seguente dotazione di spazi pubblici:

- a)_ mq.4,50 per abitante insediato o da insediare per aree da destinare all'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b)_ mq. 2,00 per abitante insediato o da insediare per aree da destinare ad attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative, per pubblici servizi;
- c)_ mq.9,00 per abitante insediato o da insediare per aree da destinare a: spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili, con esclusione delle fasce verdi lungo le strade;
- d)_ mq.2,50 per abitante insediato o da insediare per aree da destinare a parcheggi, in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dalla legge 765/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione di cui al punto d) sopra riportato è maggiorata a mq. 5,00 per le zone omogenee individuate al presente articolo e comprese nelle aree di Piano Strutturale indicate come Utoe M.G. di Massa Marittima e Ghirlanda, Sub Utoe M.G.1, M.G.2, M.G.3, M.G.4, e Utoe V di Valpiana Sub Utoe V1.

Dal computo della dotazione di spazi pubblici sono escluse le aree destinate alle sedi viarie

Nel caso uno o più edifici fronteggianti siano d'altezza superiore a m.10,00, la distanza minima fra gli edifici dovrà risultare maggiore o uguale all'altezza dell'edificio più alto.

Qualora fra i fabbricati che si fronteggiano, siano interposte strade destinate al traffico veicolare – escluse le strade a fondo cieco – la distanza minima fra i fabbricati deve essere maggiore o uguale alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00;
- m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra i m 7,00 ed i m 15,00 ;
- m10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 D.M. 1444/1968.

ART.15_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “C” SOTTOZONA”C1” ESPANSIONE

Sottozona destinata alle nuove strutture abitative previste per lo sviluppo dei centri abitati in relazione al fabbisogno edilizio comunale e da attuarsi con densità fondiaria pari a 2,50 mc./mq..

15.1 PARAMETRI URBANISTICI

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 2,50 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 30%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 15,00.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.16_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “C” SOTTOZONA “C2” ESPANSIONE

Sottozona destinata alle nuove strutture abitative previste per lo sviluppo dei centri abitati in relazione al fabbisogno edilizio comunale e da attuarsi con densità fondiaria pari a 1,50 mc./mq..

16.1 PARAMETRI URBANISTICI

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,50 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 30%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 12,00.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.17_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “C” SOTTOZONA”C3” ESPANSIONE

Sottozona destinata alle nuove strutture abitative previste per lo sviluppo dei centri abitati in relazione al fabbisogno edilizio comunale e da attuarsi con densità fondiaria pari a 1,00 mc./mq..

17.1 PARAMETRI URBANISTICI

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,00 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 30%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 9,00.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.18_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “C” SOTTOZONA “C4” ESPANSIONE

Sottozona destinata alle nuove strutture abitative previste per lo sviluppo dei centri abitati in relazione al fabbisogno edilizio comunale e da attuarsi con densità fondiaria pari a 0,80 mc./mq..

18.1 PARAMETRI URBANISTICI

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 0,80 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 30%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 6,50.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.19_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “D”

Comprendono le parti del territorio comunale destinato ad insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico. In considerazione delle diversità ambientali, morfologiche, urbanistiche e tipologiche, sono previste 4 sottozone di tipo “D”.

ART.20_ NORME E PARAMETRI EDIFICATORI VALIDI IN TUTTE LE ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “D”

Nelle zone di tipo “D” l’edificazione prevista nelle esistenti sottozone è subordinata al rispetto dei parametri sotto indicati.

20.1 ZONE “D1” - LIMITI INDEROGABILI TRA SPAZI DESTINATI A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI

Gli spazi minimi pubblici, nelle sottozone D1, destinati alle attività collettive a verde pubblico o a parcheggi nel rispetto di quanto stabilito all’art.5 del D.M. 1444/1968 non dovrà risultare inferiore al 10% dell’intera superficie destinata per gli insediamenti produttivi. Dal computo della superficie sopra indicata sono escluse le sedi viarie.

La superficie minima di cui al comma precedente per nuovi insediamenti di carattere commerciale o direzionale deve essere pari a mq.80,00 (di cui mq.40,00 destinati a parcheggio) per ogni 100,00 mq. di superficie lorda destinata all’attività commerciale o direzionale. Dal computo della superficie sopra indicata sono escluse le sedi viarie.

20.2 ZONE “D2”, “D3”, “D4” - LIMITI INDEROGABILI TRA SPAZI DESTINATI A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI

Gli interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, nelle zone D2, D3, D4, dovranno garantire l’area minima pubblica, destinata alle attività collettive a verde pubblico o a parcheggi nel rispetto di quanto stabilito all’art.5 del D.M. 1444/1968 nella misura minima non inferiore a mq.80,00 (di cui mq.40,00 destinati a parcheggio) per ogni 100,00 mq. di superficie lorda destinata all’attività commerciale o direzionale. Dal computo della superficie sopra indicata sono escluse le sedi viarie.

I parcheggi pertinenti per le strutture turistico ricettive, dovranno in oltre rispettare quanto indicato nel Piano Strutturale all’art.47 “Tabelle riepilogative e standard urbanistici edificato esistente e di previsione”, relativamente alla quota minima di mq. 0,80 per ogni posto letto realizzato e/o esistente, ipotizzando mc.100 per ogni posto letto lo standard è pari a 0,80 mq./100 mc..

ART.21_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “D” SOTTOZONA “D1”

Aree destinate alla realizzazione, completamento ed adeguamento di strutture produttive di carattere:

- a)_ industriale-artigianale;

- b)_ commerciale;
- c)_ direzionale;
- d)_ strutture ad esse assimilabili.

21.1 DESTINAZIONI D'USO SOTTOZONA "D1"

- a)_ residenziale;
- b)_ artigianale;
- c)_ industriale;
- d)_ commerciale;
- e)_ direzionali;
- f)_ pubbliche o di interesse pubblico;

La destinazione commerciale prevista alla lettera d)_, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa per l'insediamento delle attività commerciali, è ammessa solamente per attività riferibili all'esercizio di vicinato, media distribuzione e grandi strutture di vendita.

La destinazione residenziale, di cui al punto a)_, è da intendersi solamente per abitazioni o alloggi pertinenziali ad uso del gestore, del custode o del proprietario.

La volumetria massima ammessa per alloggio pertinenziale è di 350 mc. da considerarsi per ogni singola unità abitativa accessoria alla struttura destinata alla produzione.

La superficie dell'abitazione del gestore, del custode o del proprietario non potrà essere superiore alla superficie dei locali e delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività.

Non è ammessa la sola realizzazione della volumetria accessoria residenziale, destinata ad uso d'abitazione del gestore, del custode o del proprietario.

Il numero totale massimo delle abitazioni pertinenziali stabilite per ogni area del tipo "D1", è quella indicata nel Piano Strutturale ed è pari a:

- n.53 abitazioni pertinenziali nella sub U.t.o.e. I.V. Zona industriale località Valpiana
- n.100 abitazioni pertinenziali nella sub U.t.o.e. I.M. Zona industriale località Magrone.

Gli alloggi pertinenziali non edificati sui lotti artigianali-industriali, sui quali sono insediate una o più attività produttive, costituiscono la disponibilità edificatoria d'alloggi pertinenziali disponibile nella relativa sub U.t.o.e.. I lotti non edificati mantengono garantita la possibilità di realizzazione dell'alloggio pertinenziale che non va quindi a costituire la disponibilità edificatoria anzidetta.

Il numero massimo d'alloggi pertinenziali, edificabili su ogni singolo lotto o su più lotti accorpati, afferenti ad un unico o più assegnatari, sul quale insistono una o più attività produttive, è pari a due.

L'edificazione del secondo alloggio pertinenziale su di uno stesso lotto artigianale è conseguente alla disponibilità edificatoria di alloggi pertinenziali definita come sopra detto. L'elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

21.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA "D1"

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);

- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione.

Gli interventi di cui alle lettere a)_ , b)_ , c)_ ,d)_ , sono attuabili in forma diretta.

Gli interventi di cui alla lettera e)_ , sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui alla lettera f)_ , sono subordinati alla predisposizione di Strumento Urbanistico Attuativo, di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'edificazione dei lotti ineditati o parzialmente edificati, compresi in aree industriali artigianali esistenti, già definite con piano attuativo o con lotto individuato ed esistente prima dell'adozione del R.U., è attuabile in forma diretta.

21.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “D1”

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 3,00 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 50%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 10,00.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.22_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “D” SOTTOZONA “D2”

Aree destinate alla realizzazione, completamento ed adeguamento d'attrezzature e strutture riferibili a:

- a)_ albergo;
- b)_ motel;
- c)_ pensioni;
- d)_ villaggio-albergo;
- e)_ residenze turistico alberghiere RTA;
- f)_ dipendenze;
- g)_ attrezzature per la ristorazione e la ricreazione;
- h)_ strutture ad esse assimilabili.

22.1 DESTINAZIONI D'USO SOTTOZONA “D2”

- a)_ turistico- ricettive;
- b)_ commerciale;
- c)_ artigianale di servizio alla persona;
- d)_ direzionali;
- e)_ pubbliche o di interesse pubblico;

La destinazione commerciale prevista alla lettera b)_ , quella artigianale di servizio alla persona, lettera c)_ e quella direzionale prevista alla lettera d)_ , nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia per le attività sopra richiamate, è ammessa solamente per strutture di servizio o pertinenti alla struttura turistico ricettiva prevista.

22.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA “D2”

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;

- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione.

Gli interventi di cui alle lettere a)_, b)_, c)_d)_, sono attuabili in forma diretta.

Gli interventi di cui alla lettera e)_, sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui alla lettera f)_, sono subordinati alla predisposizione di Strumento Urbanistico Attuativo, di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto della normativa vigente in materia.

22.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “D2”

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 0,50 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 30%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 12,00.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.23_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “D” SOTTOZONA “D3”

Aree destinate alla realizzazione, completamento ed adeguamento d’attrezzature e strutture riferibili a:

- a)_ case per ferie;
- b)_ case appartamento vacanza CAV;
- c)_ ostelli;
- d)_ residence;
- e)_ attrezzature per la ristorazione e la ricreazione;
- f)_ strutture ad esse assimilabili.

23.1 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE SOTTOZONA “D3”

- a)_ turistico- ricettive;
- b)_ commerciale;
- c)_ artigianale di servizio alla persona;
- d)_ direzionali;
- e)_ pubbliche o di interesse pubblico;

La destinazione commerciale prevista alla lettera b)_, quella artigianale di servizio alla persona, lettera c)_ e quella direzionale prevista alla lettera d)_, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia per le attività sopra richiamate, è ammessa solamente per strutture di servizio o pertinenziali alla struttura turistico ricettiva prevista.

23.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA “D3”

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);

f)_ nuova edificazione

Gli interventi di cui alle lettere a)_ , b)_ , c)_ ,d)_ , sono attuabili in forma diretta.

Gli interventi di cui alla lettera e)_ , sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui alla lettera f)_ , sono subordinati alla predisposizione di Strumento Urbanistico Attuativo, di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto della normativa vigente in materia.

23.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “D3”

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 0,30 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 30%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 9,00.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.24_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “D” SOTTOZONA “D4”

Aree destinate alla realizzazione, completamento ed adeguamento d’attrezzature e strutture riferibili a:

- a)_ villaggi turistici;
- b)_ campeggi;
- c)_ aree di sosta;
- d)_ parchi vacanza;
- e)_ attrezzature per la ristorazione e la ricreazione;
- f)_ strutture ad esse assimilabili.

24.1 DESTINAZIONI D’USO SOTTOZONA “D4”

- a)_ turistico- ricettive;
- b)_ commerciale;
- c)_ artigianale di servizio alla persona;
- d)_ direzionali;
- e)_ pubbliche o di interesse pubblico;

La destinazione commerciale prevista alla lettera b)_ , quella artigianale di servizio alla persona, lettera c)_ e quella direzionale prevista alla lettera d)_ , nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia per le attività sopra richiamate, è ammessa solamente per strutture di servizio o pertinenziali alla struttura turistico ricettiva prevista.

24.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA “D4”

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione

Gli interventi di cui alle lettere a)_ , b)_ , c)_ ,d)_ , sono attuabili in forma diretta.

Gli interventi di cui alla lettera e)_, sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui alla lettera f)_, sono subordinati alla predisposizione di Strumento Urbanistico Attuativo, di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto della normativa vigente in materia.

24.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “D4”

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – $If (max) \leq a 0,20 \text{ mc./mq.}$.
- b)_ Rapporto di copertura – $Rc (max) \leq a 15\%$.
- c)_ Altezza – $H (max) \leq a m. 4,50$.
- d)_ Distanza dai confini – $Dc (minima) \geq a m. 5,00$.
- e)_ Distanze fra edifici – $De (minima) \geq a m. 10,00$.

ART.25_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – E

Aree e porzioni di territorio costituenti gli ambiti esterni al perimetro urbanizzato esistente o di previsione, nelle quali sono in atto attività agricole-silvo-pastorali e agricole-forestali, o sono ancora presenti elementi tipici e sistemazioni caratteristiche del territorio rurale. In considerazione della tipicità, della produttività, della localizzazione e delle caratteristiche morfologico paesaggistiche, nel territorio comunale sono state identificate le seguenti suddivisioni:

- Aree a esclusiva funzione agricola;
- Aree a prevalente funzione agricola;
- Aree di frangia urbana ad economia agricola debole;
- Aree marginali ad economia agricola debole.

Relativamente alla precedente suddivisione, al fine di definire le azioni e gli interventi attuabili in ciascuna area, nel rispetto della normativa vigente, sono definite le seguenti sottozone:

- E1 - Aree a esclusiva funzione agricola;
- E2 - Aree a prevalente funzione agricola;
- E3 - Aree di frangia urbana ad economia agricola debole;
- E4 - Aree marginali ad economia agricola debole;

Nel titolo relativo al territorio rurale, sono strutturati gli articoli per ognuna delle aree agricole individuate, nei quali sono indicati gli interventi e le azioni ammesse, volte alla salvaguardia, al mantenimento, all'adeguamento, al potenziamento e alla rivalutazione degli assetti agricoli esistenti.

ART.26_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “F”

Aree e porzioni di territorio comunale destinato ad attrezzature e servizi di quartiere e di interesse comunale o sovracomunale di carattere commerciale amministrativo, culturale, sociale, sanitario, ricreativo, sportivo, naturalistico e paesaggistico. In considerazione delle diversità ambientali, morfologiche, urbanistiche e tipologiche, sono previste 5 sottozone di tipo “F”.

ART.27_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “F” SOTTOZONA “F1”

Aree destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature di interesse comunale e sovracomunale riferibili a:

- a)_ strutture di carattere amministrativo, culturale, sociale, direzionale;
- b)_ strutture di carattere ricreativo, fiere e feste;
- c)_ strutture di carattere religioso, cimiteriale;
- d)_ strutture di carattere sanitario di base, ambulatori;
- e)_ strutture di servizio, distributori carburante, lavaggi auto, mattatoio comunale;
- f)_ strutture e servizi destinati a impianti delle reti di distribuzione e smaltimento;
- g)_ strutture e servizi commerciali limitatamente alla distribuzione al dettaglio;
- h)_ strutture assimilabili.

27.1 DESTINAZIONI D'USO SOTTOZONA “F1”

- a)_ residenziale;
- b)_ commerciale;
- c)_ direzionali;
- d)_ pubbliche o di interesse pubblico.

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere a)_,c)_, sono ammesse limitatamente per attività e pertinenze a servizio delle strutture realizzabili o realizzate nella presente sottozona.

La destinazione d'uso di cui alla lettera b)_, è consentita solamente in attuazione di progetti di nuova edificazione, non sono ammesse destinazioni commerciali in interventi di recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente e/o cambi di destinazione dalla destinazione esistente a destinazioni di carattere commerciale. Da quanto sopra indicato sono fatte salve le strutture commerciali realizzate o definite come pertinenze a servizio delle strutture realizzabili o esistenti nella presente sottozona.

27.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA “F1”

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione.

Gli interventi di cui alla lettera a)_,b)_,c)_,d)_,f)_, sono attuabili in forma diretta mediante la predisposizione di progetto e richiesta di titolo abilitativo nel rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di cui alla lettera e)_, sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

27.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “F1”

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,50 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 50%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 6,50.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

Per impianti e strutture particolari è ammessa la deroga all'altezza massima prevista, mediante la redazione di progetto esecutivo costituente Piano Attuativo da approvarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

ART.28_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “F” SOTTOZONA “F2”

Aree destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature d'interesse comunale e sovracomunale, riferibili a:

- a)_ strutture educative e sociali come asili nido, scuole materne, centri educativi;
- b)_ strutture scolastiche per le scuole elementari e media inferiore;
- c)_ strutture scolastiche per le scuole medie superiori e di carattere universitario;
- d)_ attrezzature ospedaliere di zona;
- e)_ strutture assimilabili;

28.1 DESTINAZIONI D'USO SOTTOZONA "F2"

- a)_ residenziale;
- b)_ commerciale;
- c)_ direzionali;
- d)_ pubbliche o di interesse pubblico;

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere a)_,b)_,c)_, sono ammesse limitatamente per attività e pertinenze a servizio delle strutture realizzabili nella presente sottozona.

28.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA "F2"

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione

Gli interventi di cui alla lettera a)_,b)_,c)_,d)_,f)_, sono attuabili in forma diretta mediante la predisposizione di progetto e richiesta di titolo abilitativo nel rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di cui alla lettera e)_, sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

28.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA "F2"

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 2,00 mc./mq..
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 30%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 10,50.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.29_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – "F" SOTTOZONA "F3"

Aree destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature di quartiere, d'interesse comunale e sovra-comunale, riferibili a:

- a)_ strutture e attrezzature carcerarie a carattere mandamentale;
- b)_ uffici giudiziari
- c)_ caserme;
- d)_ strutture assimilabili;

29.1 DESTINAZIONI D'USO SOTTOZONA "F3"

- a)_ residenziale;
- b)_ commerciale;
- c)_ direzionali;
- d)_ pubbliche o di interesse pubblico;

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere a)_,b)_,c)_, sono ammesse limitatamente per attività e pertinenze a servizio delle strutture realizzabili nella presente sottozona.

29.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA "F3"

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;

- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione.

Gli interventi di cui alla lettera a)_b)_c)_d)_f)_, sono attuabili in forma diretta mediante la predisposizione di progetto e richiesta di titolo abilitativo nel rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di cui alla lettera e)_, sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

29.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “F3”

- a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 2,00 mc./mq.;
- b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 50%.
- c)_ Altezza – H (max) \leq a m. 10,50.
- d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- e)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.30_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “F” SOTTOZONA “F4”

Aree destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature d’interesse comunale e sovracomunale, riferibili a:

- a)_ impianti ed attrezzature per lo sport e strutture assimilabili;
- b)_ strutture destinate all’ospitalità e alloggio di atleti e personale al seguito;
- c)_ strutture commerciali a servizio delle strutture e degli impianti sportivi.

30.1 DESTINAZIONI D’USO SOTTOZONA “F4”

- a)_ residenziale;
- b)_ commerciale;
- c)_ direzionali;
- d)_ pubbliche o di interesse pubblico.

Le destinazioni d’uso di cui alle lettere a)_b)_c)_, sono ammesse limitatamente per attività e pertinenze a servizio delle strutture realizzabili nella presente sottozona.

30.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA “F4”

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione.

Gli interventi di cui alla lettera a)_b)_c)_d)_f)_, sono attuabili in forma diretta mediante la predisposizione di progetto e richiesta di titolo abilitativo nel rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di cui alla lettera e)_, sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

30.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “F4”

- a)_ Rapporto di copertura – Rc (max) \leq a 35%.
- b)_ Altezza – H (max) \leq a m. 13,50.
- c)_ Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- d)_ Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

ART.31_ ZONE TERRITORIALI DI TIPO – “F” SOTTOZONA “F5”

Aree e porzioni di territorio destinati alla realizzazione di servizi ed attrezzature di quartiere, d’interesse comunale e sovracomunale, riferibili a:

- a)_ orti urbani;
- b)_ parchi naturali e parchi attrezzati extraurbani;
- c)_ parchi archeologici ed archeologico-industriali;
- d)_ piani e programmi di restauro ambientale;
- e)_ piani e programmi di risanamento e riqualificazione funzionale di aree degradate.

Gli interventi di cui sopra sono attuabili mediante la definizione di Strumento Urbanistico Attuativo nel rispetto della normativa vigente, sia di iniziativa pubblica sia privata.

31.1 DESTINAZIONI D’USO SOTTOZONA “F5”

Da definirsi con piano attuativo nel rispetto di quanto indicato:

- a)_ residenziale;
- b)_ commerciale;
- c)_ direzionale;
- d)_ pubbliche o di interesse pubblico;
- e)_ agricola e funzioni connesse.

Le destinazioni d’uso di cui alle lettere a)_,b)_,c)_, sono ammesse limitatamente per attività e pertinenze a servizio delle strutture realizzabili nella presente sottozona.

31.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA “F5”

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione.

Gli interventi di cui alla lettera a)_,b)_,c)_,d)_, sono attuabili in forma diretta mediante la predisposizione di progetto e richiesta di titolo abilitativo nel rispetto della normativa vigente.

Gli interventi di cui alle lettere e)_, f)_, sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

31.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “F5”

Gli interventi e le norme urbanistico costruttive sono da definirsi con Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate:

- sono ammesse nuove costruzioni relativamente alla realizzazione di volumetrie necessarie ed a supporto di attività escursionistiche e/o di visita realizzate in struttura di legno i cui dettagli costruttivi e normativi saranno definiti con il piano attuativo;

- sono ammesse nuove costruzioni relativamente alla realizzazione di volumetrie tecniche necessarie ed a supporto delle reti e dei sottoservizi tecnologici esistenti o prevedibili in tali aree. I dettagli costruttivi e normativi saranno definiti con il piano attuativo, nel rispetto delle situazioni paesaggistiche, morfologiche e tipologiche esistenti nell'intorno interessato;
- il recupero del patrimonio edilizio esistente è ammesso nel rispetto delle volumetrie esistenti e delle destinazioni indicate per tale sottozona, o di quanto definito con piano attuativo;
- la realizzazione di parchi sarà finalizzata al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e storiche presenti sul territorio; alla stabilizzazione e, se necessario, alla correzione degli assetti idrogeologici, forestali, colturali e vegetazionali; al restauro ambientale di aree degradate (discariche abusive, cave, piazzali, piste e strade in abbandono, ecc.); alla definizione caso per caso dei livelli di compatibilità tra ambiente naturale ed attività agricole, forestali, silvo pastorali; al recupero del patrimonio edilizio esistente anche in funzione di servizio al sistema dei parchi.

ART.32_ SPAZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

Comprendono le aree appartenenti alle zone territoriali omogenee di R.U., destinate ad attrezzature pubbliche esistenti o previste in osservanza degli standard minimi previsti dalla normativa vigente e dal Piano Strutturale.

Gli indici di fabbricabilità e le caratteristiche urbanistiche e edilizie degli spazi pubblici, sono definite da quanto previsto per la zona e sottozona territoriale d'appartenenza, con esclusione delle aree destinate a parcheggio e a verde pubblico.

Le aree destinate a parcheggio pubblico potranno essere realizzate in superficie, interrate o con manufatti fuori terra nel rispetto di quanto previsto con progetto esecutivo di opera pubblica e di quanto esistente nell'ambiente circostante, oltre al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni definite per le aree limitrofe o l'intorno edificato.

Le aree destinate a verde pubblico potranno essere attrezzate ed arredate, con limitate volumetrie quali chioschi per ristoro ed attrezzature occorrenti per l'organizzazione della vita all'aperto a servizio degli utenti, in numero massimo pari ad una struttura per ogni area verde. La massima altezza prevista per tali manufatti dovrà essere \leq a m.3,00, e il volume massimo ammesso non dovrà superare mc.60,00.

TITOLO IV AMBITI URBANI**ART.33_ U.T.O.E. E SOTTOSISTEMI INSEDIATIVI**

Nel territorio comunale, come definito con il Piano Strutturale, sono presenti l'Utoe di Massa Marittima e Ghirlanda, l'Utoe di Valpiana, i Sottosistemi Insediativi di Niccioleta, Prata e Tatti. In tali ambiti, il presente regolamento, definisce le azioni e gli interventi possibili dettandone le modalità d'esecuzione. Di seguito sono indicati gli indirizzi e le norme generali e puntuali valide all'interno dei perimetri delle U.t.o.e. e dei Sottosistemi Insediativi.

ART.34_ U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - SUB U.T.O.E. (M.G.1) - IL CENTRO STORICO, LA CORONA URBANA SETTENTRIONALE E LE PENDICI COLLINARI

E' l'area definita dal perimetro dalle mura medioevali, comprendente i tre Terzieri di Borgo, Città Vecchia e Città Nuova, l'area settentrionale limitrofa al centro storico e la fascia collinare al limite sud-sud-ovest dell'edificato.

34.1 - SUB U.T.O.E. (M.G.1) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Tessuto viario e edilizio del centro storico racchiuso da mura urbane.
- b)_ Mura urbane.
- c)_ Fasce di verde lungo il perimetro interno ed esterno delle mura.
- d)_ Caratteri tipo-morfologici ed estetici dell'edificato storico.
- e)_ Pendici sottostanti il perimetro delle mura versante nord-ovest.
- f)_ Residui di vegetazione autoctona.
- g)_ Viabilità minore e di collegamento città-pianura.
- h)_ Coltivazioni in atto e struttura agraria esistente nella fascia collinare.
- i)_ Fonti di Bufalona.
- j)_ Mattatoio Comunale.
- k)_ Edifici e strutture di particolare pregio.

34.2 - SUB U.T.O.E. (M.G.1) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

NON È CONSENTITO:

- nuova edificazione all'interno del nucleo storico esistente;
- nuova costruzione di fabbricati destinati a nuove residenze;

E' CONSENTITO:

- il recupero del patrimonio edilizio esistente a fini residenziali, direzionali, turistico ricettivi, commerciali, pubblici o di interesse pubblico;
- il frazionamento delle unità immobiliari esistenti all'interno del nucleo storico;
- la realizzazione di nuovi alloggi o posti letto, per strutture turistico ricettive, mediante il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, fino al raggiungimento di un aumento complessivo del numero dei posti letto pari a 150 unità;

- l'incremento dei posti letto per le strutture ricettive esistenti, esterne al centro storico, mediante interventi di nuova edificazione, fino al raggiungimento del numero massimo di 50 posti letto;
- la riqualificazione del tessuto edilizio storico;
- la riqualificazione della cartellonistica e della segnaletica, mediante interventi organici di adeguamento e inserimento nell'ambito urbano d'interesse storico monumentale, evitando di interferire con facciate o vedute prospettiche di particolare pregio ed interesse storico architettonico;
- la creazione di aree di sosta, nella porzione sud-ovest, e nell'ambito settentrionale della Sub U.t.o.e., con interventi di limitato impatto ambientale;
- la realizzazione di locali interrati quali spazi funzionali, attrezzature, pertinenze e locali tecnici a servizio degli edifici esistenti o oggetto di ristrutturazione. I locali interrati collegabili al fabbricato del quale costituiscono pertinenza mediante scale, rampe o ascensori interni potranno essere realizzati anche nelle aree di pertinenza dei fabbricati, a condizione che la superficie fuori sagoma sia inferiore o uguale al 30% dell'intera superficie del lotto;
- In ogni lotto edificabile o edificato deve essere garantita una superficie permeabile minima pari al 25% dell'intera superficie del lotto.
- la realizzazione di servizi e attrezzature sportive, collegate ed attinenti al funzionamento di strutture turistico ricettive, da localizzarsi nelle aree aperte di pertinenza confinanti con la struttura. Tali servizi o attrezzature sportive dovranno essere realizzate nel rispetto del contesto ambientale architettonico e storico, mediante la messa in opera di materiali e strutture di basso impatto ambientale e visivo. Non sono ammesse pavimentazioni sintetiche e/o impermeabili per la realizzazione delle attrezzature sportive, ad esclusione della sola realizzazione di piscine e limitatamente all'area interessata dalla vasca natatoria e marciapiede limitrofo.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- il recupero e ripristino delle caratteristiche tipo-morfologiche, dei materiali, delle finiture, delle tecnologie costruttive tradizionali, degli stili e delle caratteristiche storiche;
- l'attenuazione dell'impatto visivo ed ambientale delle nuove strutture, in particolar modo quando le stesse, per distanza o posizione altimetrica interferiscano con l'edificato storico;
- l'adozione per quanto possibile di pavimentazioni permeabili con colori e tipologia adeguata all'ambiente circostante;
- la realizzazione di alberature e siepi con essenze autoctone;
- l'adozione di tipi di illuminazione di basso impatto visivo ed ambientale al fine di evitare disturbo ed inquinamento luminoso;
- la conservazione degli aspetti paesaggistici, il mantenimento delle colture e delle sistemazioni agrarie;
- il ripristino e la conservazione dei caratteri peculiari dello spazio edificato e di quello inedificato;

- la valorizzazione del “sistema mura”, la dismissione delle attività incompatibili, il restauro degli edifici limitrofi, il rispetto delle preesistenze storiche e dei rapporti visivi e prospettici;
- il rispetto e recupero degli assetti viari e paesaggistici, delle forme architettoniche tipiche delle aree agricole;
- la conservazione dell’integrità fisico-morfologica delle pendici sottostanti le mura medioevali;
- la riqualificazione e l’arredo degli spazi pubblici, la valorizzazione e tutela dell’immagine estetico-funzionale del centro storico;
- la riqualificazione e il mantenimento del sistema vegetazionale, l’eliminazione delle essenze arboree inadeguate, la tutela delle aree boscate, dei filari frangivento e delle essenze o formazioni arboree importanti;
- la valorizzazione delle attrezzature pubbliche e il potenziamento delle strutture per la cultura e lo spettacolo;
- la riqualificazione delle attività commerciali in genere e la valorizzazione e il potenziamento delle attività commerciali tradizionali;

34.3 – SUB U.T.O.E. (M.G.1) - AREE E STRUTTURE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO

Le aree e le strutture sottoindicate presenti nelle Sub Utoe sono soggette alla norme specifiche contenute nel Titolo VII, le quali sono da considerarsi in aggiunta e deroga a quanto contenuto nelle norme di carattere generale:

- Area Porta Salnitro (P.A. n 01 – m.g.1)
- Area e struttura ex Castello di Monteregio (P.A. n 02 – m.g.1)
- Area e struttura Fabbrica Pipe (P.A. n 03 – m.g.1)
- Area e struttura Albergo Il Girifalco (P.A. n 04 – m.g.1)

34.4 – SUB U.T.O.E. (M.G.1) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	60
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	50
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	5000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	150

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d’uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L'incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

34.5 – SUB U.T.O.E. (M.G.1) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
TOTALE ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA E STRUTTURA ALBERGO IL GIRIFALCO (P.A. N 04 – M.G.1)	20
TOTALE N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE.	20
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA E STRUTTURA ALBERGO IL GIRIFALCO (P.A. N 04 – M.G.1)	2000
TOTALE MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE.	2000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	
AREA PORTA SALNITRO (P.A. N 01 – M.G.1)	10
AREA E STRUTT. EX CASTELLO DI MONTE REGIO (P.A. N 02 – M.G.1)	100
TOTALE N. POSTI LETTO CON RECUPERO P.E.E.	110

34.6 – SUB U.T.O.E. (M.G.1) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	60
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	40

Interventi diretti di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme e delle condizioni definite, saranno ammessi in considerazione della disponibilità residuale fino al completamento delle previsioni edificatorie massime previste. L'elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

ART.35_ U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - SUB U.T.O.E. (M.G.2) – LA CITTÀ CONSOLIDATA ED IN ESPANSIONE E LA CORONA URBANA MERIDIONALE

Ambito urbano delimitato dalle espansioni recenti e non, prevalentemente consolidato, che si estende dall'edificato delle Coste, all'ex Agraria, dalle ex aree P.E.E.P. a nord di via Martiri della Niccioletta, alla zona della Camilletta fino al recente edificio delle carceri, comprendendo anche l'area

degli impianti sportivi, la zona dell'ospedale e l'area boscata meridionale fino al complesso della chiesina di Vetreta.

35.1 – SUB U.T.O.E. (M.G.2) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Rapporto visuale con il territorio.
- b)_ Percorsi di viabilità minore di collegamento città-pianura.
- c)_ Edifici storici di pregio.
- d)_ Parco di Poggio.
- e)_ Edificio e pertinenze ex Tiro a segno.
- f)_ Piazza XXIV Maggio con relativi elementi di connotazione e qualità urbana (Parco della Rimembranza, edifici ex Agraria prospicienti la piazza che definiscono la testata verso Viale Martiri della Niccioleta, mura urbane, testata di Corso Diaz);
- g)_ Galleria di collegamento con le aree sud dell'abitato.
- h)_ Area cimiteriale.
- i)_ Residui di vegetazione autoctona.
- j)_ Pendio collinare verso la pianura di Ghirlanda.
- k)_ Aree verdi interne ai quartieri.
- l)_ Manufatti residenziali-rurali di carattere storico.

35.2 – SUB U.T.O.E. (M.G.2) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

E' CONSENTITO:

- la realizzazione di nuove edificazioni nelle modalità e numero stabilito dalle presenti norme;
- la realizzazione di residenze e posti letto destinati a strutture turistico ricettive, attuabile attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di nuovi posti letto, mediante interventi di ampliamento e trasformazione del patrimonio edilizio esistente già destinato a strutture ricettive o similari e di quello di possibile trasformazione;
- la realizzazione di un'area per atterraggio di elicotteri destinati all'elisoccorso, da localizzarsi nelle vicinanze del presidio ospedaliero;
- la riorganizzazione delle strutture scolastiche ed il potenziamento delle attrezzature di servizio;
- l'individuazione ai margini del perimetro urbano, di aree per orti pubblici e giardini anche a carattere ricreativo e didattico.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- il rispetto della maglia viaria, del tessuto edilizio consolidato, dell'andamento geomorfologico e degli assetti vegetazionali importanti;
- la valorizzazione delle qualità morfologiche, ambientali, e paesaggistiche delle fasce pedecollinari;
- la salvaguardia della fascia boscata che si estende nell'area sud ovest, dalla zona del presidio ospedaliero fino alla chiesina di Vetreta e fino al quartiere della Camiletta;
- la riqualificazione della funzione residenziale;

- il potenziamento e la riqualificazione delle attività commerciali e di servizio;
- la piantumazioni e il potenziamento della dotazione vegetazionale, sia nelle aree verdi esistenti, sia lungo i percorsi principali e pedonali;
- la valorizzazione del sistema dei percorsi della viabilità minore di collegamento tra i quartieri e le aree cittadine, il recupero dei manufatti di valore storico-ambientale.

35.3 – SUB U.T.O.E. (M.G.2) - AREE E STRUTTURE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO

Le aree e le strutture sottoindicate presenti nelle Sub Utoe sono soggette alla norme specifiche contenute nel Titolo VII, le quali sono da considerarsi in aggiunta e deroga a quanto contenuto nelle norme di carattere generale:

- Area complesso edilizio Ex Agraria (P.A. n 05– m.g.2)
- Area complesso edilizio Rifugio Sant’Anna (P.A. n 06 – m.g.2)
- Area complesso edilizio Ex Tiro a segno (P.A. n 07 – m.g.2)
- Area e struttura Albergo Il Duca del Mare (P.A. n 08 – m.g.2)
- Area complesso edilizio Podere Rigalloro (P.A. n 09 – m.g.2)
- Area per la realizzazione di canile di interesse comunale (P.A. n 10 – m.g.2)

35.4 – SUB U.T.O.E. (M.G.2) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	300
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	150
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	50
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	5000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	150

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d’uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L’incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

35.5 – SUB U.T.O.E. (M.G.2) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA E COMPLESSO EDILIZIO RIFUGIO SANT’ANNA (P.A. N 06 - M.G.2)	15
LOTTE COMPLETAMENTO VIA DELLA REPUBBLICA	27
LOTTE COMPLETAMENTO VIA ALDO MORO	27

AREA P.E.E.P. VIA ENRICO BERLINGUER	60
LOTTO COMPLETAMENTO VIA XXV APRILE	15
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	144
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	
AREA E COMPLESSO EDILIZIO EX AGRARIA (P.A. N 05 - M.G.2)	43
TOTALE ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	43
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA E STRUTTURA ALBERGO IL DUCA DEL MARE (P.A. N 08 – M.G.2)	15
AREA COMPLESSO EDILIZIO PODERE RIGALLORO (P.A. N.09 M.G.2)	25
TOTALE N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE.	40
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA E STRUTTURA ALBERGO IL DUCA DEL MARE (P.A. N 08 – M.G.2)	1500
AREA COMPLESSO EDILIZIO PODERE RIGALLORO (P.A. N.09 M.G.2)	2500
TOTALE MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE.	4000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0

35.6 – SUB U.T.O.E. (M.G.2) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	107
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	150

Interventi diretti di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme e delle condizioni definite, saranno ammessi in considerazione della disponibilità residuale fino al completamento delle previsioni edificatorie massime previste. L' elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di diritto di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

ART.36_ U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - SUB U.T.O.E. (M.G.3) – LA CITTÀ FRAZIONE

Porzione di territorio posta prevalentemente a nord del capoluogo delimitata dall'aggregato urbano e dall'intorno strettamente collegato ed identificabile nella frazione di Ghirlanda.

36.1 – SUB U.T.O.E. (M.G.3) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Manufatti di rilevante importanza storico strutturale.
- b)_ Ex Mulino Badii.
- c)_ Edifici rurali sparsi d'importanza storica.
- d)_ Pianura bonificata.

e)_ Pendici collinari.

36.2 – SUB U.T.O.E. (M.G.3) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

NON È CONSENTITO:

- la previsioni di aree di espansione per nuova edificazione, in tutta l'area boscata e coltivata, che si estende da nord di Massa Marittima fino alla piana di Ghirlanda;

E' CONSENTITO:

- la realizzazione di nuove residenze, nelle modalità e numero stabilito dalle presenti norme;
- la realizzazione di 50 posti letto per l'ampliamento delle strutture turistico ricettive esistenti o per la realizzazione di nuove strutture turistico ricettive ricavate dal recupero del patrimonio edilizio esistente;
- il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, a fini residenziali e/o turistico ricettivi.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- il recupero della sentieristica e della viabilità storica;
- la conservazione del patrimonio boschivo e la riqualificazione e riutilizzo di quello edilizio;
- Il potenziamento e l'arricchimento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche;
- la riorganizzazione del sistema dei parcheggi, dei percorsi meccanizzati e pedonali;
- il rispetto delle strutture di pregio esistenti;
- la possibilità dello svolgimento dell'annuale fiera agricola prevista nel mese di settembre.

36.3 – SUB U.T.O.E. (M.G.3) - AREE E STRUTTURE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO

Le aree e le strutture sottoindicate presenti nelle Sub Utoe sono soggette alla norme specifiche contenute nel Titolo VII, le quali sono da considerarsi in aggiunta e deroga a quanto contenuto nelle norme di carattere generale:

- Area complesso edilizio Ex Stazione Ferrovia Massa M.ma - Follonica (P.A. n 11 – m.g.3)
- Area complesso edilizio Ex Mulino Badii (P.A. n 12 – m.g.3)

36.4 – SUB U.T.O.E. (M.G.3) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	30
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	50
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	20
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	2000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	150

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d'uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L'incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

36.5 – SUB U.T.O.E. (M.G.3) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA EX STAZ. FERR. MASSA M.MA – FOLLONICA (P.A. N 11 - M.G.3)	10
AREA DI COMPLETAMENTO - S.P. 151 MASSA MARITTIMA	8
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	18
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	
AREA EX STAZ. FERR. MASSA M.MA – FOLLONICA (P.A. N 11 - M.G.3)	12
AREA COMPLESSO EDILIZIO EX MULINO BADI (P.A. N 12 - M.G.3)	35
TOTALE ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	47
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	
AREA EX STAZ. FERR. MASSA M.MA – FOLLONICA (P.A. N 11 - M.G.3)	40
AREA COMPLESSO EDILIZIO EX MULINO BADI (P.A. N 12 - M.G.3)	20
TOTALE POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	60

36.6 – SUB U.T.O.E. (M.G.3) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	3
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	90

Interventi diretti di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme e delle condizioni definite, saranno ammessi in considerazione della disponibilità residuale fino al completamento delle previsioni edificatorie massime previste. L'elemento temporale di presentazione della

richiesta costituirà il requisito di diritto di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

**ART.37_ U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - SUB U.T.O.E. (M.G.4)
– L'AREA DI FRANGIA URBANA.**

Porzione di territorio ad economia agricola debole, costituita dalla fascia pedecollinare a monte della S.R.T. n.439, nella zona sud rispetto all'abitato del capoluogo.

37.1 – SUB U.T.O.E. (M.G.4) - INVARIANTI STRUTTURALI

- a)_ Manufatti di rilevante importanza storico strutturale.
- b)_ Edifici rurali sparsi d'importanza storico architettonica.
- c)_ Pendici collinari rapporto visuale con il territorio.
- d)_ Percorsi di viabilità minore di collegamento città-pianura.
- e)_ Residui di vegetazione autoctona.
- f)_ Edifici storici di pregio.

37.2 – SUB U.T.O.E. (M.G.4) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

NON È CONSENTITO:

- la previsione di aree di espansione per nuova edificazione, in tutta l'area boscata e coltivata;

E' CONSENTITO:

- l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti;
- l'ampliamento e la ridefinizione delle strutture turistico ricettive presenti, fino al raggiungimento massimo di 50 nuovi posti letto;
- la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete viaria e dei servizi esistenti, nel rispetto delle condizioni geomorfologiche, degli assetti vegetazionali e della permeabilità dei suoli;
- la realizzazione di aree pavimentate in modo impermeabile, limitatamente alla sedi viarie, utilizzando impasti di materiale che per tipologia e colore si conformano alle strade bianche poderali o a quelle imbrecciate.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- il recupero della sentieristica e della viabilità storica.
- la conservazione del patrimonio boschivo;
- la riqualificazione e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- il mantenimento degli assetti agricoli e la salvaguardia del sistema ambientale;

37.3 – SUB U.T.O.E. (M.G.4) - AREE E STRUTTURE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO

Le aree e le strutture sottoindicate presenti nelle Sub Utoe sono soggette alla norme specifiche contenute nel Titolo VII, le quali sono da considerarsi in aggiunta e deroga a quanto contenuto nelle norme di carattere generale:

- Area podere Massa Vecchia (area speciale D2 – p.m.v.- m.g.4)

37.4 – SUB U.T.O.E. (M.G.4) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	10
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	50
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	5000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d'uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L'incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

37.5 – SUB U.T.O.E. (M.G.4) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
AREA PODERE MASSA VECCHIA (AREA SPECIALE D2 – P.M.V.- M.G.4)	40
TOTALE POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	40
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA PODERE MASSA VECCHIA (AREA SPECIALE D2 – P.M.V.- M.G.4)	4000
TOTALE MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	4000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0

37.6 – SUB U.T.O.E. (M.G.4) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	10
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0

MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50

Interventi diretti di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme e delle condizioni definite, saranno ammessi in considerazione della disponibilità residuale fino al completamento delle previsioni edificatorie massime previste. L'elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di diritto di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

ART.38_ U.T.O.E. (V) DI VALPIANA - SUB U.T.O.E. (V.1) – IL NUCLEO MEDIOEVALE E LA CITTÀ RECENTE

Area urbana limitrofa al percorso della Gora delle Ferriere, comprendente gli edifici e gli opifici storici, l'espansione recente limitrofa alla variante alla S.R.T. n.439 Sarzanese Valdera e la zona degli impianti sportivi.

38.1 - SUB U.T.O.E. (V.1) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Sistema insediativo lineare sviluppatosi lungo il corso del canale delle antiche ferriere.
- b)_ Manufatti di pregio d'origine medievale testimonianze delle attività metallurgiche.
- c)_ Sistema delle acque e dei canali.
- d)_ Viabilità minore.
- e)_ Sistema paesaggistico ambientale dell'intorno ineditato.
- f)_ Tracciati, strutture e sistemi collegati alla produzione medioevale del ferro.

38.2 - SUB U.T.O.E. (V.1) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

NON È CONSENTITO:

- la nuova edificazione all'interno del nucleo storico, costituito dal complesso di strutture edificate attorno alla chiesa e lungo il percorso della Gora delle Ferriere.

E' CONSENTITO:

- la realizzazione di una struttura viaria di superamento dell'asta fluviale, per il collegamento tra la zona ad ovest della Gora e quella ad est;
- la realizzazione di nuove edificazioni, all'esterno del nucleo storico, in aree di completamento, nelle aree comprese tra la vecchia viabilità e la variante alla Sarzanese Valdera, in prossimità degli svincoli nord e sud e nell'area a sud degli impianti sportivi.
- il potenziamento e la riqualificazione dell'area degli impianti sportivi, sia come centro per feste e fiere temporanee, sia come eventuale luogo per l'allestimento di campo servizi in caso di calamità naturali.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- la revisione e riqualificazione dell'aggregato urbano, sia sotto l'aspetto della viabilità, sia sotto quello dei parcheggi, delle aree verdi e degli spazi aperti.

- la ristrutturazione e riqualificazione dei caratteri peculiari e del legame con l'asse fluviale esistente.
- il mantenimento e la riqualificazione dei piccoli corsi d'acqua alimentati dalla sorgente delle Venelle e da quella della Aronna;
- la riqualificazione dell'area ortiva e dei manufatti precari presenti nelle immediate vicinanze del centro edificato e lungo il percorso della Gora delle Ferriere;
- la riqualificazione e il recupero della viabilità minore a fini pedonali o ciclabili;
- il potenziamento della funzione commerciale e turistico ricettiva interna al nucleo abitato;
- l'arredo urbano e la piantumazione d'essenze autoctone, sia nelle porzioni interne sia in quelle perimetrali all'edificato, per la rinaturalizzazione e il rimboschimento delle aree marginali a diretto contatto con la viabilità di maggiore scorrimento.

38.3 - SUB U.T.O.E. (V.1) - AREE E STRUTTURE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO

Le aree e le strutture sottoindicate presenti nelle Sub Utoe sono soggette alla norme specifiche contenute nel Titolo VII, le quali sono da considerarsi in aggiunta e deroga a quanto contenuto nelle norme di carattere generale:

- Area di nuova edificazione via del Minatore (P.A. n 13 – v.1)
- Area di nuova edificazione via delle Fonderie (P.A. n 14a – v.1)
- Area di nuova edificazione via delle Fonderie (P.A. n 14b – v.1)

38.4 - SUB U.T.O.E. (V.1) - AREA POLO FIERISTICO

Intervento da attuarsi mediante la predisposizione di Piano Attuativo e progetto esecutivo, previa apposita conferenza tecnica con le strutture preposte presso l'Amministrazione Provinciale di Grosseto. Con il Piano Attuativo sarà definita la localizzazione, l'entità dell'intervento e i parametri urbanistici cui attenersi in fase di progettazione. Il Piano attuativo, costituirà variante al Regolamento Urbanistico e come tale sarà approvato nel rispetto delle procedure di legge.

38.5 - SUB U.T.O.E. (V.1) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	150
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	20
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	60

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d'uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L'incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

38.6 - SUB U.T.O.E. (v.1) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA DI NUOVA EDIF. VIA DEL MINATORE (P.A. N 13 – v.1)	36
AREA DI NUOVA EDIF. VIA DELLE FONDERIE (P.A. N 14A – v.1)	7
AREA DI NUOVA EDIF. VIA DELLE FONDERIE (P.A. N 14B – v.1)	7
AREA DI NUOVA EDIF. COMPLETAMENTO VIA DEL MINATORE	15
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	65
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. INIZIO VIA DEL CANCELLONE	2
TOTALE ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	2
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0

38.7 - SUB U.T.O.E. (v.1) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	18
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	60

Interventi diretti di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme e delle condizioni definite, saranno ammessi in considerazione della disponibilità residuale fino al completamento delle previsioni edificatorie massime previste. L'elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di diritto di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

ART.39_ U.T.O.E. (v) DI VALPIANA - SUB U.T.O.E. (v.2) – L'AREA EXTRAURBANA A NORD DELL'ABITATO

Area comprendente la zona ineditata fra l'abitato di Valpiana e la zona industriale esistente.

39.1 - SUB U.T.O.E. (v.2) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Sistema delle acque e dei canali.
- b)_ Viabilità minore.

c)_ Sistema paesaggistico ambientale.

39.2 - SUB U.T.O.E. (V.2) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

E' CONSENTITO:

- la realizzazione di strutture attinenti ad attività ricreative e didattiche, per la possibile creazione di un'area parco, orto botanico o giardino, per la didattica, la conservazione e la riproduzione di essenze arboree;
- la realizzazione di una viabilità pedonale e ciclabile di collegamento con il centro abitato.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- la riqualificazione e il recupero della viabilità minore;
- l'utilizzo di viabilità alternativa, per il collegamento con l'area industriale esistente.
- l'arredo e la piantumazione di essenze autoctone.

39.3 - SUB U.T.O.E. (V.2) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d'uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L'incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

ART.40_ U.T.O.E. (V) DI VALPIANA - SUB U.T.O.E. (V.3) – L'AREA EXTRAURBANA A SUD DELL'ABITATO

Area extraurbana a sud della frazione di Valpiana, compresa fra la zona industriale di nuova previsione, l'edificato esistente.

40.1 - SUB U.T.O.E. (V.3) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Manufatti di pregio d'origine medievale testimonianze delle attività metallurgiche.
- b)_ Tracciati, strutture e sistemi collegati alla produzione medioevale del ferro.
- c)_ Sistema delle acque e dei canali.
- d)_ Viabilità minore.
- e)_ Sistema paesaggistico ambientale.

40.2 - SUB U.T.O.E. (V.3) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

E' CONSENTITO:

- il recupero e la trasformazione del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione dello svincolo stradale, sulla S.R.T. 439, a servizio della cantina sociale esistente e dell'area industriale in previsione;
- la creazione di percorsi didattico culturali e aree ricreative.
- la ridefinizione dell'area produttiva e delle strutture collegate alla cantina sociale esistenti.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- la riqualificazione, tutela e valorizzazione delle tracce e testimonianze storiche.
- la tutela e valorizzazione del corso della Gora delle Ferriere e delle Venelle;
- il recupero dei manufatti d'archeologia mineraria medioevale;
- la riqualificazione ed il recupero della viabilità minore e del tracciato ferroviario della ex Massa-Follonica.
- Il recupero e rinaturalizzazione della ex discarica d'inerti.

40.3 - SUB U.T.O.E. (V.3) - AREA INTERESSATA DALLE STRUTTURE DELLA CANTINA SOCIALE

- La presente area è riferita alla struttura della cantina sociale, per la quale sono ammessi interventi di potenziamento nel rispetto della zona e sottozona di appartenenza.

INDICAZIONI TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia edilizia prevista per le nuove edificazioni è di strutture per tipologia e materiali costruttivi simili a quanto esistente. Sono da escludersi strutture prefabbricate in cemento o pannelli in cemento precompresso a vista.
- Per quanto non indicato valgono le norme generali e puntuali del presente Regolamento.

40.4 - SUB U.T.O.E. (V.3) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d'uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L'incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

ART.41_ U.T.O.E. (V) DI VALPIANA – SUB U.T.O.E. (I.V.) - ZONA INDUSTRIALE LOCALITÀ VALPIANA

Comprendente la porzione di territorio destinato ad attività industriali, artigianali, e commerciali, localizzato a ridosso della S.R.T. n.439 Sarzanese Valdera, nelle immediate vicinanze dell'abitato della frazione di Valpiana. A poca distanza dalla frazione di Valpiana, visibile dalla S.R.T. n.439, che rappresenta il limite ovest, si estende parallela alla stessa fino a lambire l'area boscata ad est. Per tale area valgono le indicazioni riferite alla sottozona di appartenenza.

41.1 - SUB U.T.O.E. (I.V.) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Area boscata a limite della zona artigianale.

41.2 - SUB U.T.O.E. (I.V.) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

E' CONSENTITO:

- il completamento dei lotti esistenti e l'edificazione dei lotti ancora liberi;
- la realizzazione di servizi ed eventuali strutture di ristoro;
- la realizzazione di alloggi di pertinenza alle unità produttive;
- la piantumazione d'essenze arboree autoctone, sia a fini d'arredo ed abbellimento, sia a fini di schermatura delle aree di lavorazione e deposito.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- la riqualificazione ambientale;
- la ridefinizione organica delle aree pubbliche e della viabilità;

41.3 - SUB U.T.O.E. (I.V.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI PERTINENZIALI	53
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E. – PODERE ESISTENTE	2

MQ. NUOVA EDIFICAZIONE 20.000

41.4 – SUB U.T.O.E. (I.V.) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI PERTINENZIALI	53
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E. – PODERE ESISTENTE	2
MQ. NUOVA EDIFICAZIONE	20.000

41.5 – SUB U.T.O.E. (I.V.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI PERTINENZIALI	***
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
MQ. NUOVA EDIFICAZIONE	**

** I mq. di strutture artigianali-industriali, commerciali e direzionali realizzabili, sono quelli risultanti dalla applicazione degli indici di cui alla zona D sottozona D1 e zona F sottozona F1, sui lotti definiti nell'insediamento produttivo in fase di completamento.

*** Il numero di appartamenti pertinenziali massimo è individuato con 53 unità complessive, come definito nel P.S.. Nel presente R.U. sono realizzabili, nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti norme, il numero di residenze pertinenziali costituito dalla differenza tra il numero massimo ammesso (53) e quanto già edificato.

ART.42_ U.T.O.E. (V) DI VALPIANA - SUB U.T.O.E. (I.M.) - ZONA INDUSTRIALE LOCALITÀ MAGRONE

Area da destinarsi ad attività industriali artigianali, in adiacenza alla struttura dell'inceneritore di rifiuti solidi urbani delle Colline Metallifere; interna rispetto alla viabilità esistente. L'area comprende il territorio in parte già occupato da attività industriali artigianali (inceneritore e lavorazione marmi), e una zona coltivata retrostante alle strutture anzi citate. In posizione arretrata, rispetto alla viabilità principale, avrà accesso mediante la realizzazione di uno svincolo sulla S.R.T n.439 Sarzanese Valdara. Per tale area valgono le indicazioni riferite alla sottozona di appartenenza.

42.1 - SUB U.T.O.E. (I.M.) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Area boscata a limite della zona artigianale.
- b)_ Viabilità minore presente.
- c)_ Tracciato della gora delle ferriere.
- d)_ Manufatti di pregio esistenti.

42.2 - SUB U.T.O.E. (I.M.) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

E' CONSENTITO:

- la realizzazione di attività industriali artigianali, commerciali, di pubblico esercizio e di servizio;
- la realizzazione di alloggi di pertinenza alle unità produttive;

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- la riqualificazione della zona artigianale e dell'area dell'inceneritore comprensoriale esistente;
- la salvaguardia delle emergenze ambientali e naturalistiche esistenti.

42.3 - SUB U.T.O.E. (I.M.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI PERTINENZIALI	100
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
MQ. NUOVA EDIFICAZIONE	110.000

42.4 - SUB U.T.O.E. (I.M.) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI PERTINENZIALI	100
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
MQ. NUOVA EDIFICAZIONE	110.000

42.5 - SUB U.T.O.E. (I.M.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI PERTINENZIALI	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
MQ. NUOVA EDIFICAZIONE	0

ART.43_ SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO (N) DI NICCIOLETA – (SS.I.N.)

Comprende la porzione di territorio urbanizzato, o interessato da fenomeni evidenti d'antropizzazione, principalmente riconducibile alla frazione esistente ed alle strutture ed aree di pertinenza dell'attività estrattiva dismessa, oltre alla zona limitrofa utilizzata a fini ortivi, (canili, rimessaggio auto ed attrezzi, ecc.)

43.1 - (SS.I.N.) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Struttura dell'antica borgata operaia.
- b)_ Caratteri particolari degli edifici pubblici e delle tipologie operaie ed impiegatizie.
- c)_ Strutture e manufatti collegati all'ex attività mineraria.

43.2 - (SS.I.N.) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

E' CONSENTITO:

- la realizzazione di nuove edificazioni, nei lotti individuati nella cartografia di R.U.;
- l'utilizzazione delle aree e degli edifici direttamente collegati all'attività mineraria dismessa, a fini abitativi, commerciali, artigianali, direzionali e turistico ricettivi;
- il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con finalità abitative turistico ricettive e commerciali
- la riqualificazione dell'area ortiva e dei manufatti precari esistenti, nella porzione sud sud-ovest del Sottosistema Insediativo.

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- la riqualificazione dell'abitato esistente, nel rispetto dei caratteri architettonici ed ambientali presenti, con particolare riferimento alle tipologie operaie ed alle strutture edificate e collegate all'attività mineraria dismessa;
- il potenziamento e la riqualificazione delle attrezzature pubbliche;
- l'arredo delle aree e degli spazi pubblici;
- la creazione di percorsi di collegamento tra gli spazi pubblici, parcheggi e le aree verdi;

In considerazione del valore e dell'importanza storica, dei caratteri urbanistici e stilistico costruttivi, dei fabbricati e delle aree riconducibili a quanto elencato al precedente punto 43.1, gli interventi su di essi, che interessano e modificano l'aspetto esteriore, i caratteri tipologici identificativi e il disegno planimetrico urbanistico, sono soggetti a preventivo parere del Collegio Ambientale Comunale.

43.3 – (Ss.I.N.) - AREE E STRUTTURE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO

Le aree e le strutture sottoindicate presenti nelle Sub Utoe sono soggette alla norme specifiche contenute nel Titolo VII, le quali sono da considerarsi in aggiunta e deroga a quanto contenuto nelle norme di carattere generale:

- Area ortiva posta a sud - sud ovest del sottosistema insediativo (P.A. n 15 – Ss.I. Niccioleta)

43.4 – (Ss.I.N.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	10
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	50
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibili

bile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d'uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L'incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

43.5 – (Ss.I.N.) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA DI NUOVA EDIF. COMPLETAMENTO V.LE DELLE MINIERE LOTTO 1	2
AREA DI NUOVA EDIF. COMPLETAMENTO V.LE DELLE MINIERE LOTTO 2	4
AREA DI NUOVA EDIF. COMPLETAMENTO V.LE DELLE MINIERE LOTTO 3	2
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	8
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0

43.6 – (Ss.I.N.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	50
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50

Interventi diretti di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme e delle condizioni definite, saranno ammessi in considerazione della disponibilità residua fino al completamento delle previsioni edificatorie massime previste. L'elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di diritto di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

ART.44_ SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO (P) DI PRATA– (Ss.I.P.)

Comprende la porzione di territorio urbanizzato, relativo alla frazione e delimitata dal perimetro dell'edificato esistente e delle aree d'espansione in parte ancora da edificare.

44.1 – (Ss.I.P.) - INVARIANTI STRUTTURALI

- a)_ Struttura dell'antico borgo di matrice fortificata.
- b)_ Valenza ambientale e paesaggistica delle colline circostanti.

c)_ Viabilità storica minore.

44.2 – (Ss.I.P.) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

E' CONSENTITO:

- la realizzazione di nuove edificazioni nei lotti indicati nella cartografia di R.U.;
- la creazione di strutture turistiche e ricreative, con il recupero del patrimonio edilizio esistente;

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- la ricucitura del tessuto edilizio esterno al nucleo storico, sia relativamente alla trame che ai materiali e alle forme architettoniche;
- la riqualificazione della mobilità veicolare e delle aree di sosta;
- l'integrità e la salvaguardia dell'edificato storico e della morfologia ambientale;
- la riqualificazione dell'abitato esistente, e del nucleo storico;
- la caratterizzazione e gerarchizzazione dell'edificato, sia in considerazione dell'importanza, sia rispetto ai successivi sviluppi temporali;
- il miglioramento dell'impatto visivo e della qualità ambientale sia degli spazi pubblici aperti sia del centro storico;
- la riqualificazione dell'area ortiva e dei manufatti precari presenti nelle immediate vicinanze del centro edificato;
- il potenziamento e la riqualificazione delle strutture commerciali, pubbliche e, delle attività e lavorazioni tipiche;
- la creazione di percorsi didattico ricreativi tra l'edificato, gli impianti sportivi e le area di particolare pregio ambientale.

44.3 – (Ss.I.P.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	10
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	20
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d'uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- a)_ Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- b)_ Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- c)_ Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L'incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

44.4 – (SS.I.P.) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. LOC. PEEP ISPANTO LOTTO 1	10
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	10
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0

44.5 – (SS.I.P.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	20
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50

Interventi diretti di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme e delle condizioni definite, saranno ammessi in considerazione della disponibilità residuale fino al completamento delle previsioni edificatorie massime previste. L'elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di diritto di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

ART.45_ SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO (T) DI TATTI – (SS.I.T.)

Territorio urbanizzato, relativo alla frazione, limitato alle espansioni urbane recenti e passate.

45.1 – (SS.I.T.) - INVARIANTI DI PIANO STRUTTURALE

- a)_ Struttura dell'antico borgo di matrice fortificata.
- b)_ Valenza ambientale-paesaggistica delle colline circostanti.
- c)_ Usi civici.
- d)_ Viabilità minore.

45.2 – (SS.I.T.) - INTERVENTI ED AZIONI AMMESSE

Nella presente Sub Utoe, gli interventi, oltre al rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni definite per la sottozona d'appartenenza, dovranno osservare i contenuti e le indicazioni di seguito riportate:

E' CONSENTITO:

- la realizzazione di nuove edificazioni nei lotti indicati nella cartografia di R.U.;

- la creazione di strutture turistiche e ricreative, con il recupero del patrimonio edilizio esistente;

Complessivamente gli interventi da attuarsi nella presente Sub Utoe, in relazione alla tipologia e categoria, dovranno garantire:

- la riqualificazione dell’abitato esistente e del nucleo storico;
- il miglioramento dell’impatto visivo e della qualità ambientale;
- la riqualificazione dell’area ortiva e dei manufatti precari presenti nelle immediate vicinanze del centro edificato.
- il potenziamento e la riqualificazione delle strutture commerciali, pubbliche, delle attività e lavorazioni tipiche e la creazione di strutture turistiche e ricreative.
- la riqualificazione della mobilità veicolare e delle aree di sosta;
- la salvaguardia della morfologia dei luoghi del tessuto storico o consolidato e delle formazioni vegetali esistenti;
- la creazione di un sistema di percorsi verso la campagna e all’interno dell’edificato stesso, di collegamento tra le aree panoramiche e quelle di particolare pregio ambientale.

45.3 – (Ss.I.T.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DI PIANO STRUTTURALE

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	10
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	20
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50

Dalla quantificazione degli alloggi e dei posti letto ottenibili dal recupero del patrimonio edilizio esistente sono escluse le Case Albergo Vacanza (C.A.V.) i Bed and Breakfast e quanto altro riconducibile alla residenza, ottenibile mediante il cambio di destinazione d’uso di strutture edilizie esistenti, senza opere o con opere edilizie, attraverso interventi riconducibili a:

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

L’incremento insediativo previsto dal Piano Strutturale, non comprende tutti gli interventi realizzabili dagli imprenditori agricoli, sia di natura residenziale sia di altra natura, i quali sono comunque ammessi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme.

45.4 – (Ss.I.T.) - INCREMENTO INSEDIATIVO LOCALIZZATO DAL R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. V.LE G. MATTEOTTI LOTTO 1	3
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. V.LE G. MATTEOTTI LOTTO 2	3
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. VIA DEL POGGIO LOTTO 3	3
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	9

N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0

45.5 – (Ss.I.T.) - INCREMENTO INSEDIATIVO DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	20
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50

Interventi diretti di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme e delle condizioni definite, saranno ammessi in considerazione della disponibilità residuale fino al completamento delle previsioni edificatorie massime previste. L'elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di diritto di precedenza per l'utilizzazione della disponibilità residua presente.

TITOLO V CARATTERI E DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

ART.46_ IL TERRITORIO RURALE DEFINIZIONE E SUDDIVISIONE

Comprende le aree agricole, agricole-silvo-pastorali e agricole-forestali del territorio comunale identificate nel Piano Strutturale come:

- Aree a esclusiva funzione agricola;
- Aree a prevalente funzione agricola;
- Aree di frangia urbana ad economia agricola debole;
- Aree marginali ad economia agricola debole.

La zona ad esclusiva funzione agricola è costituita da due porzioni di territorio, pressoché pianeggianti, identificabili nell'area che dalle pendici di Massa Marittima si estende fino al confine comunale con Follonica e Scarlino e nell'area della piana di Perolla, mentre la zona a prevalente funzione agricola, costituita dal territorio rurale, esterna al perimetro delle aree urbane (U.T.O.E. e SS.I.), delle aree di reperimento (A.R.), all'area ad esclusiva funzione agricola, delle aree afferenti ai Compendi Minerari e Borghi Rurali e delle aree speciali nel territorio rurale. In considerazione della precedente suddivisione sono definite le seguenti sottozone:

- E1 - Aree a esclusiva funzione agricola;
- E2 - Aree a prevalente funzione agricola;
- E3 - Aree di frangia urbana ad economia agricola debole;
- E4 - Aree marginali ad economia agricola debole;

i cui interventi e le cui caratteristiche sono definite nelle presenti norme.

ART.47_ TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICO AMBIENTALE

Ai sensi della vigente normativa Regionale Toscana per le aree agricole sono considerati interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale quelli tesi a:

- a)_ eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale;
- b)_ ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti;
- c)_ introdurre opere di difesa idrogeologica, di prevenzione degli incendi e contenimento di altri fattori di rischio;
- d)_ ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- e)_ impiantare specie vegetali autoctone o naturalizzate e salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti;
- f)_ salvaguardare e ripristinare strutture storiche, architettoniche e significative del paesaggio agricolo;
- g)_ ottimizzare l'inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente;
- h)_ realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell'intorno; in particolare saranno evidenziati quegli interventi di ripristino e manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere e/o migliorare la stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro);

- i)_ migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche, oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), o con gli organismi di gestione delle zone a divieto di caccia (oasi, parchi, riserve naturali, zone di ripopolamento e cattura).

ART.48_ VOLUMI EDILIZI COMPLESSIVI ESISTENTI E REALIZZABILI PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO

Nel rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente e dagli strumenti urbanistici sovraordinati, di seguito sono indicati i volumi massimi edilizi complessivi, esistenti e realizzabili, con destinazione rurale e necessari per la conduzione del fondo, in rapporto alla superficie costituente il fondo agricolo:

PER LE ZONE E1 AD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA:

- 800 mc/ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
- 300 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- 250 mc/ha per oliveti in coltura specializzata e seminativi irrigui;
- 175 mc/ha per seminativi, seminativi arborati, prati e prati irrigui;
- 15 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;
- 10 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

PER LE ZONE E2 A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA:

- 400 mc/ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
- 200 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- 125 mc/ha per oliveti in coltura specializzata e seminativi irrigui;
- 100 mc/ha per seminativi, seminativi arborati, prati e prati irrigui;
- 8 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;
- 5 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

Per le aree E3 (aree di frangia urbana ad economia agricola debole) e le aree E4 (aree marginali ad economia agricola debole) nel rispetto di quanto indicato nelle presenti norme i volumi massimi ammessi sono quelli previsti per le aree E2 (aree a prevalente funzione agricola).

ART.49_ SUPERFICI MINIME FONDARIE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI RURALI

Le superfici minime fondiarie, per la realizzazione di nuove costruzioni rurali, sono desunte in relazione agli indici di seguito riportati:

- a)_ 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- b)_ 3 ettari per vigneti specializzati in zone D.O.C., e frutteti in coltura specializzata; 6 ettari per i vigneti in tutti gli altri casi;

- c)_ 4 ettari per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo; 8 ettari nelle aree da individuare all'interno degli ambiti di sub sistema territoriale di Isole, Promontori, Coste e Pianure data la loro forte connotazione ambientale.
- d)_ 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e)_ 30 ettari per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;
- f)_ 50 ettari per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

L'attività di ortoflorovivaismo specializzato è ammessa in tutto il territorio comunale con esclusione dei seguenti ambiti territoriali:

- Ambito di Sub Sistema Territoriale Pi1 La Piana di Scarlino.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale R3.2 Le Pendici di Massa.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale R3.3 I poggi di Fenice Capanne e Lago dell'Accesa.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale CP1 L'Agro di Ribolla;
- A.R. Aree di reperimento.
- A.R.P.A. Aree a Rilevante Pregio Ambientale.
- S.I.R. Siti di Importanza Regionale.

Le superfici minime fondiari, per la realizzazione di nuove residenze rurali, indipendentemente dall'attività in atto sul fondo agricolo sono le seguenti:

- 8,00 ettari in aree ad esclusiva funzione agricola identificate con la sigla E1.
- 10,00 ettari per tutte le altre zone agricole presenti nel territorio comunale ed identificate con le sigle E2, E3,E4.

ART.50_ LIMITI VOLUMETRICI DI INTERVENTI PER I QUALI IL P.M.A.A. NON COSTITUISCE PIANO ATTUATIVO

Sono ammesse costruzioni rurali, fino al raggiungimento dei limiti volumetrici di seguito riportati, senza che il P.M.A.A. costituisca piano attuativo:

- a)_ mc.600,00 per nuove abitazioni rurali;
- b)_ mc.2.500,00 per “annessi agricoli” fuori terra;
- c)_ mc.3.750,00 per “annessi agricoli–cantine” totalmente o parzialmente interrati. La volumetria fuori terra, degli annessi parzialmente interrati, non potrà in ogni caso essere superiore a mc. 2.500,00.

ART.51_ DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE AD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA – ZONE E1

Nelle aree agricole identificate con la sigla E1, (Esclusiva Funzione Agricola), sono ammesse le azioni e gli interventi di cui al successivo art.57 e quanto indicato ai punti successivi, suddivisi in considerazione del soggetto attuatore.

51.1 INTERVENTI ATTUABILI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Nelle aree E1, (Esclusiva Funzione Agricola) nel rispetto della normativa vigente per il territorio agricolo, all'Imprenditore Agricolo Professionale, sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

LA NUOVA EDIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ residenze per l'imprenditore e per i salariati fissi;
- b)_ strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro);
- c)_ strutture per attività connesse all'agricoltura;
- d)_ strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ed altro), nel rispetto di quanto indicato nelle presenti norme;
- e)_ ampliamenti una tantum per le residenze rurali, fino al raggiungimento della volumetria massima pari a mc.100,00, senza incremento del numero delle unità abitative;
- f)_ ampliamenti una tantum per annessi agricoli, entro il limite del 10% della volumetria degli annessi esistenti fino al raggiungimento della volumetria massima pari a mc.300,00, da realizzarsi in aderenza ai fabbricati esistenti;
- g)_ trasferimento di volumetrie entro i limiti del 10% del volume degli edifici aziendali fino al raggiungimento della volumetria massima pari a mc.600,00 di volume ricostruito.

IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON MUTAMENTO DI UTILIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ nuova residenza per l'imprenditore e per i salariati fissi;
- b)_ strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro);
- c)_ strutture per attività connesse all'agricoltura;
- d)_ strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ed altro);

IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ strutture per attività integrative all'attività agricola, come definite dalla legislazione vigente.

Non è consentita la nuova edificazione per le attività integrative come definite dalla legislazione vigente.

51.2 INTERVENTI ATTUABILI DA SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Nelle aree E1, (Esclusiva Funzione Agricola) nel rispetto della normativa vigente per il territorio agricolo, ai soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale, sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

LA NUOVA EDIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro);

IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, CON MUTAMENTO DI UTILIZZAZIONE AL FINE DI REALIZZARE STRUTTURE:

- a)_ per la conduzione del fondo (annessi ed altro);
- b)_ per attività connesse all'agricoltura;
- c)_ pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ed altro);

IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, CON MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ ampliamenti della residenza non rurale mediante il cambio d'uso di volumi compresi in fabbricati già destinati a scopo residenziale senza aumento del numero delle unità abitative;
- b)_ strutture per attività integrative all'attività agricola, come definite dalla legislazione vigente;

- c)_ strutture per lo svolgimento di attività turistico ricettive.

Nelle aree E1, (Esclusiva Funzione Agricola) nel rispetto della normativa vigente per il territorio agricolo, ai soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale, non sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

- a)_ la nuova edificazione per le attività integrative all'attività agricola, come definite dalla legislazione vigente;
- b)_ la nuova edificazione destinata a nuove residenze;
- c)_ la nuova edificazione per la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ed altro);
- d)_ il riuso del patrimonio edilizio esistente, con mutamento della destinazione d'uso per la realizzazione di nuove residenze.

ART.52_ DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA – ZONE E2.

Nelle aree agricole identificate con la sigla E2, (Prevalente Funzione Agricola), sono ammesse le azioni e gli interventi di cui al successivo art.57 e quanto indicato ai punti successivi, suddivisi in considerazione del soggetto attuatore.

Comprende le aree a prevalente funzione agricola identificate con la sigla.

52.1 INTERVENTI ATTUABILI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Nelle aree E2, (Prevalente Funzione Agricola) nel rispetto della normativa vigente per il territorio agricolo, all'Imprenditore Agricolo Professionale, sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

LA NUOVA EDIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ residenze per l'imprenditore e per i salariati fissi;
- b)_ strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro);
- c)_ strutture per attività connesse all'agricoltura;
- d)_ strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ed altro), nel rispetto di quanto indicato nelle presenti norme;
- e)_ ampliamenti una tantum per le residenze rurali, fino al raggiungimento della volumetria massima pari a mc.100,00, senza incremento del numero delle unità abitative;
- f)_ ampliamenti una tantum per annessi agricoli, entro il limite del 10% della volumetria degli annessi esistenti fino al raggiungimento della volumetria massima pari a mc.300,00, da realizzarsi in aderenza ai fabbricati esistenti;
- g)_ trasferimento di volumetrie entro i limiti del 10% del volume degli edifici aziendali fino al raggiungimento della volumetria massima pari a mc.600,00 di volume ricostruito.
- h)_ strutture per attività integrative all'attività agricola, come definite dalla legislazione vigente;

IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON MUTAMENTO DI UTILIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ nuova residenza per l'imprenditore e per i salariati fissi;
- b)_ strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro);
- c)_ di strutture per attività connesse all'agricoltura;
- d)_ strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ed altro).

IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ strutture per attività integrative all'attività agricola, come definite dalla legislazione vigente nei limiti di quanto stabilito nelle presenti norme.

52.2 INTERVENTI ATTUABILI DA SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Nelle aree E2, (Prevalente Funzione Agricola) nel rispetto della normativa vigente per il territorio agricolo, ai soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale, sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

LA NUOVA EDIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro);
- b)_ ampliamento delle abitazioni esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale (19.09.2003) nel rispetto di quanto stabilito all'art.55 delle presenti norme.

IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, CON MUTAMENTO DELLA UTILIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro);
- b)_ strutture per attività connesse all'agricoltura;
- c)_ strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ed altro).

IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI:

- a)_ strutture destinate alla nuova residenza;
- b)_ strutture per attività integrative all'attività agricola, come definite dalla legislazione vigente nei limiti di quanto stabilito nelle presenti norme;
- c)_ strutture per lo svolgimento di attività turistico ricettive.

52.3 VOLUMI SUPPLEMENTARI DESTINATI AD ATTIVITÀ TURISTICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI, AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, REALIZZABILI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Nelle zone a prevalente funzione agricola "E2" con esclusione delle aree ricadenti nei Sistemi Territoriali di pianura (Pi), nelle A.R.P.A, nelle A.R., nei S.I.R. e nelle Riserve Naturali e di Popolamento, agli Imprenditori Agricoli Professionali, è inoltre consentita l'edificazione di volumi supplementari, fino a un massimo del 100% dei valori di cui all'art.48, purché destinati ad attività turistiche, commerciali e artigianali, ad integrazione dell'attività agricola, secondo le seguenti modalità e secondo quanto specificato nelle presenti norme:

- a)_ fino a mc.1.000 - il 100% della volumetria;
- b)_ da mc.1.001 a mc.2.000 - 1.000 mc. più il 70% della volumetria eccedente 1.000 mc.;
- c)_ da mc.2.001 a mc.4.000 - 1.700 mc. più il 50% della volumetria eccedente 2.000 mc.;
- d)_ maggiore di mc.4.000 - 2.700 mc. più il 30% della volumetria eccedente 4.000 mc.;

il tutto nei limiti massimi di 50 posti letto per il turismo rurale e della superficie artigianale/commerciale di 200 mq..

ART.53_ DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE COSTITUITO DALLE AREE DI FRANGIA URBANA AD ECONOMIA AGRICOLA DEBOLE – ZONE E3.

Nelle aree di frangia urbana ad economia agricola debole identificate con la sigla E3, sono consentiti gli interventi di cui alla legislazione vigente per il territorio agricolo, quanto indicato all'art.57 e quanto indicato nelle presenti norme nei precedenti articoli per le zone E1 e E2, con le limitazioni di seguito riportate:

- non è consentita realizzazione di annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali;
- a tutti i soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli professionali, è permesso solamente la messa in opera di annessi temporanei nel rispetto di quanto indicato nelle presenti norme.

ART.54_ DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE COSTITUITO DALLE AREE MARGINALI AD ECONOMIA AGRICOLA DEBOLE – ZONE E4.

Le aree marginali al perimetro urbano, ad economia agricola debole, identificate con la sigla E4, possono essere utilizzate solamente a fini di coltivazioni agricole nel rispetto delle colture in atto o di possibile impianto, la superficie interessata da tali zone può concorrere al raggiungimento dei minimi di superficie fondiaria necessari alla definizione di P.M.A.A. o di interventi ammessi su altre aree agricole. Nelle zone E4 non è consentita la realizzazione di annessi agricoli, residenze e/o strutture di alcun genere sia per agricoltura part-time o del tempo libero, sia per la conduzione del fondo costituente azienda agricola, fatti salvi gli interventi ammessi all'Imprenditore Agricolo professionale in attuazione di P.M.A.A., a condizione che eventuali nuove volumetrie sia di carattere residenziale, sia necessarie alla conduzione del fondo vengano realizzate nelle immediate vicinanze dei manufatti esistenti costituenti il patrimonio immobiliare dell'azienda, nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti norme.

Le aree E4, inedificate, quando comprese all'interno del perimetro dei centri abitati, come individuato alle tavole grafiche 6A, 6B, 6C, "perimetro dei centri abitati", del presente R.U., sono equiparate ad aree di verde pubblico e, gli interventi ammessi, sono quelli stabiliti all'art.32 delle presenti norme per le aree a verde pubblico.

Nelle aree di frangia urbana ad economia agricola debole identificate con la sigla E4, non comprese all'interno del perimetro dei centri abitati, nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo, sono inoltre consentiti gli interventi di cui al successivo art.55 punto 55.1 e art.57.

ART.55_ NUOVA EDIFICAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL TERRITORIO RURALE

La nuova edificazione è ammessa nel territorio rurale nel rispetto delle presenti norme e di quanto stabilito dalla normativa vigente, sia per la realizzazione di nuove residenze, sia per la realizzazione d'annessi o strutture collegate alla pratica agricola ed alle attività ammesse nelle aree agricole.

Nella realizzazione di residenze di nuova edificazione dovrà essere rispettata la dimensione massima di superficie utile minore o uguale a 130,00 mq. per ogni singolo alloggio.

La nuova edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente come suddiviso in considerazione dell'importanza storica, tipologica e architettonica, potranno essere attuati nel rispetto dei criteri generali di cui alle presenti norme e nel rispetto della morfologia dei luoghi e della struttura del paesaggio rurale.

55.1 INCREMENTI VOLUMETRICI AMMESSI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE

Sul patrimonio edilizio esistente, ricadente nelle aree E2 (area a prevalente funzione agricola), E3 (area di frangia urbana ad economia agricola debole), E4 (Aree marginali ad economia agricola debole), utilizzato a fini abitativi alla data d'adozione del Piano Strutturale (19 settembre 2003), sono ammessi incrementi volumetrici nel rispetto degli interventi attuabili secondo le presenti norme:

- incrementi volumetrici pari al 20% della volumetria esistente, fino al raggiungimento massimo di mq.130,00 di superficie utile per ogni singolo alloggio. E' comunque ammesso il raggiungimento della superficie utile minima di mq.75,00 per tutti gli alloggi, la cui superficie utile risulti inferiore a mq.75,00 anche in seguito dell'incremento del 20% sopra indicato.

Gli ampliamenti di cui sopra, possono essere realizzati, nel rispetto dell'altezza massima esistente, qualora la stessa sia superiore a quella prevista per la sottozona d'appartenenza. Tali ampliamenti non sono ammessi in caso di:

- interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica relativi a totale demolizione delle strutture esistenti e successiva ricostruzione;
- interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.

Non sono ammessi ampliamenti delle strutture esistenti regolarmente autorizzate, ma con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, alla data d'adozione del Piano Strutturale (19 settembre 2003) e per quelle con destinazione residenziale ottenuta dopo il termine temporale sopra indicato.

L'ampliamento dovrà essere realizzato nel rispetto delle indicazioni tipologico costruttive definite per la nuova edificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, ridefinendo anche le le caratteristiche stilistico architettoniche presenti nel fabbricato esistente, al fine di una uniformità e organicità dell'intervento progettato. L'utilizzo dei materiali e delle finiture dovrà garantire il livello qualitativo ammesso per le aree rurali e l'inserimento armonico della nuova struttura progettata sia nel fabbricato esistente che nell'intorno edificato.

L'ampliamento come definito al presente punto, è da considerarsi una tantum, il titolo abilitativo dovrà contenere tale specifica indicazione.

55.2 PARAMETRI URBANISTICI

Per gli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- Altezza – H (max) \leq 7,50 oppure \leq altezza max esistente.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m.5,00.

- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

Limitatamente alla realizzazione di manufatti e strutture necessarie alla conduzione del fondo quali Silos e similari o torrette e manufatti simili è ammessa, la deroga all'altezza prevista fino al raggiungimento della misura massima di m.10,50.

Gli alloggi esistenti e quelli di possibile trasformazione o realizzazione, qualora sprovvisti, potranno realizzare una volumetria pertinenziale all'alloggio, soggetta a sottoscrizione d'atto unilaterale d'obbligo, nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- mc. 60,00 da destinarsi a garage;
- mc. 30,00 da destinarsi a locale tecnico o magazzino.

Tale volumetria dovrà essere realizzata in aderenza al fabbricato esistente o nelle immediate vicinanze entro una distanza limite di m.20,00 dal fabbricato del quale costituisce pertinenza.

Nel caso di fabbricati o strutture sia esistenti sia di possibile realizzazione costituite da più di due alloggi, il limite massimo di volumetria pertinenziale realizzabile, soggetta a sottoscrizione d'atto unilaterale d'obbligo, non potrà essere superiore a quanto di seguito indicato:

- mc. 150,00 da destinarsi a garage;
- mc. 60,00 da destinarsi a locale tecnico o magazzino.

Gli annessi e le strutture esistenti sul lotto di pertinenza o comunque riferibili all'alloggio esistente o di possibile realizzazione, regolarmente autorizzate, con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, concorrono al raggiungimento dei limiti massimi previsti per la realizzazione della volumetria accessoria da destinarsi a garage e locale tecnico o magazzino.

55.3 CRITERI E PRESCRIZIONI

In generale gli interventi di nuova edificazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente, dovranno attenersi a quanto di seguito indicato:

- a)_ limitare per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali;
- b)_ rispetto della morfologia ambientale;
- c)_ rispetto della maglia poderale esistente;
- d)_ forme planimetriche regolari, rettangolari, quadrate o combinazioni di esse;
- e)_ aggregazione dei nuovi fabbricati con i fabbricati esistenti;
- f)_ realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantina, depositi, garage).

Eventuale nuova viabilità, ammessa unicamente per il collegamento alla viabilità principale, dovrà essere realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

Le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente dovranno uniformarsi alle caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche peculiari della tradizione costruttiva insediativa delle aree agricole, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate:

- a)_ la tipologia del corpo di fabbrica in caso di ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica, anche con ampliamento delle volumetrie ammesse, dovrà essere riconducibile ad uno o più corpi fabbrica tipologicamente assimilabili agli agglomerati rurali conclusi o alle unità poderali tipiche della campagna toscana. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti progettuali necessari a mitigare l'impatto ambientale delle strutture da edificare;
- b)_ in accordo con l'Ufficio Comunale, i paramenti esterni da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento o muratura di mattoni e/o pietra a faccia vista o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni tenue terrose;

- c)_ le coperture degli edifici dovranno essere a falde inclinate tipologicamente riconducibili al padiglione, alla capanna o similari, con pendenza massima pari al 30%.
- d)_ il manto e l'orditura di copertura, nelle porzioni a vista dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e manto e finiture in cotto e laterizio;
- e)_ per il manto di copertura sono ammessi coppi e tegole alla toscana nei nuovi fabbricati o in ristrutturazioni che prevedano il completo rifacimento della struttura di copertura. Nel caso di interventi in ampliamento o ristrutturazione di fabbricati esistenti, si potranno porre in opera manti di copertura tipologicamente uguali a quanto esistente;
- f)_ la copertura degli annessi agricoli, magazzini, stalle ed altre strutture delle quali è ammessa la realizzazione nel territorio agricolo, con esclusione di quelle a destinazione residenziale, può essere effettuata in pannelli di pvc o altro materiale, del tipo simile o uguale a quelli utilizzati per la copertura di capannoni industriali, quando per dimensioni, tipologia ed importanza del manufatto, la copertura del tipo tradizionale, come sopra indicata, comporti la realizzazione di strutture importanti oppure sia di difficile realizzazione. I pannelli utilizzati non potranno essere realizzati con materiali o colorazioni traslucide riflettenti. Sono ammesse colorazioni del manto di copertura nelle tonalità del rosso, verde, marrone e grigio, in accordo con l'Ufficio Comunale. Al fine di attenuare l'impatto di tali coperture, qualora le stesse costituiscano per posizione e dimensione notevole impatto visivo, si dovranno effettuare piantumazioni di essenze arboree e arbustive a perimetro del manufatto e/o dell'area interessata;
- g)_ gli infissi esterni dovranno essere realizzati di legno naturale o verniciato, ferro verniciato e alluminio elettroverniciato nelle colorazioni di seguito elencate ed in accordo con l'Ufficio Comunale:
 - verde e/o tonalità del verde;
 - rosso e/o tonalità del rosso ;
 - marrone e/o tonalità del marrone;
 - grigio e/o tonalità del grigio.

E' vietata la messa in opera d'avvolgibili in pvc, sia ai vani finestra sia ai vani porta finestra.

Le corti dovranno avere un arredo verde composto d'essenze autoctone o comunque di pregio, sia arboree che arbustive scelte fra le specie indicate nel presente regolamento.

E' ammessa la costruzione di porticati o loggiati adiacenti al fabbricato o comunque collegati, nella misura massima del 30% della superficie coperta dello stesso, nel rispetto delle caratteristiche costruttive del fabbricato principale.

Non è ammessa la realizzazione di terrazze, pertinenziali agli ambienti o ai singoli alloggi esistenti o di progetto. Eventuali loggiati posti ad un livello superiore al piano terreno, sono ammessi a protezione degli spazi d'ingresso alle abitazioni esistenti o di progetto, nel rispetto della superficie massima realizzabile pari a mq.5,00. La superficie di tali loggiati è computata nel 30% della superficie ammessa per porticati e loggiati.

In aggiunta alla superficie per loggiati e porticati sopra indicata, è ammessa la realizzazione di tettoie a servizio di spazi comuni posti al piano terreno ed identificabili in piazze, cortili interni, aree verdi, aree giochi strutture sportive, piscine ed altre strutture o spazi simili. La superficie massima ammessa è di mq.20,00 ed il numero massimo di strutture realizzabili è pari a 2. Tali manufatti aperti interamente su tutti i lati costituenti il perimetro, dovranno essere realizzati in struttura di legno con copertura in cotto, in legno e soprastante guaina ardesiata, in incanniccato, tendaggi, paglia e similari. I pilastri a sostegno della copertura potranno essere realizzati anche in muratura di pietra e/o di

mattoni a faccia vista o in muratura tradizionale intonacata e tinteggiata in accordo con l'Ufficio Comunale.

Pergolati e strutture simili sono ammessi in strutture di legno completamente aperti su tutti i lati e privi di copertura.

Le canne fumarie a servizio delle strutture edilizie, qualora realizzate esternamente, dovranno essere rivestite in sintonia con il paramento esterno e la tipologia del fabbricato su cui sono realizzate. Il comignolo dovrà essere realizzato con materiali e forme tipiche presenti nelle aree agricole.

Gli interventi di sistemazione ambientale delle aree di pertinenza dovranno essere effettuati nel rispetto degli assetti dei luoghi, della tutela e valorizzazione delle risorse ambientali presenti, mediante il recupero e la salvaguardia dei manufatti aziendali tipici: fontanili, forni, pozzi e muretti in pietra, impianti di siepi e/o barriere frangivento con essenze autoctone, sistemazioni idraulico agrarie, habitat faunistici o floristici e quanto altro costituisca valore ambientale o storico architettonico.

A delimitazione della proprietà, sono ammesse recinzioni in muratura di pietra, struttura di legno o ferro e rete metallica, eventuali schermature possono essere realizzate mediante la piantumazione di specie arbustive e/o arboree autoctone. E' inoltre consentita la realizzazione di cancellate o ingressi in muratura nel rispetto dei caratteri tipologici presenti nelle aree rurali.

La cartellonistica illustrativa, la segnaletica turistica, le insegne per l'indicazione delle strutture esistenti e quanto ad esse assimilabili, potrà essere realizzato in struttura di legno con eventuali pannelli in materiale plastico anche colorato, inseriti nella struttura di legno, oppure con caratteri direttamente incisi sui pannelli di legno. Non sono ammesse strutture in pvc con retroilluminazione a neon e similari. L'illuminazione dei cartelli e di quanto sopra definito, potrà essere realizzata con luce riflessa proveniente da lampade mascherate e/o inserite nella struttura di legno o in posizione tale da non creare disturbo visivo ed inquinamento luminoso.

L'installazione di strutture ed impianti di sfruttamento delle energie alternative (solare, eolico, fotovoltaico ecc. ecc.) limitatamente alle necessità della struttura o del manufatto esistente o oggetto di ristrutturazione, è ammessa nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, prevedendone l'inserimento ponderato ed equilibrato sia nel manufatto oggetto di intervento, sia nell'ambiente circostante, evitando comunque modificazioni e stravolgimenti delle strutture tipiche dell'area rurale e soluzioni di notevole impatto visivo.

Le reti e le strutture tecnologiche di servizio ai singoli manufatti dovranno essere collocate in posizioni idonee tali da non produrre impatti visivi o costituire elementi di disturbo. Le stesse per quanto possibile, dovranno essere a servizio di più utenze, e dovranno essere debitamente schermate o integrate nella struttura.

La ricostruzione di fabbricati completamente diruti, è ammessa quando sia presente ed accertabile sul terreno l'originario ingombro planimetrico o quando sussista documentazione storica, progetti depositati, documentazione catastale, documentazione fotografica, che permettano di attestarne l'esistenza. La consistenza volumetrica, quando non desumibile da documenti ufficiali sarà definita

dall'ingombro planimetrico del fabbricato, moltiplicato per le altezze attribuibili come di seguito indicato:

- altezza di m.2,70 per i vani con destinazione residenziale;
- altezza di m.2,60 per i vani con altra destinazione;
- spessore cm.30 per ogni solaio sia interno sia di copertura.

Nel rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento si potranno effettuare ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, delle volumetrie esistenti costituenti la proprietà o l'azienda agricola, attraverso richiesta di titolo abilitativo con intervento diretto, per progetti riguardanti fino ad un massimo di mc. 600,00 di volume ricostruito. Interventi edilizi riguardanti volumetrie complessivamente superiori al limite di 600,00 mc. sopra indicato, sono attuabili mediante la redazione di piano di recupero.⁴

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica sul patrimonio edilizio con destinazione agricola, comportanti trasferimenti di volumetrie eccedenti il 10% del volume degli edifici aziendali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, sono consentiti previa preventiva approvazione del P.A.P.M.A.A..⁵

Interventi edilizi riguardanti volumetrie complessivamente superiori al limite di 600,00 mc. sopra indicato, sono attuabili mediante la redazione di Piano di Recupero.

Con esclusione degli interventi di cui all'art.60, la ristrutturazione edilizia, la ristrutturazione urbanistica e la demolizione e ricostruzione su forme planivolumetriche e/o localizzazioni diverse da quelle originarie, è ammessa quando ricorra una delle sottoelencate problematiche:

- il fabbricato diruto o esistente costituisca per forma tipologica ed entità volumetrica un organismo non riconducibile alle tipologie costruttive tipiche delle aree rurali;
- il fabbricato diruto o esistente sia di scarso valore storico architettonico;
- il fabbricato diruto o esistente presenti problematiche di carattere statico;
- il fabbricato diruto o esistente sia realizzato in aree con problematiche di carattere geologico e/o ambientale.

La nuova collocazione e la ricostruzione potranno avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- nell'ambito massimo di m.100 di raggio dalla posizione originaria;
- nell'area di pertinenza o in aderenza ad altro fabbricato esistente oppure in localizzazioni già servite o limitrofe a viabilità e reti infrastrutturali, (anche in deroga ai 100 m. di

⁴ Comma modificato con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009

⁵ Comma introdotto con l'accoglimento del contributo inviato dall'amministrazione provinciale di Grosseto, relativamente alla variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009

raggio dalla posizione originaria), ma comunque all'interno della stessa particella catastale o di particelle catastali contigue costituenti la stessa proprietà;

- in area esterna al perimetro di zone con pericolosità geologica, idrogeologica o problematiche ambientali (anche in deroga ai 100 m. di raggio dalla posizione originaria), ma comunque all'interno della stessa particella catastale o di particelle catastali confinanti, in localizzazioni già servite o limitrofe a viabilità e reti infrastrutturali;

La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto delle norme per l'edificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Gli interventi di cui al presente comma, sono attuabili mediante la redazione di Piano di Recupero, nel quale sono evidenziate le condizioni necessarie al fine di poter procedere alla demolizione e ricostruzione con forme planovolumetriche e localizzazione diversa da quella originaria. Il cambio di destinazione d'uso per i volumi ricollocati come sopra indicato, da strutture con destinazione non residenziale a residenze, è ammesso nella misura massima di mc.300,00. Qualora le volumetrie interessate dall'intervento siano superiori alla volumetria di mc. 300,00, la destinazione d'uso ammessa per la volumetria in eccedenza è quella esistente prima dell'intervento progettato, oppure destinazioni di carattere commerciale o turistico-ricettivo, nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti norme.

Per il recupero del patrimonio edilizio esistente, vale inoltre quanto indicato nella schedatura dei fabbricati presenti nel territorio agricolo e quanto stabilito per le aree e gli edifici vincolati di cui ai punti 73.1 e 73.2 dell'art.73 "Disciplina dei beni territoriali d'interesse storico-culturale ed ambientale". Gli interventi di cui al presente comma, sono attuabili mediante la redazione di Piano di Recupero, nel quale sono evidenziate le condizioni necessarie al fine di poter procedere alla demolizione e ricostruzione con forme planovolumetriche e localizzazione diversa da quella originaria.

Negli edifici esistenti in area agricola, non compresi nelle categorie o elenchi degli edifici e delle aree di cui all'art.73 "Disciplina dei beni territoriali d'interesse storico - culturale ed ambientale", punti 73.1 e 73.2, o per i quali per varia natura o motivazione non è stata compilata la relativa schedatura, sono ammessi interventi di:

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- f)_ nuova edificazione;

a condizione che l'intervento sia migliorativo dal punto di vista architettonico e formale, nel rispetto di quanto stabilito nelle presenti norme e secondo le regole insediative per le aree agricole. Tali interventi saranno sottoposti alla valutazione del Collegio Ambientale Comunale, qualora si rilevi l'importanza storico architettonica o tipologica del manufatto.

ART.56_ STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO AGRICOLO

Nelle aree a prevalente funzione agricola "E2" con esclusione delle aree ricadenti nei Sistemi Territoriali di pianura (Pi), nelle A.R.P.A, nelle A.R., nei S.I.R. e nelle Riserve Naturali e di Popolamento, nel rispetto delle presenti norme è consentito il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio

esistente, a fini turistico ricettivi e commerciali e sono ammessi ampliamenti volumetrici in ragione di quanto di seguito indicato:

- STRUTTURE COMMERCIALI è ammesso un ampliamento pari al 35% della volumetria esistente o di quella di possibile trasformazione, fino al raggiungimento massimo della superficie netta di mq.200,00 destinata all'attività. Per superficie destinata all'attività s'intende quella con sola destinazione commerciale, escludendo magazzini e depositi. Le destinazioni commerciali ammesse nel territorio rurale non potranno comunque essere difinite su superfici destinate all'attività, superiori a mq.200.
- STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE è ammesso un ampliamento pari al 20% della volumetria esistente o di quella di possibile trasformazione, fino al raggiungimento massimo della superficie netta in ampliamento di mq.300,00.

Le destinazioni commerciali ammesse sono quelle collegate direttamente al mondo e alle attività agricole ed al turismo rurale; di seguito si elencano le principali:

- vendita dei prodotti agricoli e dei derivati dalla lavorazione;
- vendita dell'oggettistica in genere collegata alle arti ed ai mestieri in agricoltura;
- attività di ristorazione ed assaggio dei prodotti alimentari;
- prodotti zootecnici e quanto derivante da allevamenti esistenti in azienda;
- prodotti e lavorazioni attinenti alla realizzazione di mezzi ed attrezzature destinate al mondo agricolo;
- tutto quanto dimostrabile come attinente al mondo agricolo, alle arti ed ai mestieri presenti.

In merito ai parametri urbanistici, alla tipologia e alle modalità d'intervento, valgono le indicazioni di cui all'art.55 "Nuova edificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale".

ART.57_ STRUTTURE ED OPERE ACCESSORIE ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE

Nelle zone E1, E2, E3, E4, è ammessa la realizzazione di strutture accessorie ai fabbricati con destinazione di residenza, di abitazione agricola, di agriturismo ed a quelli con destinazione turistico ricettiva in genere.

Le strutture accessorie identificabili in piscine, campi da tennis, basket, calcetto, bocce, minigolf e similari, dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti caratteristiche costruttive e di quanto indicato puntualmente:

- ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
- contenimento dell'impatto paesaggistico, preferendo aree non percepibili e/o schermate con essenze arboree ed arbustive autoctone;
- inserimento nel contesto esistente o progettato, sia per ciò che concerne la tipologia dei materiali, sia per la forma planimetrica;

PISCINE A SERVIZIO DI STRUTTURE AD USO AGRITURISTICO E TURISTICO

- superficie massima vasca natatoria non superiore a 140 mq.;

PISCINE AD USO PRIVATO, PERTINENZA DI RESIDENZE E/O ATTIVITÀ EXTRAGRICOLE.

- superficie massima vasca natatoria non superiore a 140 mq..

La piscine dovranno essere integrate con l'ambiente: colori, illuminazione ed arredi dell'area circostante dovranno essere di basso impatto visivo, definiti in accordo con il competente ufficio comunale. La struttura della vasca natatoria e le pavimentazioni limitrofe e circostanti ad essa potranno essere realizzate ad una quota massima di cm.30 rispetto alla quota del terreno come risultante dallo stato finito di progetto delle sistemazioni esterne. I riporti di terreno nell'area della piscina non dovranno arrecare situazioni di evidenti anomalie geomorfologiche rispetto allo stato dei luoghi esistente.

La superficie di pavimentazione, ammessa a bordo piscina, non potrà superare l'80% della superficie della vasca natatoria.

I volumi tecnici a servizio del funzionamento della piscina, sono ammessi completamente interrati, sottostanti la pavimentazione realizzabile a bordo piscina. L'altezza massima interna dei volumi tecnici a servizio del funzionamento della piscina, non potrà essere superiore a m. 2,10 e l'ingresso agli stessi potrà avvenire esclusivamente tramite "botola chiusa", da realizzarsi nella copertura, provvedendo alla corretta integrazione della stessa con la pavimentazione messa in opera. Non sono ammesse rampe e scale aperte per accesso ai volumi tecnici sopra definiti. Sono ammesse pavimentazioni esterne a contorno della vasca realizzate in cotto o pietra o materiali similari in accordo con l'ufficio competente.

A delimitazione dell'area potrà essere prevista una schermatura, con siepi e/o alberature di varietà autoctone.

Il rifornimento idrico della piscina, dovrà essere garantito con pozzi aziendali o con autocisterne.

CAMPI DA TENNIS – BASKET - CALCETTO

La realizzazione di Campi da tennis, basket, calcetto e similari, è ammessa con piano di gioco in terra, in erba o materiali sintetici nei colori marrone o verde, limitatamente allo spazio di gioco e comunque entro il limite della dimensione massima di m. 40,00 x m. 20,00.

I colori, l'illuminazione e gli arredi dell'area circostante dovranno essere di basso impatto visivo, definiti in accordo con il competente ufficio comunale. Tali impianti potranno essere provvisti d'idonea recinzione con rete a maglia sciolta o similare.

A delimitazione dell'area potrà essere prevista una schermatura, con siepi e/o alberature di varietà autoctone.

CAMPI DA BOCCE

I campi per il gioco delle bocce, sono ammessi nella dimensione massima di m. 20,00 x m. 4,00 con piano di gioco in terra o in erba e con esclusione di pavimentazioni in materiali sintetici.

Tali impianti potranno essere provvisti di idonea recinzione con rete a maglia sciolta o similare di altezza massima pari a m.1,00.

I colori, l'illuminazione e gli arredi dell'area circostante dovranno essere di basso impatto visivo, definiti in accordo con il competente ufficio comunale. Tali impianti potranno essere provvisti d'ideale recinzione con rete a maglia sciolta o similare.

A delimitazione dell'area potrà essere prevista una schermatura, con siepi e/o alberature di varietà autoctone.

CAMPI DA MINIGOLF

Le strutture di minigolf, sono ammesse nella dimensione massima di m. 20 x m. 40, con piano di gioco in terra, in erba o materiali sintetici nei colori marrone o verde, limitatamente allo spazio di gioco che potrà avere la dimensione massima di m. 40,00 x m. 20,00. Per la realizzazione delle piste potranno essere realizzate strutture prefabbricate o gettate in opera semplicemente appoggiate a terra. Tali impianti potranno essere provvisti di idonea recinzione con rete a maglia sciolta o similare.

I colori, l'illuminazione e gli arredi dell'area circostante dovranno essere di basso impatto visivo, definiti in accordo con il competente ufficio comunale. Tali impianti potranno essere provvisti d'ideale recinzione con rete a maglia sciolta o similare.

A delimitazione dell'area potrà essere prevista una schermatura, con siepi e/o alberature di varietà autoctone.

TURISMO EQUESTRE

L'attività di turismo equestre è ammessa e le strutture accessorie realizzabili sono definite in ragione di quanto stabilito all'art.60 punto 60.4.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICO COSTRUTTIVE STRUTTURA PERTINENZIALE DI SERVIZIO

A servizio di una o più strutture accessorie, di piscina campo da tennis, basket e calcetto, collegate ad attività di carattere agriturismo e turistico, è ammessa la realizzazione di un solo manufatto, da destinarsi a servizio igienico, docce, spogliatoio e/o locale tecnico, delle dimensioni massime di superficie lorda pari a mq.25,00 ed altezza massima in gronda pari a m.3,00.

A servizio di una o più strutture accessorie, di piscina campo da tennis, basket e calcetto, ad uso privato, è ammessa la realizzazione di un solo manufatto, da destinarsi a servizio igienico, docce, spogliatoio e/o locale tecnico, delle dimensioni massime di superficie lorda pari a mq.5,00 ed altezza massima in gronda pari a m.3,00.

Le caratteristiche costruttive del manufatto da destinarsi a servizio igienico, docce, spogliatoio e/o locale tecnico, sono quelle previste per gli edifici in area rurale, lo stesso potrà essere realizzato anche in struttura e tamponamenti di legno.

Il manufatto anzi detto dovrà essere realizzato nelle immediate vicinanze delle strutture di cui è a servizio, o in aderenza ai corpi di fabbrica esistenti nel rispetto dei valori paesaggistico ambientali.

ART.58_ AREE DI DEGRADO URBANISTICO E ARCHITETTONICO PRESENTI NEL TERRITORIO RURALE

Nelle aree con particolare degrado urbanistico-architettonico, su proposta di privati o con intervento pubblico, mediante la predisposizione di Piano Attuativo, sarà possibile effettuare il recupero e la trasformazione delle superfici coperte e dei volumi esistenti regolarmente autorizzati. Tali piani costituiranno variante al Regolamento Urbanistico.

ART.59_ SERRE FISSE E TEMPORANEE - CRITERI E NORME PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione di serre fisse, è ammessa su tutto il territorio comunale ad esclusione delle Aree a Rilievante Pregio Ambientale A.R.P.A., delle Aree di Reperimento A.R..

L'installazione di serre stagionali non è ammessa nelle Aree di Reperimento A.R..

Per le serre fisse e quelle stagionali valgono le indicazioni di seguito riportate:

- a)_ non è ammessa l'installazione nelle aree individuate nel Piano Strutturale, come zone in stress idrico o con problematiche inerenti all'approvvigionamento. L'eventuale installazione potrà avvenire solo nel caso in cui si definiscano gli interventi e si dimostrino le condizioni di non aggravio dello stato idrico esistente;
- b)_ i materiali e le strutture utilizzate per la realizzazione delle serre fisse e temporanee dovranno essere consoni per l'impiego e adeguati al paesaggio rurale, nel rispetto di un dettagliato progetto esecutivo, nel quale sono esplicitamente illustrate le componenti della struttura. Per quanto concerne le serre temporanee dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevedere una completa e totale rimozione ed il ripristino delle condizioni ambientali esistenti;
- c)_ per l'installazione delle serre fisse si dovranno inoltre rispettarsi i seguenti criteri:
 - limitare allo stretto necessario interventi di realizzazione di nuove strade poderali;
 - limitare l'impatto ambientale, rispettando la morfologia dei luoghi ed evitando la collocazione su crinali o aree dominanti la campagna circostante;
 - rispettare la maglia poderale esistente;
 - realizzare forme planimetriche regolari, rettangolari e/o quadrate;
 - aggregare le strutture in aree limitrofe ai fabbricati esistenti o di progetto.

ART.60_ ANNESSI AGRICOLI SU FONDI DI SUPERFICIE MINIMA INFERIORE ALLE SUPERFICI MINIME FONDARIE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI RURALI

Nel territorio agricolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle presenti norme, è ammessa la costruzione d'annessi, nei fondi aventi superficie inferiore alla superficie minima fondiaria stabilita per la realizzazione di nuove costruzioni rurali, senza presentazione di P.M.A.A., con richiesta diretta di permesso di costruire e sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo ai sensi della normativa vigente. Dalla sottoscrizione d'atto unilaterale d'obbligo sono escluse le strutture riferibili agli annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo, per le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazioni in serra fissa e di agricoltura biologica di cui al presente articolo al punto 60.3.

La richiesta deve essere corredata da una relazione aziendale redatta in base alla scheda tecnica di cui al presente articolo, nel rispetto delle indicazioni specifiche di cui alle presenti norme.

La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo, non potrà essere realizzata su fondi agricoli provenienti da trasferimenti parziali di proprietà attuati al di fuori di Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale avvenuti dopo l'entrata in vigore della normativa vigente sul territorio rurale.

I fondi provenienti da trasferimenti parziali di proprietà, unitamente ai fondi provenienti da trasferimenti totali di proprietà, nel rispetto della normativa vigente per il territorio rurale, concorrono al raggiungimento delle superfici minime previste per la realizzazione d'annessi eccedenti le capacità produttive del fondo. Tali annessi potranno essere realizzati, solamente sulla porzione di fondo agricolo non gravato da vincolo d'inedificabilità di cui alla normativa vigente per le aree agricole

60.1 ANNESSI AGRICOLI ECCEDENTI LE CAPACITÀ PRODUTTIVE DEL FONDO, DA DESTINARE A IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE, STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

La costruzione d'annessi per la trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti, è consentita solamente nelle zone a esclusiva funzione agricola (E1) e prevalente funzione agricola (E2), con esclusione delle aree ricadenti all'interno dei perimetri delle A.R.P.A. (Aree a Rilevante Pregio Ambientale), delle A.R. (Aree di Reperimento) e potrà essere effettuata da singoli imprenditori agricoli riuniti in consorzio o associati, al fine di promuovere la valorizzazione dell'economia rurale attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori compatibili con la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio. Nel rispetto delle caratteristiche costruttive definite nelle presenti norme e dei limiti volumetrici di seguito indicati:

- a)_ mc.2.000,00 per “annessi agricoli” fuori terra;
- b)_ mc.3.000,00 per “annessi agricoli–cantine” totalmente o parzialmente interrati. La volumetria fuori terra, degli annessi parzialmente interrati, non potrà in ogni caso essere superiore a mc. 2.000,00.

L'altezza massima in gronda dovrà essere inferiore o uguale a m.6,00.

La localizzazione sarà vincolata a preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, ed il progetto dovrà essere corredato da relazione aziendale che evidenzia le caratteristiche dei fondi, la produttività e le attività afferenti al manufatto da realizzarsi.

60.2 ANNESSI AGRICOLI ECCEDENTI LE CAPACITÀ PRODUTTIVE DEL FONDO CONDOTTO DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

La realizzazione d'annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali, senza il rispetto dei minimi aziendali di seguito elencati:

- a)_ 3 ettari per vigneti specializzati in zone D.O.C., e frutteti in coltura specializzata; 6 ettari per i vigneti in tutti gli altri casi;
- b)_ 4 ettari per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo; 8 ettari nelle aree da individuare all'interno degli ambiti di sub sistema territoriale di Isole, Promontori, Coste e Pianure data la loro forte connotazione ambientale.
- c)_ 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- d)_ 30 ettari per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;

è ammessa proporzionalmente alle superfici delle colture in atto, nel rispetto della tabella e delle indicazioni di seguito riportate. La costruzione di tali annessi non è consentita su fondi agricoli sui quali insistono fabbricati oggetto d'interventi di mutamento della destinazione d'uso da annesso agricolo ad abitazione, ottenuta sia con regolare concessione edilizia sia con concessione edilizia in sanatoria

La costruzione di tali annessi, è consentita solamente nelle zone a prevalente funzione agricola (E2), con esclusione delle aree ricadenti all'interno dei perimetri delle A.R.P.A. (Aree a Rilevante Pregio Ambientale), delle A.R. (Aree di Reperimento), nel rispetto dei limiti volumetrici di cui alla seguente tabella, in funzione della superficie aziendale e delle colture in atto.

SUPERFICIE COLTURA IN ATTO MQ.				
VOLUME LORDO ANNESSO MC.	VIGNETO FRUTTETO SPECIALIZZATI	SEMINATIVO IRRIGUO OLIVETO SPECIALIZZATO	SEMINATIVO SEMINATIVO ARBORATO PRATO PRATO IRRIGUO	BOSCO ALTO FUSTO E MISTO PASCOLO PASCOLO ARBORATO CASTAGNETO DA FRUTTO
130	DA 4.000 A 4.499	DA 5.000 A 5.749	DA 10.000 A 10.999	DA 50.000 A 54.999
140	DA 4.500 A 5.499	DA 5.750 A 7.249	DA 11.000 A 12.999	DA 55.000 A 64.999
150	DA 5.500 A 6.499	DA 7.250 A 8.749	DA 13.000 A 14.999	DA 65.000 A 74.999
160	DA 6.500 A 7.499	DA 8.750 A 10.249	DA 15.000 A 16.999	DA 75.000 A 84.999
170	DA 7.500 A 8.499	DA 10.250 A 11.749	DA 17.000 A 18.999	DA 85.000 A 94.999
180	DA 8.500 A 9.499	DA 11.750 A 13.249	DA 19.000 A 20.999	DA 95.000 A 104.999
190	DA 9.500 A 10.499	DA 13.500 A 14.749	DA 21.000 A 22.999	DA 105.000 A 114.999
200	DA 10.500 E OLTRE	DA 14.750 E OLTRE	DA 23.000 E OLTRE	DA 115.000 E OLTRE

La quantificazione della superficie colturale, dovrà essere effettuata computando il sesto d'impianto più il margine di contorno della piantagione considerato uguale alla metà della larghezza tra i filari (es. larghezza tra le file 4 metri, il margine a contorno del sesto d'impianto è pari a 2 metri).

La volumetria massima consentita è pari a mc.200,00, compresi i volumi esistenti sul fondo interessato, la cui entità sarà computata ai fini del calcolo del volume totale realizzabile. La volumetria di nuova costruzione dovrà essere realizzata in aderenza agli annessi presenti sul fondo oppure essere rilocalizzata mediante l'accorpamento dei manufatti esistenti. Non è consentita la suddivisione delle volumetrie degli annessi esistenti in più corpi di fabbrica fisicamente separati.

La superficie lorda massima realizzabile è quella derivante dal quoziente ottenuto dividendo il volume consentito per m.2,60.

Sui fondi rustici con diverso ordinamento colturale, con estensione inferiore ai minimi della tabella, il requisito inerente la superficie fondiaria minima, s'intende ottemperato, quando risulti maggiore o uguale a uno la sommatoria dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime di cui alla tabella soprastante.

Sui fondi con diverso ordinamento colturale, la volumetria massima ammessa sarà quella derivante dalla sommatoria del volume attribuibile alla coltura in atto, corrispondente in tabella alla maggiore volumetria, maggiorata del 40% della volumetria corrispondente alla seconda unità colturale e del 20% per la terza unità colturale. Qualora la seconda e terza unità colturale siano inferiori ai minimi della tabella, la maggiorazione consentita sarà proporzionale alla riduzione della superficie delle singole unità colturali, rispetto ai minimi tabellari di riferimento.

Di seguito a titolo esemplificativo si riportano i seguenti esempi:

COLTURE IN ATTO DI SUPERFICIE INFERIORE AI MINIMI PREVISTI NELLA PRECEDENTE TABELLA			
COLTURE		QUOZIENTE MQ. COLTURA IN ATTO/MQ. SUPERFICI MINIME	
VIGNETO	MQ. 3.550	$3.550/4.000 =$	0,89
OLIVETO	MQ. 2.500	$2.500/5.000 =$	0,50
SEMINATIVO	MQ. 1.750	$1.750/10.000 =$	0,18
SOMMATORIA QUOZIENTI			1,57
CALCOLO VOLUME ANNESSO MC.130x3.550/4.000+40% DI MC.130 x2.500/5.000+20% DI MC.130 x1.750/10.000 = MC.			146,380

COLTURE IN ATTO DI CUI ALMENO UNA CON SUPERFICIE SUPERIORE AI MINIMI PREVISTI NELLA PRECEDENTE TABELLA			
COLTURE		RIFERIMENTO VOLUMI AMMESSI	
VIGNETO	MQ. 3.700	VOLUME LORDO DI RIFERIMENTO	MC. 130,00
OLIVETO	MQ. 8.500	VOLUME LORDO DI RIFERIMENTO	MC. 150,00
SEMINATIVO	MQ. 11.500	VOLUME LORDO DI RIFERIMENTO	MC. 140,00
CALCOLO VOLUME ANNESSO MC.150+40% DI MC.140+20% DI MC.130 x 3.700/4.000 = MC.206,18 RIDOTTO A MC. MAX			200,00

Tipologicamente gli annessi dovranno rispettare i criteri e le norme previste per gli interventi di nuova edificazione nel territorio rurale, secondo quanto indicato nella normativa e nei regolamenti regionali e statali e nel rispetto di quanto di seguito indicato:⁶

- l'altezza massima utile degli ambienti interni, misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio piano interno, dovrà essere uguale o minore a m.2,60. Nel caso di copertura interna inclinata, l'altezza utile di m.2,60, quale massima altezza ammissibile, è definita dalla media delle altezze utili interne;
- l'ingresso principale deve essere definito con una porta carrabile di larghezza minima pari a m.2,50, facilmente raggiungibile con automezzi ed attrezzature utilizzabili per la conduzione del fondo;

⁶ Comma modificato con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009

- la suddivisione interna dei locali destinati allo stoccaggio ed al ricovero di derrate ed attrezzature necessarie alla conduzione del fondo dovrà essere realizzata definendo ambienti di misura minima pari a 20 mq. con esclusione del servizio igienico;
- l'altezza massima in gronda non potrà superare m.3,00;
- la costruzione di porticati adiacenti al fabbricato è ammessa nella misura massima del 30% della superficie coperta dall'annesso, nel rispetto delle stesse caratteristiche costruttive del fabbricato principale.

60.3 ANNESSI AGRICOLI ECCEDENTI LE CAPACITÀ PRODUTTIVE DEL FONDO, PER LE AZIENDE CHE ESERCITANO IN VIA PREVALENTE L'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONI IN SERRA FISSA, DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Ai sensi della normativa vigente è ammessa la costruzione d'annessi agricoli, nelle zone E1, E2, E3, senza il rispetto delle superfici minime fondiariae per la realizzazione di nuove costruzioni, per le aziende che esercitano in via prevalente:

- attività di coltivazioni in serra fissa;
- attività di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie (Reg. C.E.E. 2092/'91, certificato di iscrizione ad uno dei consorzi obbligatori di controllo);
- attività di allevamento ovicaprino o di animali minori (apicoltura, avicolo: polli e conigli);
- attività cinotecnica;
- attività di acquacoltura.

Gli annessi devono essere commisurati all'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative. La prevalenza delle attività sopra indicate è verificata quando le stesse determinano almeno l'80% del prodotto lordo vendibile

La superficie fondiaria minima al fine di poter realizzare un annesso è di mq.3.000, a prescindere dalla coltura attuata.

La volumetria massima consentita è pari a mc.30,00, esclusi i volumi esistenti sul fondo interessato, la cui entità sarà computata ai fini del calcolo del volume totale realizzabile.

Le caratteristiche tipologico costruttive sono quelle indicate per i manufatti precari e temporanei.

60.4 ANNESSI AGRICOLI ECCEDENTI LE CAPACITÀ PRODUTTIVE DEL FONDO, DESTINATI A RICOVERO PER EQUINI

La realizzazione di ricoveri per equini, è ammessa nelle zone E2, E3 nella misura di 40,00 mc. a capo (considerando box, spazio manovra cavallo, spazio rimessaggio piccole quantità di fieno).

Il volume massimo ammissibile per tali annessi, in funzione delle diverse attività sopra descritte è di 160 mc.

E' ammessa un'ulteriore volumetria per spazio rimessaggio fieno, selleria e reparto infermeria nella misura seguente:

- Volumetria massima di mc 25 al servizio di un solo box;
- Volumetria massima di mc 30 al servizio di due box;

- Volumetria massima di mc 35 al servizio di tre box;
- Volumetria massima di mc 40 al servizio di quattro box.

Per la realizzazione dei ricoveri di cui al presente punto è ammesso esclusivamente l'utilizzo di legname nel rispetto delle caratteristiche dei manufatti precari.

La superficie agricola minima per la realizzazione dei ricoveri di cui sopra viene fissata in 3.000 mq.

ART.61_ MANUFATTI TEMPORANEI – CRITERI E NORME PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione d'annessi temporanei potrà avvenire in considerazione d'esigenze attinenti la conduzione di fondi o la commercializzazione di prodotti tipici locali. Gli annessi temporanei tipologicamente a pianta quadrata o rettangolare, con copertura a capanna, potranno avere una superficie lorda massima pari a mq.25,00. La realizzazione di tettoie e porticati adiacenti alla struttura temporanea è consentita nella misura massima del 30% della superficie coperta dall'annesso.

Il manufatto dovrà essere realizzato in struttura di legno o metallo e tamponamento in legno trattato con colorazioni al naturale o con colorazioni nelle tonalità del grigio e del verde. La copertura potrà essere realizzata con manto in pannelli di pvc, guaina ardesiata per coperture, tegole canadesi in guaina ardesiata, pannelli in lamiera, tegole in cotto, nei colori grigio, verde o rosso mattone. Le caratteristiche tipologico costruttive e le colorazioni, dovranno essere concordate con l'Ufficio Comunale.⁷

L'annesso fissato al terreno mediante strutture e soluzioni tecniche di limitato impatto e di facile rimozione, potrà avere pavimentazioni di legno o in terra battuta, per le porzioni esterne quali porticato e eventuale marciapiede attiguo, mentre per l'interno, oltre a quanto previsto per l'eterno, si potranno mettere in opera pavimentazioni di altro materiale di limitato impatto e di facile rimozione. Gli infissi esterni da realizzarsi in legno trattato con colorazioni naturali e vetro, potranno avere scuri o portelloni esterni, sempre in legno trattato con colorazioni naturali.

La costruzione dei presenti annessi è consentita senza la predisposizione del P.M.A.A., ed è ammessa su tutto il territorio comunale ad esclusione delle A.R. (Aree di Reperimento) e delle aree marginali ad economia agricola debole (zone E4). Il carattere temporaneo è legato a quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART.62_ RECUPERO FUNZIONALE DI MANUFATTI REALIZZATI IN MATERIALI PRECARI

I manufatti realizzati con materiali quali legno, lamiera, pvc o altro, ubicati all'interno delle zone E1, E2, E3, E4, condonati ai sensi della legislazione vigente, realizzati in epoca antecedente alla data

⁷ Comma modificato con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009

d'entrata in vigore della 765/67, o comunque legittimati con atti comunali, possono essere sostituiti con costruzioni in muratura tradizionale di pari volume, ferma restando la destinazione d'uso esistente. Tali manufatti potranno essere ricollocati ed accorpati in un solo sito, o ad altri manufatti esistenti nel fondo, secondo un progetto organico nel rispetto dei valori paesaggistico ambientali presenti.

Le caratteristiche costruttive di tali manufatti sono quelle previste per gli annessi realizzabili nel territorio agricolo di cui all'art.60 punto 60.2 "Annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo", fatta salva la possibilità di poter realizzare gli stessi anche in muratura.⁸

ART.63_ SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE E ARREDO VERDE DELLE AREE EDIFICATE

L'obbiettivo del presente elenco è quello di garantire una maggior qualificazione dell'arredo verde delle residenze e delle relative corti. In aggiunta alle seguenti specie arboree e arbustive possono essere utilizzate specie non presenti nell'elenco, costituenti comunque specie autoctone o naturalizzate.

SPECIE ARBOREE

Acer campestre	(Acer campestre)	Melograno	(Punica granatum)
Acer minore	(Acer monosperulanum)	Melo	(Malus communis)
Agrumi vari	(Citrus spp)	Melo biancospino	(Malus florentina)
Albero di giuda	(Cercis siliquastrum)	Melo selvatico	(Malus sylvestris)
Albicocco	(Prunus armeniaca)	Nespolo del Giappone	(Erobotrya japonica)
Alloro	(Laurus nobilis)	Nespolo europeo	(Mespilus germanica)
Bagolaro	(Celtis australis)	Noce	(Juglans regia)
Carpino bianco	(Carpinus betulus)	Nocciolo	(Corylus avellana)
Carpino orientale	(Carpinus orientalis)	Olivo	(Olea europea)
Carpino nero	(Ostrya carpifolia)	Olmo	(Ulmus campestris)
Carrubo	(Ceratonia siliqua)	Orniello	(Fraxinus ornus)
Cedro del libano	(Cedrus libani)	Palma nana	(Chamerops humilis)
Cerro	(Quercus cerris)	Pero	(Pyrus communis)
Ciavardello	(Sorbus torminalis)	Pesco	(Prunus presica)
Ciliegio	(Prunus avium)	Pino d'Aleppo	(Pinus halepensis)
Cipresso	(Cupressus sempervirens)	Pino domestico	(Pinus pinea)
Corbezzolo o albatro	(Arbutus unedo)	Pino marittimo	(Pinus pinaster)
Corniolo	(Cornus mas)	Pioppo bianco	(Populus alba)
Cotogno	(Cydonia vulgaris)	Pioppo nero	(Populus nigra)
Caki	(Diospiros kaki)	Pioppo cipressino	(Populus nigra var-italica)
Farnia	(Quercus robur)	Roverella	(Quercus pubescens)
Fico	(Ficus carica)	Salici	(Salix spp.)
Frassini Ossifillo	(Fraxinus oxycarpa)	Sorbo domestico	(Sorbus domestica)
Gelso	(Morus alba)	Susino	(Prunus communis)
Gelso nero	(Morus nero)	Sughera	(Quercus suber)
Giuggiolo	(Zizuphus lotus)	Tamerici	(Tamarix spp)

⁸ Comma modificato con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009

Leccio	(<i>Quercus ilex</i>)	Tasso	(<i>Taxus baccata</i>)
Ligustro	(<i>Ligustrum vulgare</i>)	Tiglio	(<i>Lilium cordata</i>)
Mandorlo	(<i>Prunus dulcis</i>)		

SPECIE ARBUSTIVE

Agazzino	(<i>Pyracantha coccinea</i>)	Lauroceraso	(<i>Prunus laurocerasus</i>)
Alaterno	(<i>Rhamnus alaternus</i>)	Lavanda	(<i>Lavandula spica</i>)
Agrifoglio	(<i>Ilex aquifolium</i>)	Lentisco	(<i>Pistacia lentiscus</i>)
Biancospino comune	(<i>Crataegus monogyna</i>)	Mirsina	(<i>Myrsine africana</i>)
Biancospino selvatico	(<i>Crataegus oxycantha</i>)	Mirto	(<i>Myrtus communis</i>)
Bosso	(<i>Buxus sempervirens</i>)	Oleandro	(<i>Nerium oleander</i>)
Cisto	(<i>Cistus spp</i>)	Olivello	(<i>Hippophae ramnoides</i>)
Eleagno	(<i>Eleagnus spp</i>)	Osmanto odoroso	(<i>Osmanthus fragrans</i>)
Frangola	(<i>Frangula alnus</i>)	Pitosforo	(<i>Pittosporum tobira</i>)
Fillirea angustifolia	(<i>Phyllirea angustifolia</i>)	Prugnolo	(<i>Prunus spinosa</i>)
Olivastro	(<i>Phyllirea latifolia</i>)	Rose	(<i>Rosa spp</i>)
Ginepri	(<i>Juniperus spp</i>)	Sambuco	(<i>Sambus nigra</i>)
Ginetra dei carbonai	(<i>Cytisus scoparius</i>)	Sanguinello	(<i>Cornus sanguinea</i>)
Ginestra odorosa	(<i>Spartium junceum</i>)	Viburno	(<i>Viburnum tinus</i>)
Ibisco	(<i>Hybuscus siriacus</i>)		

SCHEDA TECNICA PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSI SU FONDI DI SUPERFICIE MINIMA INFERIORE ALLE SUPERFICIE FONDIARIA PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI RURALI

PROPRIETARIO: _____

OGGETTO: _____

UBICAZIONE : _____ FOGLIO N. _____ MAPPALE N. _____

IL SOTTOSCRITTO: _____ NATO A _____ IL _____,

COD. FISC. _____ RESIDENTE IN _____ PROV. _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____ IN QUALITÀ DI _____

DICHIARA

CHE IL FONDO È STATO ACQUISTATO IN DATA _____ DI CUI AL CONTRATTO N. _____ DEL _____ REGISTRATO A _____ E NON PROVIENE DA

TRASFERIMENTI PARZIALI DELLA PROPRIETÀ, AVVENUTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R.T.64/95, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

CHE NON SONO STATE EFFETTUATE MODIFICHE DI DESTINAZIONE D'USO DA ANNESSI AD ABITAZIONI SU I FABBRICATI RICADENTI NELLA PROPRIETÀ

CHE LA CONSISTENZA DELLE COLTURE IN ATTO È COME DI SEGUITO INDICATA:

SUPERFICIE RIPARTITA PER QUALITÀ DI COLTURE		
COLTURA-ATTIVITÀ	SUPERF. MQ.	N. CAPI
A) ORTOFLOROVIVAISTICA SPECIALIZZATA I SERRA FISSA		
B) VIGNETI E FRUTTETI IN COLTURA SPECIALIZZATA		
C) OLIVETO IN COLTURA SPECIALIZZATA		
D) SEMINATIVO IRRIGUO		
E) SEMINATIVO, SEMINATIVO ARBORATO, PRATO, PRATO IRRIGUO		
F) BOSCO ALTO FUSTO E MISTO, PASCOLO, PASCOLO ARBORATO		
G) CASTAGNETO DA FRUTTO		
E) AGRICOLTURA BIOLOGICA		
F) ALLEVAMENTO OVICAPRINO O ANIMALI MINORI (APICOLTURA, AVICOLO)		
G) CINETECNICA		
H) ACQUACOLTURA		
I) ALLEVAMENTO EQUINI		

L'AREA È COMPRESA IN ZONA _____ DI R.U. NELLA QUALE SONO PRESENTI I SEGUENTI VINCOLI SOVRAORDINATI _____

INTERVENTO AMMESSO AI SENSI DELL'ART. _____ DELLE NORME DI R.U. COMUNALE.

VOLUMETRIE INSISTENTI SUL LOTTO	MC. ESISTENTI	MC. DI PROGETTO	MC. TOTALI

SI ALLEGA PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE DELLA PROPRIETÀ.

IL PROPRIETARIO

IL TECNICO
TIMBRO E FIRMA

ART.64_ STRUTTURE PER LA GESTIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE

In tutto il territorio agricolo, con esclusione delle Aree di Reperimento (A.R.), al fine della gestione e fruizione del patrimonio agricolo forestale, solamente agli Enti Pubblici operanti sul territorio, è consentita la realizzazione di manufatti nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo.

Le strutture configurabili come annessi, rifugi, centri sosta ed informazione, dovranno essere realizzati a pianta quadrata o rettangolare, interamente in struttura e tamponamento esterno di legno, trattato con colorazioni al naturale. Le coperture a capanna o padiglione dovranno essere realizzate in struttura di legno con sovrastante manto in pannelli di pvc, guaina ardesiata per coperture, o tegole canadesi in guaina ardesiata, nei colori grigio, verde o rosso mattone, da concordarsi con l'Ufficio Comunale.

E' consentita la realizzazione di tettoie e porticati adiacenti alla struttura progettata, nella misura massima del 30% della superficie coperta.

L'annesso fissato al terreno mediante strutture e soluzioni tecniche di limitato impatto e di facile rimozione, dovrà avere pavimentazioni in terra battuta o legno, per ciò che concerne le aree esterne (porticato, marciapiede), mentre all'interno, si potranno mettere in opera anche pavimentazioni di altra natura, di limitato impatto e di facile rimozione. Gli infissi esterni da realizzarsi in legno trattato con colorazioni naturali e vetro, potranno avere scuri o portelloni esterni, sempre in legno trattato con colorazioni naturali.

ART.65_ AGRITURISMO

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente tutti gli edifici delle aziende agricole, ad esclusione di quelli realizzati in attuazione di programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei manufatti precari e temporanei possono essere utilizzati, senza variarne la destinazione, per lo svolgimento di attività di ospitalità agrituristica in camere od in alloggi, di attività di ristorazione agrituristica e di attività didattico ricreative, sempre che tale patrimonio ecceda le necessità produttive del fondo. Gli interventi edilizi dovranno essere attuati nel rispetto del presente regolamento e della legislazione vigente.

ART.66_ AGRICAMPEGGIO

L'attività di agricampeggio, ammessa per i soggetti aventi titolo, può essere effettuata sul territorio rurale a prevalente funzione agricola (E2) con esclusione delle aree comprese negli ambiti e nelle zone sottoelencate:

- Ambito di Sub Sistema Territoriale Pi1 La Piana di Scarlino.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale R3.2 Le Pendici di Massa.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale R3.3 I poggi di Fenice Capanne e Lago dell'Accesa.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale R3.4 La Sella Di Giuncarico.

- A.R. Aree di reperimento.
- A.R.P.A. Aree a Rilevante Pregio Ambientale.
- S.I.R. Siti di Importanza Regionale.

Al fine dello svolgimento dell'attività di agriturismo è stabilito che la stessa può essere realizzata solamente in prossimità di strutture poderali esistenti. L'area individuata potrà essere perimetrata con alberature e siepi d'arbusti autoctoni. Non sono ammesse opere d'impermeabilizzazione dei suoli e di definizione di nuova viabilità. I servizi igienici e le strutture necessarie alla conduzione dell'attività di agriturismo dovranno essere ricavate all'interno delle strutture esistenti, qualora ciò non risulti possibile è ammessa la realizzazione di un manufatto in struttura di legno, semplicemente appoggiato o ancorato al terreno, di superficie lorda massima pari mq.50,00, da destinarsi a docce e servizi igienici e locali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo, le cui caratteristiche tipologico costruttive sono riconducibili ai manufatti di cui al precedente art.64.

ART.67_ DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SU AREE SPECIALI PRESENTI NEL TERRITORIO RURALE

Nelle aree di cui al presente articolo, individuate nella cartografia di piano costituente il Regolamento Urbanistico, (tav.07 – aree a destinazione speciale nel territorio agricolo) sono ammessi gli interventi specificati nel rispetto delle indicazioni delle presenti norme, delle valenze paesaggistico ambientali e nel rispetto delle tipologie e dei caratteri distintivi del territorio rurale naturale ed antropizzato.

67.1 INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE INDIVIDUATE PER LA REALIZZAZIONE DI “ALBERGHI DI CAMPAGNA”

Nelle aree sottoelencate individuate con la sigla specifica, come indicato anche nelle tavole grafiche di Regolamento Urbanistico, è ammessa la trasformazione e la nuova edificazione in aggiunta alle volumetrie esistenti, al fine di realizzare strutture turistico ricettive “alberghi di campagna”.

Gli alberghi di campagna individuati nel territorio comunale sono quelli sottoelencati:

- area ex sfasciacarrozze Valpiana località Cilindro (area speciale D2 – s.v.);
- area podere Sant'Ugo ex centrale elettrica località Altini (area speciale D2 – p.s.u.);
- area podere Massa Vecchia (area speciale D2 – p.m.v.);
- area podere Luigemma in località Cura Nuova (area speciale D2 – p.l.);
- area podere Schiantapetto in località Schiantapetto (area speciale D2 – p.s.).

In tali aree è ammessa la realizzazione di strutture turistico ricettive ed opere accessorie quali piscine, campi da tennis ed altro secondo quanto stabilito dalla presente normativa e dalla normativa regionale in materia di turismo.

Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati mediante la predisposizione di Piani Attuativi, nel rispetto di quanto indicato per la zona e sottozona d'appartenenza e delle indicazioni di seguito riportate che costituiscono deroghe e/o modifiche prevalendo su quanto ammesso nelle zone “D” sottozona “D2”:

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE ESISTENTI E DI NUOVA EDIFICAZIONE

- Altezza – H (max) \leq 7,50 oppure \leq altezza max esistente.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m.5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

per gli alberghi di campagna sottoelencati:

- area ex sfasciacarrozze Valpiana località Cilindro (area speciale D2 – s.v.);
- area podere Sant’Ugo ex centrale elettrica località Altini (area speciale D2 – p.s.u.);
- area podere Luigemma in località Cura Nuova (area speciale D2 – p.l.);
- area podere Schiantapetto in località Schiantapetto (area speciale D2 – p.s.).

è ammessa la nuova edificazione o l’edificazione in ampliamento alle strutture esistenti fino al raggiungimento di:

- numero massimo posti letto \leq a 50;
- volume massimo realizzabile \leq a mc. 5.000, comprese le volumetrie esistenti.

per la sola zona:

- area podere Massa Vecchia (area speciale D2 – p.m.v.);

è ammessa la nuova edificazione o l’edificazione in ampliamento alle strutture esistenti fino al raggiungimento di:

- numero massimo posti letto \leq a 40 in aggiunta agli esistenti;
- volume massimo realizzabile \leq a mc. 4.000, in aggiunta alle volumetrie esistenti.

La previsione relativa all’area del podere Massa Vecchia ricadente all’interno della U.t.o.e. (m.g.) di Massa Marittima e Ghirlanda - Sub U.t.o.e. (m.g.4) – L’area di frangia urbana, è conseguente alle indicazioni contenute nel Piano Strutturale relativamente alla Sub Utoe sopra indicata.

L’edificazione dell’area del podere Luigemma, in località Cura Nuova, dovrà essere attuata mantenendo una distanza minima dalla S.R.439 Sarzanese Valdera, pari a quella misurata dal fronte del fabbricato principale esistente alla viabilità sopradetta.

In caso di non attuazione della previsione di albergo di campagna così come sopra definita, sono attuabili gli interventi ammessi per le zone agricole come di seguito indicato:

- a)_ area ex sfasciacarrozze Valpiana località Cilindro (area speciale D2 – s.v.);
- b)_ area podere Sant’Ugo ex centrale elettrica località Altini (area speciale D2 – p.s.u.);
- c)_ area podere Luigemma in località Cura Nuova (area speciale D2 – p.l.);
- d)_ area podere Schiantapetto in località Schiantapetto (area speciale D2 – p.s.).

sono consentiti gli interventi ammessi per le sottozone E2 - aree a prevalente funzione agricola.

La previsione della destinazione di albergo di campagna decade in caso di attuazione, anche parziale, di interventi ed utilizzi diversi ammessi per le sottozone E2.

Nell’area podere Massa Vecchia (area speciale D2 – p.m.v.) valgono le norme della sottozona d’appartenenza e quanto indicato al presente articolo.

Le prescrizioni tipologico costruttive per la realizzazione degli alberghi di campagna sono quelle previste per la realizzazione di fabbricati in area agricola, nel rispetto di quanto indicato nella eventuale scheda relativa al singolo edificio o alle strutture presenti nell’area, di cui alla schedatura del patrimonio edilizio esistente nelle aree rurali.

67.2 IINTERVENTI AMMESSI NELL’AMBITO DEL COMPLESSO IDENTIFICABILE CON LA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA “BORGO DI PEROLLA” - AREA SPECIALE – T.R.B.P.

Nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme e delle previsioni previste per le sottozone d’appartenenza, è confermata la struttura turistico ricettiva “Borgo di Perolla” secondo le Norme Tecniche di Attuazione di cui al Piano Attuativo approvato e le convenzioni stipulate, come di seguito indicato:

- alberghi e R.T.A. e relative attrezzature max mc.8.000 con nuova edificazione (zona D2 di R.U. ex zona Nuovi Alberghi D3 Imposto di P.R.G.C.);
- alberghi e R.T.A. e relative attrezzature max mc.70.000 con recupero p.e.e. e nuove edificazioni (zona D2 di R.U. ex zona D4 Borgo Perolla di P.R.G.C.);
- attrezzature commerciali e per il terziario, attrezzature per laboratori artigiani, mostre di prodotti e simili max mc.4.500 con recupero p.e.e. (zona D1 di R.U. ex zona D1 Imposto di P.R.G.C.);
- culturale e ricreativo di interesse comunale e sovracomunale max mc. 15.000 con recupero p.e.e. (zona F1 di R.U. ex zona F1 Tabaccaia di P.R.G.C.);
- impianti sportivi, golf max mc. 3.500 con recupero p.e.e. (zona F4 di R.U. ex zona F4a di P.R.G.C.);
- impianti sportivi, centro ippico max mq. 4.000 con nuove edificazioni (zona F4 di R.U. ex zona F4b di P.R.G.C.);

AMBITO DI SUB SISTEMA TERRITORIALE CP1 L’AGRO DI RIBOLLA	ALBERGHI E R.T.A. CON NUOVA EDIFICAZIONE MC. MAX	ALBERGHI E R.T.A. CON RECUPERO DI P.E.E. E NUOVE EDIFICAZIONI MC. MAX	ATTREZZATURE COMMERCIALI CON RECUPERO P.E.E. MC. MAX	ATTREZZATURE CULTURALI E RICREATIVE CON RECUPERO P.E.E. MC. MAX	IMPIANTI SPORTIVI – GOLF - CON RECUPERO P.E.E. MAX MC.	IMPIANTI SPORTIVI – CENTRO IPPICO – NUOVA EDIFICAZIONE MAX MQ.
TURISTICO RICETTIVO BORGO PEROLLA	8.000	70.000	4.500	15.000	3.500	4.000

67.3 INTERVENTI AMMESSI NELL’AMBITO DEL COMPLESSO IDENTIFICABILE CON LA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA “PIAN DEI MUCINI” – AREA SPECIALE D2 – T.R.P.M.

Nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme e delle previsioni per le zone e le sottozone d'appartenenza, è confermata la struttura turistico ricettiva "Pian dei Mucini" secondo i progetti approvati e le convenzioni stipulate, come di seguito indicato:

- alberghi e R.T.A. e relative attrezzature max mc.20.000 con nuova edificazione;
- alberghi e R.T.A. e relative attrezzature max mc.27.000 con recupero p.e.e. e nuove edificazioni.

AMBITO DI SUB SISTEMA TERRITORIALE R3.2 LE PENDICI DI MASSA	ALBERGHI E R.T.A. CON NUOVA EDIFICAZIONE MC. MAX	ALBERGHI E R.T.A. CON RECUPERO P.E.E. MC. MAX
TURISTICO RICETTIVO PIAN DEI MUCINI	20.000	27.000

67.4 INTERVENTI AMMESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPING IN LOCALITÀ PIANACCE - AREA SPECIALE D4 – C.P.

Il camping previsto in località pianacce, potrà essere realizzato a seguito di Piano Attuativo nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Strutturale per un numero massimo d'utenti pari a 1000 unità e nel rispetto della normativa Regionale sul Turismo con un livello qualitativo minimo pari a tre stelle.

E' ammessa la realizzazione di strutture quali abitazione del custode, proprietario o gestore, ristorante, minimarket, bungalows direzione infermeria e quanto altro necessario secondo la categoria individuata da realizzarsi su di un unico livello in struttura di legno ancorata al suolo sulle necessarie opere di fondazione. I manufatti sopra indicati non potranno superare le indicazioni dimensionali massime di seguito riportate nella sottostante tabella che costituiscono deroga e modifica prevalendo su quanto ammesso nelle zone "D" sottozone "D4":

DESCRIZIONE LOCALE	N.	SUPERFICIE UTILE MASSIMA	ALTEZZA MASSIMA
A) ABITAZIONE CUSTODE-PROPRIETARIO-GESTORE	1	MQ. 130,00	M. 4,50
B) RISTORANTE E SERVIZI COLLEGATI	1	MQ. 350,00	M. 4,50
C) MINIMARKET E SERVIZI COLLEGATI	1	MQ. 250,00	M. 4,50
D) BUNGALOWS E SERVIZI	80	MQ. 4.800,00	M. 4,50
E) DIREZIONE E SERVIZI	1	MQ. 60,00	M. 4,50
F) SALA RICREATIVA	1	MQ. 200,00	M. 4,50
G) INFERMERIA E SERVIZI	1	MQ. 50,00	M. 4,50
H) SERVIZI IGIENICI COMUNI	10	MQ. 500,00	M. 4,50
I) RICOVERO ATTREZZI - OFFICINA	2	MQ. 400,00	M. 4,50
L) MAGAZZINO	1	MQ. 300,00	M.4,50

Eventuali servizi o strutture non previsti nella presente tabella, potranno essere realizzati sottraendo superficie alle strutture di cui ai punti d),e), f), g), h), i), l). La superficie utile massima ammessa per tutte le strutture costituenti il camping non potrà in ogni caso essere maggiore di mq.7.040,00.

Oltre a quanto indicato e costituente le volumetrie massime di strutture fisse, potranno essere realizzate tutte le strutture aperte sia di carattere sportivo ricreativo che ricettivo (piazzole tende, roulotte e camper) necessarie ed attinenti alla struttura di camping.

L'edificazione dell'area dovrà avvenire preferendo l'accorpamento dei volumi e delle strutture e la loro localizzazione in aree esterne alla zona boscata, evitando di adottare soluzioni lineari d'evidente impatto visivo o soluzioni di ampia frammentazione sul territorio.

In fase di progetto e realizzazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a mitigare l'impatto delle strutture progettate, prevedendo la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone.

La realizzazione di pavimentazioni impermeabili dovrà essere limitata all'eventuale definizione di viabilità meccanizzata e nelle immediate vicinanze delle strutture di servizio, in ogni caso usando materiali che per colori e forma si integrano con l'ambiente. Non sono ammesse pavimentazioni in materiale bituminoso.

AMBITO DI SUB SISTEMA TERRITORIALE R3.3 I POGGI DI FENICE CAPANNE E LAGO DELL'ACCESA	NUMERO MAX UTENTI PREVISTI	LIVELLO QUALITATIVO MINIMO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI
CAMPING LE PIANACCE	1.000	TRE STELLE

67.5 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI NELL'AREA "PODERE MISERONE" – AREA SPECIALE E2- P.M.

Nel podere Miserone, è prevista la realizzazione d'attività inerenti all'equitazione ed alla cura e riabilitazione attraverso l'ippoterapia e terapie similari.

Gli interventi di cui sopra, in modifica alla situazione attuale potranno essere realizzati mediante la definizione di Piano Attuativo d'iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle situazioni ambientali, morfologiche, vegetazionali e architettoniche presenti e tipiche del territorio agricolo. Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione di nuovi manufatti, sia in merito all'impatto visivo sia a quello ambientale.

Gli ampliamenti ammessi alle volumetrie esistenti dovranno preferibilmente essere realizzati in struttura di legno ad un solo piano e localizzati in modo da limitare l'impatto visivo e poter usufruire dei sottoservizi esistenti nell'area.

L'impermeabilizzazione dei suoli dovrà essere limitata allo stretto necessario evitando anche la realizzazione di nuova viabilità.

Nel rispetto di quanto sopra indicato la volumetria massima ammessa per gli interventi di potenziamento, in aggiunta all'esistente non potrà essere superiore a 1.000,00 mc..

In caso di non attuazione delle previsioni sopra riportate valgono le norme definite per le aree a prevalente funzione agricola, zone "E2".

67.6 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE INDIVIDUATE COME ZONE PER ADDESTRAMENTO CANI– AREE SPECIALI E1- A.C.V. E E2- A.C.P.

Nel territorio comunale sono individuate due aree per addestramento cani:

- l'area addestramento di cani da ferma in località Vivoli (area speciale E1- A.C.V.);
- l'area per addestramento cani da cinghiale e cani da lepre in località Pianizzoli (area speciale E2- A.C.P.);

per le quali in generale valgono le norme di riferimento dell'area in cui ricadono. In tali zone è inoltre ammessa la realizzazione di annessi e strutture di legno semplicemente appoggiate o ancorate al terreno attinenti ed inerenti l'attività in atto. Tali strutture di forma planimetrica rettangolare non potranno essere superiori a mq.30,00 di superficie lorda per ciò che concerne gli annessi chiusi e mq. 20,00 di superficie lorda per ciò che concerne tettoie e pergolati aperti almeno su tre lati. Le strutture realizzate, dovranno essere collocate per quanto possibile in porzioni appartate dell'area interessata, evitando la realizzazione di sbancamenti e la realizzazione di nuova viabilità. In tali aree non sono ammesse pavimentazioni impermeabili esterne ai manufatti prima detti.

67.7 INTERVENTI AMMESSI NELL'AREA DEFINITA COME CENTRO PER LA CURA E LA RIPRODUZIONE DI TARTARUGHE - AREA SPECIALE E1- C.C.R.T.

Il potenziamento delle strutture esistenti collegate alla funzione scientifica di salvaguardia e ripopolamento delle tartarughe, potrà avvenire sia attraverso l'utilizzo e il cambio di destinazione d'uso delle strutture già edificate sia attraverso la redazione di un piano attuativo che prenda in considerazione l'intera area perimetrata definendo in modo dettagliato le strutture necessarie nel rispetto della morfologia ambientale degli assetti viari ed edilizi esistenti.

Le strutture di nuova edificazione dovranno essere costruite nel rispetto delle indicazioni generali e puntuali definite per gli interventi in area agricola e saranno strettamente collegate alle necessità inerenti la funzione scientifica di salvaguardia e ripopolamento delle tartarughe. Dovranno essere preferibilmente realizzate in struttura di legno ad un solo piano e localizzate in modo da poter usufruire dei sottoservizi esistenti nell'area. Con gli interventi di potenziamento si dovranno limitare allo stretto necessario le opere d'impermeabilizzazione dei suoli e limitare l'impatto visivo dei nuovi manufatti evitando anche la realizzazione di nuova viabilità.

Nel rispetto di quanto sopra indicato la volumetria massima ammessa per gli interventi di potenziamento, in aggiunta all'esistente non potrà essere superiore a mc.1.000,00.

67.8 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI - AGRICOLE PRESENTI NEL TERRITORIO AGRICOLO

Il Regolamento Urbanistico prevede il potenziamento e lo sviluppo delle attività artigianali ed agricole esistenti nelle sottoelencate località:

- Case Vado all'Arancio - produzione attrezzi agricoli (area speciale D1 – P.A.A.V.A.);
- Cura Nuova - vendita ortofrutticola e coop agricola (area speciale D1 – C.A.T.E.);
- Podere Carrareccia attività di servizi tecnologici (area speciale D1 – S.T.P.C.).

Il potenziamento può essere attuato in forma diretta con ampliamenti e nuove costruzioni in ragione delle necessità aziendali nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate a modifica e deroga di quanto previsto nella zona “D” sottozona “D1” di appartenenza.

VOLUME MASSIMO REALIZZABILI CON NUOVA EDIFICAZIONE

- volume massimo realizzabile \leq a mc. 2.500,00 in aggiunta alle volumetrie esistenti.

SUPERFICIE MASSIMA REALIZZABILI CON NUOVA EDIFICAZIONE

- superficie massima realizzabile \leq a mq. 500,00 in aggiunta alle superfici esistenti.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

- Altezza – H (max) \leq 7,50 oppure \leq altezza max esistente.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m.5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

Considerata la particolarità degli interventi e del contesto territoriale in cui sono attuabili, i riferimenti tipologico costruttivi ed ai materiali da utilizzare sono quelli per la realizzazione d’annessi e fabbricati nel territorio rurale di cui al presente titolo.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE EMERGENZE AMBIENTALI E STORICHE**ART.68_ DISCIPLINA DELLE AREE A RILEVANTE PREGIO AMBIENTALE**

Le A.R.P.A. individuate nel territorio comunale, sono definite nelle tavole di piano strutturale e nel presente regolamento vengono confermati sia i perimetri che le indicazioni strategico normative relative agli interventi ammessi. Di seguito si riportano le definizioni e le norme valide per tutte le A.R.P.A. individuate:

- a)_ A.R.P.A. 1 – Monte Santa Croce;
- b)_ A.R.P.A. 2 – Poggio Castiglione e Lago dell'Accesa;
- c)_ A.R.P.A. 3 – Fattoria della Marsiliana;
- d)_ A.R.P.A. 4 – La Collina di Montebamboli;

Per le A.R.P.A. individuate valgono le prescrizioni generali di seguito elencate.

IN TUTTE LE A.R.P.A. NON È CONSENTITO:

- la previsione di nuove espansioni urbane ad eccezione delle zone destinate a parco urbano non attrezzato;
- le definizioni di varianti urbanistiche in applicazione della legislazione vigente per le zone agricole che non si riferiscono alla salvaguardia, al ripristino ed al recupero degli assetti paesistico ambientali;
- la realizzazione di nuove strutture ricettive, di strutture di servizio, di villaggi turistici, di campeggi, di impianti sportivi e per lo spettacolo;
- lo svolgimento dell'attività di agriturismo;
- la realizzazione di nuove infrastrutture a rete e puntuali di tipo primario o principale;
- la realizzazione di serre fisse;
- la realizzazione di volumi interrati solo nelle zone umide;
- la realizzazione di nuova viabilità;
- la realizzazione di sistemazioni esterne di tipo impermeabile;
- la realizzazione di palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi;
- l'introduzione di nuove sistemazioni esterne in aree prive di fabbricati;
- l'introduzione di iscrizioni pubblicitarie;
- l'introduzione di arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale delle stesse A.R.P.A.;
- l'alterazione di crinali e di elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria;
- l'alterazione di emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane;
- la riduzione delle zone umide e degli apporti acquiferi;
- la rimozione di elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti;
- l'eliminazione di formazioni arboree di argine, ripa e golena;
- l'eliminazione di alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali;

- l'eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, siano essi isolati o a gruppi;
- l'imboschimento con specie non autoctone;
- l'utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%;
- l'attività e interventi di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi;
- l'attività e interventi di raccolta in superficie di ghiaia, sabbie e sassi;
- gli sbarramenti in alveo.

Accertata la compatibilità ambientale, mediante l'esame e conseguente parere della commissione comunale preposta, (Collegio Ambientale Comunale):

IN TUTTE LE A.R.P.A. È CONSENTITO:

- il riconoscimento delle situazioni di fatto non formalizzate negli S.U. vigenti e compatibili con l'assetto delle A.R.P.A.;
- l'applicazione, solo per gli imprenditori agricoli professionali, dei contenuti della legislazione vigente per il territorio rurale, secondo i criteri e i parametri del P.T.C., con esclusione delle aree di reperimento (AR);
- l'applicazione della legislazione vigente per lo svolgimento dell'attività di agriturismo, solo all'interno dei volumi appartenenti al patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle valenze storico architettoniche e paesaggistiche;
- ai soli imprenditori agricoli professionali, a completamento di nuclei esistenti a conformazione chiusa, la costruzione di residenze rurali ed annessi, indispensabili alle attività agricole e alle attività connesse;
- l'ampliamento di edifici esistenti nel rispetto di quanto indicato all'art.55, relativamente alle sole residenze e quanto consentito dalla normativa del territorio rurale per i soli imprenditori agricoli a titolo principale;
- il riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio di destinazione d'uso per attività compatibili con le caratteristiche intrinseche dell'A.R.P.A. secondo quanto indicato per il territorio agricolo zone E sottozone E2;
- la realizzazione di sistemazioni esterne e strutture pertinenziali agli edifici esistenti, all'interno delle aree di pertinenza e nel rispetto degli aspetti paesaggistico ambientali tipici;
- l'installazione di segnaletica per la valorizzazione delle A.R.P.A.;
- l'installazione di segnaletica a servizio delle strutture agrituristiche;
- il potenziamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione della viabilità comunale, provinciale e statale esistente;
- gli interventi di messa in sicurezza della viabilità vicinale;
- l'adeguamento della segnaletica stradale e di informazione turistica lungo tutte le strade vicinali, comunali, provinciali, regionali e statali;
- l'apertura di piste fuori strada, per mezzi motorizzati, necessari alle attività agro-silvo-pastorali o all'approvvigionamento di rifugi, di posti di soccorso, di abitazioni non altrimenti raggiungibili;
- l'esecuzione di opere pubbliche inerenti le funzioni di vigilanza, spegnimento incendi e protezione civile;

- la realizzazione di infrastrutture per protezione civile e difesa idrogeologica, idraulica e del suolo;
- la realizzazione di piste per prevenzione e spegnimento incendi;
- la realizzazione di opere di cantiere funzionali all'attività archeologica;
- la realizzazione di opere di servizio alle attività naturalistiche;
- la realizzazione di strutture precarie a servizio dell'area, quali strutture igienico-sanitarie e strutture per l'informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche;
- gli interventi necessari per le attività di ricerca e studio e quelli collegati ad attività scientifiche e culturali collegate alla salvaguardia, manutenzione e mantenimento dell'ecosistema ambientale esistente.

Nelle A.R.P.A. individuate nel territorio comunale, sono consentiti gli interventi di cui alle presenti norme, nel rispetto delle indicazioni strategiche di mantenimento e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico, di salvaguardia delle emergenze, di rispetto dei regolamenti vigenti per il Parco Interprovinciale di Montoni e la Riserva della Marsiliana.

Le indicazioni tipologico costruttive per le opere ammesse, sono quelle previste per i manufatti da realizzarsi nel territorio rurale.

ART.69_ DISCIPLINA DEI SITI D'IMPORTANZA REGIONALE

I S.I.R. presenti nel territorio comunale sono:

- IL S.I.R. 102, POGGI DI PRATA;
- IL S.I.R. 105, LAGO DELL'ACCESA;
- IL S.I.R. B21 BANDITE DI FOLLONICA.

Nel S.I.R. 102 POGGI DI PRATA, sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle presenti norme per le specifiche aree in esso comprese, nel rispetto e nella conservazione degli habitat presenti. Con la valutazione d'incidenza relativa agli interventi proposti dovrà essere verificata la tutela delle praterie secondarie, la tutela delle aree con il caratteristico agroecosistema a mosaico, la caratterizzazione ecologica dei soprassuoli arborei e la tutela delle cenosi rare. Eventuali ed ulteriori prescrizioni potranno discendere dall'attuazione di piani di gestione volti alla salvaguardia delle specie e degli habitat riconosciuti e presenti all'interno del S.I.R..

Nel S.I.R. 105 LAGO DELL'ACCESA, sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle presenti norme per le specifiche aree in esso comprese, nel rispetto e nella conservazione degli habitat presenti. Con la valutazione d'incidenza relativa agli interventi proposti dovrà essere verificata la tutela e conservazione della qualità delle acque e delle comunità vegetali ed animali del lago, in termini di naturalità e biodiversità, conservazione dell'ecosistema lacustre, l'eterogeneità del mosaico ambientale con particolare riguardo agli habitat prioritari di prateria, alla riqualificazione delle formazioni vegetali igrofile circostanti il lago. Eventuali ed ulteriori prescrizioni potranno discendere dall'attuazione di piani di gestione volti alla salvaguardia delle specie e degli habitat riconosciuti e presenti all'interno del S.I.R.. Per quanto sopra non è consentita:

- La rimozione delle piante morte senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
- L'eliminazione di altri elementi tipici della connettività ecologica, quali le siepi, ed ancora, la manomissione della vegetazione perilacustre.

Nel S.I.R. B21 BANDITE DI FOLLONICA, sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle presenti norme per le specifiche aree in esso comprese, nel rispetto e nella conservazione degli habitat presenti. Con la valutazione d'incidenza relativa agli interventi proposti dovrà essere verificata la tutela, la conservazione e l'incremento del valore naturalistico delle formazioni forestali, favorendo un aumento della maturità nelle stazioni più fresche e mantenendo una presenza significativa dei diversi stadi delle successioni. In particolare conservazione dei nuclei di sughera e di cerrosughera, dei boschi maturi di cerro e di carpino bianco e degli esemplari arborei monumentali, la conservazione/ampliamento delle aree residuali occupate da habitat di prateria e gariga (che costituiscono l'habitat di numerosi Rettili e Passeriformi e sono utilizzate come aree di caccia dal biancone), d'interesse conservazionistico, la conservazione della continuità e integrità della matrice boscata, la conservazione e fruizione compatibile del sistema di miniere a cielo aperto e gallerie. Eventuali ed ulteriori prescrizioni potranno discendere dall'attuazione di piani di gestione volti alla salvaguardia delle specie e degli habitat riconosciuti e presenti all'interno del S.I.R..

Le indicazioni tipologico costruttive per le opere ammesse, sono quelle previste dalle presenti norme per i manufatti da realizzarsi nel territorio rurale ponendo particolare attenzione alla conservazione e realizzazione di strutture e manufatti che favoriscano la presenza nel territorio delle specie dell'avifauna esistenti. La messa in opera di cartellonistica segnaletica e quanto altro ad esse riconducibile, potrà avvenire come indicato per il territorio rurale con l'esclusione della possibilità di installazione di illuminazione di qualsiasi natura.

I progetti esecutivi riferiti ad interventi che possano incidere sulle emergenze tutelate dai SIR e dai SIC, debbono essere sottoposti ad apposita e circostanziata valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 120/2003 e succ. mod. ed integraz. e, sono recepiti dal presente Regolamento Urbanistico costituendone parte integrante.

Le progettazioni debbono tenere in conto di quanto indicato nella D.G.R.T. n.644 del 5 luglio 2004, "Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/2000 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)".

ART.70_ DISCIPLINA DELLE AREE DI REPERIMENTO

L'area del Lago dell'Accesa, individuata come Area di Reperimento, costituisce un'importante emergenza ambientale nella quale sono ammessi solo interventi di salvaguardia degli ecosistemi esistenti e di regolamentazione della fruizione e dell'accesso. Di seguito sono indicati gli interventi ammessi i quali potranno essere realizzati con l'utilizzo di tecniche e materiali che dovranno garanti-

re la permeabilità dei suoli e l'eventuale facile rimozione. I sistemi fognari e/o di smaltimento delle acque reflue non dovranno in ogni caso interferire con la risorsa idrica sotterranea e superficiale afferente all'invaso esistente.

NELL'AREA DI REPERIMENTO (A.R.) NON È CONSENTITO:

- la realizzazione di nuovi edifici e la previsione di nuova edificazione;
- la realizzazione di nuove infrastrutture di qualsiasi tipo a meno che non direttamente necessarie alla salvaguardia ed all'utilizzo dell'area;
- la realizzazione di strutture e servizi collegati alla pratica agricola;
- la realizzazione di sistemazioni esterne di tipo impermeabile;
- la realizzazione di palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi, posti anche nelle immediate vicinanze o nell'intorno dell'area, e tali da risultare di notevole impatto visivo o di disturbo all'ecosistema esistente;
- l'introduzione di iscrizioni pubblicitarie;
- l'introduzione di arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale;
- l'alterazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria;
- l'alterazione di emergenze geomorfologiche;
- la riduzione delle zone umide e degli apporti acquiferi;
- la rimozione di elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti;
- l'eliminazione di formazioni arboree di argine, ripa e golena;
- l'eliminazione di alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali;
- l'eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, siano essi isolati o a gruppi;
- l'attività di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi;
- l'attività inerente la raccolta in superficie di ghiaia, sabbie e sassi;
- l'imboschimento con specie non autoctone;
- l'utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%;
- gli sbarramenti in alveo.

NELL'AREA DI REPERIMENTO (A.R.) È CONSENTITO:

- la previsione pianificatoria di zone destinate a parco non attrezzato;
- il recupero e mantenimento delle strutture esistenti mediante opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo, senza mutamento di destinazione d'uso e frazionamento delle unità immobiliari esistenti, nel rispetto degli habitat e dell'ecosistema presente.
- non sono ammesse trasformazioni ed usi a fini agrituristici e/o strutture turistico ricettive.
- l'installazione di segnaletica per la valorizzazione delle A.R., anche a servizio delle strutture agrituristiche;
- la realizzazione di percorsi, e strutture per l'osservazione della fauna presente, secondo un progetto unitario di utilizzo e gestione dell'area, oltre a funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, protezione civile;

- la realizzazione di infrastrutture per protezione civile e difesa idrogeologica, idraulica e del suolo;
- la realizzazione di opere di cantiere funzionali all'attività archeologica;
- la realizzazione di opere di servizio alle attività naturalistiche;
- la realizzazione di strutture precarie a servizio dell'area, quali strutture igienico-sanitarie e strutture per l'informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche;
- gli interventi necessari per le attività di ricerca e studio e quelli collegati ad attività scientifiche e culturali collegate alla salvaguardia, manutenzione e mantenimento dell'ecosistema ambientale esistente.

Le indicazioni tipologico costruttive per le opere ammesse, sono quelle previste dalle presenti norme per i manufatti da realizzarsi nel territorio rurale, ammettendo comunque la sola realizzazione di strutture e manufatti di legno localizzati in modo da mitigare l'impatto visivo e garantire il rispetto degli ecosistemi esistenti. La messa in opera di cartellonistica segnaletica e quanto altro ad esse riconducibile, potrà avvenire come indicato per il territorio rurale con la esclusione della possibilità di installazione di illuminazione di qualsiasi natura.

ART.71_ DISCIPLINA DELLE AREE A GESTIONE SPECIALE

Per le zone sottoelencate, valgono le norme generali relative alla zona di Regolamento Urbanistico nella quale sono comprese, quando non in contrasto con le previsioni ed i regolamenti specifici di ogni area, che prevalgono sugli strumenti urbanistici:

- a)_ Parco Interprovinciale di Montioni, Deliberazione C. P. n. 74 del 13.05.1998;
- b)_ Riserva della Marsiliana istituita con D.M. 28 aprile 1980 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 7.06.1980 e relativo Regolamento di Gestione;
- c)_ Riserva ZRC Ghirlanda deliberazione C.P. N.104 DEL 24.07.2000.

ART.72_ DISCIPLINA DI GESTIONE DELLE AREE BOScate

Nelle aree boscate sono ammessi gli interventi di cui alla normativa vigente nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fondamentali volti al mantenimento e alla salvaguardia del sistema boschivo nel rispetto di quanto indicato anche nel Piano Strutturale e di quanto previsto nel P.T.C...

ART.73_ DISCIPLINA DEI BENI TERRITORIALI D'INTERESSE STORICO- CULTURALE ED AMBIENTALE

I beni e le aree d'interesse storico, culturale e paesaggistico, vincolati nel rispetto della legislazione vigente D.Lgs. 42/2004, come indicati nella cartografia costituente il Regolamento Urbanistico, nel rispetto della legislazione vigente, presenti nel territorio comunale, potranno essere oggetto di interventi e di trasformazioni nel rispetto delle presenti norme in considerazione dell'area di riferimento in cui sono compresi. Ulteriori prescrizioni potranno discendere dalle indicazioni riportate nella schedatura effettuata per i manufatti presenti nel territorio rurale.

Gli interventi ammessi, dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici ed ambientali, peculiari del bene definito d'interesse storico culturale, garantendo la preservazione e la conservazione del manufatto e dell'intorno oggetto di intervento.

Sono vietati gli interventi di nuova edificazione per un intorno di m.150,00 dai beni e dalle aree d'interesse storico culturale, come di seguito indicate al punto 73.1, quando tali manufatti siano localizzati all'esterno dei perimetri dei centri abitati, fatta salva la nuova edificazione strettamente collegata al recupero ed alla trasformazione della struttura esistente, che ne costituisca parte integrante, o quella realizzata per la costruzione di servizi e pertinenze. Dalla fascia di rispetto sopra indicata, sono esclusi gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico ed alla messa in sicurezza ed ammodernamento delle opere infrastrutturali.

73.1 INTERVENTI SU AREE, EDIFICI E STRUTTURE NOTIFICATE E VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, ARTT.10 E 11, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Nelle aree e negli edifici o porzione di essi notificati e/o vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, artt. 10 e 11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi interventi di:

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia.

La valutazione degli interventi di cui sopra è demandata alla Soprintendenza competente. Gli interventi di cui alla lettera d)_ ristrutturazione edilizia, sono ammessi previo assenso preliminare da parte della Soprintendenza competente e predisposizione di Piano di Recupero nel rispetto dei caratteri peculiari tipologici del fabbricato e di quanto altro attinente alla preservazione e conservazione del manufatto e dell'intorno oggetto di intervento.

73.2 INTERVENTI SU AREE, EDIFICI E STRUTTURE NOTIFICATE E VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, ARTT.136 E 142, E/O CATALOGATI DI PARTICOLARE IMPORTANZA NELLE SCHEDE DI CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NELLE AREE AGRICOLE

Nelle aree e negli edifici o porzione di essi notificati e/o vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, artt.136 e 142, e/o catalogati di particolare importanza nelle schede di censimento del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, di cui al presente regolamento urbanistico, sono ammessi gli interventi di seguito elencati, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti norme e nella schedatura di cui sopra:

- a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ;
- b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005);
- e)_ nuova edificazione.

La valutazione degli interventi di cui sopra è demandata al Collegio Ambientale Comunale, che dovrà esprimersi in merito al rispetto ed alla conservazione delle caratteristiche storico architettoniche e tipologiche del manufatto, alla preservazione dei caratteri peculiari dell'architettura rurale toscana

ed a quanto stabilito nelle schede di censimento del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, di cui al presente regolamento urbanistico. Sono esclusi da tale valutazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non producano alterazioni dell'aspetto esteriore dell'edificio o della struttura e non incidano sulle caratteristiche peculiari.

73.3 AREE ARCHEOLOGICHE

Le aree archeologiche oggetto d'indagine e nuova perimetrazione, come indicato nelle tavole grafiche costituenti il Regolamento Urbanistico, sono state suddivise in tre zone in considerazione dell'importanza e delle presenze storico archeologiche rilevate.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente in merito alla richiesta di nulla osta per gli interventi ammessi, di seguito si riporta la suddivisione effettuata relativamente all'interesse ed alla particolarità dell'aree archeologiche:

- AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO INDIVIDUATE CON CATEGORIA “A” – AREE ARCHEOLOGICHE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004: nelle presenti aree sono ammessi solamente interventi per la realizzazione di strutture o servizi collegati a campagne di scavo e di studio o alla realizzazione di parco archeologico caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.
- AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO INDIVIDUATE CON LA LETTERA “B”- AREE ARCHEOLOGICHE FORTEMENTE INDIZIATE (CON PRESENZA DI REPERTI E/O STRUTTURE IN SUPERFICIE E INTERRATI): nelle presenti aree dovranno essere effettuati saggi di scavo preliminari alla progettazione degli interventi ammessi nell'ambito territoriale omogeneo definito dal Regolamento Urbanistico.
- AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO INDIVIDUATE CON LA LETTERA “C” AREE ARCHEOLOGICHE INDIZIATE (CON PRESENZA DI NOTEVOLI INDIZI DI FREQUENTAZIONE ANTICA): nelle presenti aree la progettazione degli interventi ammessi nell'ambito territoriale omogeneo definito dal Regolamento Urbanistico dovrà essere inviata alla Soprintendenza Archeologica per il rilascio del nulla osta di competenza, nel quale saranno eventualmente contenute le prescrizioni da attuare in ordine agli interventi previsti (saggi di scavo, controllo durante i lavori di movimento terra ecc.).

In considerazione delle indicazioni contenute nel Piano Strutturale, le aree in prossimità del Lago dell'Accesa a perimetro dell'emergenza ambientale e dell'area di scavo archeologico etrusco, potranno essere arredate con semplici strutture di legno e cartellonistica didattica esplicativa al fine di permettere la sosta, l'osservazione e l'apprendimento delle principali nozioni inerenti la fauna, la flora e l'attività mineraria recente e passata.

ART.74_ DISCIPLINA DEI DIRITTI E GODIMENTI COLLETTIVI: USI CIVICI

Ai terreni soggetti ad Usi Civici, presenti nelle vicinanze della frazione di Tatti, è riconosciuto un ruolo strategico. Nel rispetto della normativa e degli usi in atto si prevedono essenzialmente utilizzi e funzioni di carattere ambientale, storico e ricreativo, con fini di tutela e salvaguardia, prevedendo inoltre incentivi allo sviluppo produttivo in funzione delle attività agricole in relazione allo sviluppo più generale del territorio rurale.

Nelle terre civiche identificate nella tavola di regolamento urbanistico, sono ammessi gli interventi previsti per le aree a prevalente funzione agricola “E2”.

ART.75_ DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEGLI EX COMPENDI MINERARI E NEI BORGHI RURALI

I perimetri dei compendi minerari si riferiscono ai principali centri interessati dall'attività mineraria e sono riconducibili all'area di Fenice Capanne, dell'Accesa e della Pesta, oltre che all'area di Niccioleta, la cui perimetrazione è compresa all'interno del Sottosistema Insediativo di Niccioleta. Gli interventi possibili all'interno dei perimetri indicati nelle tavole di piano sono volti all'individuazione ed alla definizione per ogni singolo manufatto della destinazione d'uso possibile nel rispetto di quanto indicato nelle presenti norme e della tipologia di intervento ammissibile.

Il Piano di Recupero d'iniziativa Pubblica, di possibile attuazione sul compendio minerario di Niccioleta, area ex strutture minerarie, dovrà evidenziare gli usi precedenti, lo stato di conservazione e l'importanza dei manufatti e delle strutture presenti al fine di definire gli usi ed i recuperi possibili anche nell'ottica della tutela e del mantenimento delle testimonianze e dei processi produttivi e sociali attinenti all'ex attività estrattiva presente nel territorio.

In attuazione di interventi diretti sulle strutture e sui manufatti esistenti, sono ammessi interventi nel rispetto di quanto di seguito elencato:

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Residenziale.
- Industriale - artigianale.
- Turistico ricettiva.
- Commerciali.
- Pubbliche o d'interesse pubblico.

Nel rispetto di quanto indicato e stabilito per la sottozona d'appartenenza.

INTERVENTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

Tutti gli interventi diretti ammessi sulle strutture esistenti non potranno produrre organismi edilizi il cui ingombro planimetrico ecceda il perimetro dell'ingombro esistente, quando i manufatti siano compresi all'interno dei perimetri delle aree oggetto di bonifica.

Il cambio di destinazione d'uso attuabile con intervento diretto è ammesso nel rispetto della normativa per la sottozona di appartenenza, quando venga effettuato uno studio particolareggiato sul manufatto interessato al fine di dimostrare la compatibilità della struttura con la nuova destinazione prevista, anche in riferimento al precedente utilizzo.

In considerazione della realizzazione del Parco Tecnologico, come definito con il D.M. del Ministro dell'Ambiente del 28.02.2002 "Elenco siti e beni elementi costituenti il Parco Tecnologico delle colline Metallifere Grossetane", sono riconosciuti i sottoelencati siti e beni, quali elementi costituenti il Parco Tecnologico e sui quali deve essere posta particolare attenzione ammettendo solamente interventi di mantenimento e recupero delle testimonianze e dei caratteri costituenti elementi peculiari dell'ex attività estrattiva, relativamente agli usi passati e all'utilizzo attuale:

- Area 9 Castello di Rocchette Pannocchieschi;
- Area 11 Montebamboli;
- Area 12 Valle dello Stregai;
- Area 13 Niccioleta – bacini di decantazione 1-2-3, discariche di Poggio alla Madonna e di Pozzo Rostan, Pozzo Rostan, Miniera di Niccioleta, ex circolo ricreativo, Pozzo ovest, Pozzo Corvo, Galleria di scolo, Fontegrilli, Pozzo Tosi, La Stima;
- Area 14 Marsiliana;
- Area 15 Castellaccia;
- Area 16 Valpiana;
- Area 17 Serrabottini – discarica, antichi pozzini;
- Area 18 Fenice Capanne, Pozzo Carlo, ex impianti di flottazione, Pozzo Salerno, Galleria Gustava-Speranza, bacini di sterili, discariche inerti;
- Area 19 Pozzo 4 La Pesta;
- Area 20 Forni dell'Accesa.

Le aree interessate da discariche inserite in zona speciale (aree di Bonifica) saranno oggetto di piani di bonifica e messa in sicurezza, secondo le progettazioni approvate o in fase di definizione, da attuarsi nel rispetto delle indicazioni derivanti dalle "Conferenze dei Servizi". Utilizzi e previsioni sulle aree di bonifica saranno definiti conseguentemente alle risultanze e alle prescrizioni derivanti dai piani e dai progetti di messa in sicurezza delle discariche minerarie esistenti e delle situazioni superficiali attinenti alla coltivazione mineraria dismessa.

Il Borgo Rurale di Cura Nuova è definito in considerazione della zonizzazione e delle funzioni esistenti.

Nei Compendi Minerari e nel Borgo Rurale non sono previste nuove espansioni edificatorie ed è ammesso il solo riuso del patrimonio edilizio esistente con le destinazioni consentite in riferimento alla zona e sottozona di appartenenza.

TITOLO VII DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO**ART.76_ AREE COMPRESSE IN U.T.O.E. E SOTTOSISTEMI INSEDIATIVI, CHE PER LA LORO COMPLESSITÀ E RILEVANZA SONO SUBORDINATE ALLA DEFINIZIONE DI PIANO ATTUATIVO**

Le specifiche e le puntualizzazioni contenute nel presente articolo sono da considerarsi in aggiunta, modifica, deroga e integrazione, prevalendo su quanto previsto e contenuto nelle norme di carattere generale e puntuale relative alle zone e sottozone di appartenenza dei singoli interventi sottoelencati, che rappresentano comunque riferimento normativo per quanto non specificato nel presente titolo.

In riferimento alla realizzazione di nuove residenze, la superficie utile media massima, ammessa negli interventi previsti, non potrà essere superiore a mq. 120,00.

Ai fini del calcolo degli abitanti equivalenti, nel rispetto di quanto contenuto nel Piano Strutturale, ad ogni alloggio corrispondono 4 abitanti equivalenti indipendentemente dalla superficie dello stesso.

I parametri di calcolo degli standard di cui al D.M.1444/1968 sono quelli stabiliti nelle presenti norme in riferimento alle zone “C” ed alle zone “D”.

76.1 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA PORTA SALNITRO (P.A.01 – M.G.1)

La realizzazione dell’area di parcheggio in prossimità del Duomo, potrà avvenire mediante la predisposizione di piano di recupero, che dovrà garantire l’integrazione con l’intorno edificato. L’opera potrà essere realizzata mediante una sinergia tra pubblico e privato, secondo un progetto organico che preveda l’utilizzo delle aree interrato sotto il livello dell’attuale parcheggio e la realizzazione di un parco-giardino pubblico in superficie.

In alternativa a quanto sopra indicato, sempre attraverso lo strumento di Piano di Recupero, si potranno ricostruire i volumi preesistenti prima dell’intervento di demolizione, nel rispetto della situazione planovolumetrica originaria modificabile per ciò che concerne un migliore inserimento nell’ambito urbano, con l’aggiunta di un eventuale costruzione di volume interrato destinato a autorimesse pubbliche o private, con accesso dall’attuale viabilità di servizio alle officine esistenti, limitrofa al lotto interessato.

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

- Artigianale (piccoli laboratori, di carattere artistico).
- Commerciale.
- Turistico-ricettive.
- Direzionali.
- Pubbliche o di interesse pubblico.
- Parcheggio pubblico e privato.

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI POSTI LETTO CON INTERVENTI DI RECUPERO DEL P.E.E.

- 10 posti letto.

INTERVENTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- Nuova edificazione per la realizzazione di una struttura nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse.

PARAMETRI URBANISTICI

- Volume massimo fuori terra \leq a mc.2.104.
- Altezza – H (max) \leq a m.7,00.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00 o \geq a quanto esistente prima dell'abbattimento delle strutture esistenti.
- Distanza fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00 o \geq a quanto esistente prima dell'abbattimento delle strutture esistenti.
- Distanza dal filo stradale – Ds (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- Il volume fuori terra dovrà essere planivolumetricamente e tipologicamente realizzato in modo da non interferire o contrastare con la preesistente cinta muraria medioevale e con la porta d'ingresso al centro storico posta su via Norma Parenti.
- La tipologia del corpo di fabbrica fuori terra dovrà essere progettata considerando l'intorno e le emergenze storico monumentali esistenti.
- La copertura della struttura dovrà essere a falde inclinate con limitate porzioni piane. Le porzioni di copertura a falde inclinate, dovranno essere realizzate con manto in coppi ed embrici o del tipo in opera sulle strutture presenti nell'intorno edificato. Gli oggetti delle coperture e le porzioni di copertura a vista, dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e finiture in cotto e laterizio o in sintonia con quanto esistente nell'intorno edificato sia per tipologia che per materiali.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.2 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA E STRUTTURA EX CASTELLO DI MONTEREGIO (P.A.02 – M.G.1)

L'area dell'ex "Castello di Monteregio" potrà essere recuperata con destinazione turistico ricettiva, commerciale, direzionale, pubblica o di interesse pubblico. Considerata la particolarità dell'area e dell'edificio esistente, l'intervento sarà soggetto a Piano di Recupero, mediante il quale si dovranno definire più soluzioni progettuali, al fine di permettere alla Pubblica Amministrazione, una valutazione dei futuri e possibili scenari, derivante dall'analisi e dal confronto di soluzioni alternative e/o integrate. L'area esterna (piazza Beccucci) in fase di definizione progettuale dovrà mantenere un uso pubblico in considerazione della necessità di integrazione con l'area spettacoli e la zona del Cassero

Senese, si dovranno quindi prevedere soluzioni che permettano la visita e l'accesso alle strutture pubbliche esistenti o di possibile realizzazione.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Turistico-ricettiva.
- Commerciale.
- Direzionali.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI POSTI LETTO CON INTERVENTI DI RECUPERO DEL P.E.E.

- 100 posti letto.

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005), volta alla realizzazione di un nuovo organismo edilizio prevedendo interventi sia sulle strutture portanti verticali, sia su quelle orizzontali. In fase di redazione di Piano di Recupero dovranno essere ricostruite, attraverso il recupero della documentazione esistente, le fasi storiche d'edificazione del fabbricato, al fine di permettere una valutazione delle superfetazioni e delle porzioni che non costituiscono valore ed importanza storica da salvaguardare.

PARAMETRI URBANISTICI

- Indice di fabbricabilità fondiaria – I_f (max) \leq a volume esistente.
- Rapporto di copertura – R_c (max) \leq a superficie esistente.
- Altezza – H (max) \leq a altezza esistente.
- Distanza dai confini – D_c (minima) \geq a distanza esistente.
- Distanze fra edifici – D_e (minima) \geq a distanza esistente.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia del corpo di fabbrica dovrà essere mantenuta o modificata in seguito alle risultanze dello studio e della documentazione storica ricostruendo in fase progettuale in modo dettagliato le emergenze storico monumentali ancora esistenti.
- La copertura della struttura dovrà essere progettata limitando le parti piane alle aree strettamente necessarie all'integrazione ed ai collegamenti tra i vari livelli. Il manto e l'orditura di copertura, nelle porzioni a vista dovranno essere in sintonia con quanto esistente nell'intorno edificato sia per tipologia sia per materiali.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.3 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA E STRUTTURA FABBRICA PIPE (P.A.03 – M.G.1)

Intervento di trasformazione e/o recupero della struttura esistente finalizzato alla realizzazione di strutture artigianali e direzionali.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE CON INTERVENTO DIRETTO

- Artigianale.
- Direzionale.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI INDIRETTI

- Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a volume esistente.
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 35%.
- Altezza – H (max) \leq a altezza esistente.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m.5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- In caso di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti progettuali necessari a mitigare l'impatto visivo ambientale delle strutture da edificare, attraverso una rilettura della struttura esistente e riqualificando il fabbricato sia in senso estetico sia funzionale, nel rispetto dell'utilizzo di materiali e forme tipiche di tali edifici e di quanto previsto per la presente area.
- La coperture dell'edificio in caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica, dovrà essere a falde inclinate con manto in coppi ed embrici o del tipo in opera sulle strutture presenti nell'intorno edificato. Gli aggetti delle coperture e le porzioni di copertura a vista, dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e finiture in cotto e laterizio.
- I paramenti esterni, da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento in muratura di pietra o mattoni a faccia vista, o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni presenti nell'area.
- Le norme generali e puntuali a cui fare riferimento sono quelle definite per la zona "A".

76.4 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA E STRUTTURA ALBERGO IL GIRIFALCO (P.A.04 – M.G.1)

Intervento da attuarsi mediante la predisposizione di Piano di Recupero volto alla realizzazione di un organismo edilizio destinato a strutture turistico-ricettive. L'ampliamento ammesso concorre al raggiungimento del tetto massimo di 50 posti letto di nuova edificazione ammessi all'interno del perimetro della presente Sub Utoe.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Turistico-ricettive.
- Commerciali.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PREVISIONE MASSIMA DI POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE

- 20 posti letto di nuova edificazione pari a mc. 2.000,00.

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON INTERVENTO DIRETTO - PROGETTO ESECUTIVO

Interventi diretti sulla struttura esistente, con possibilità di cambio di destinazione d'uso:

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

- Volume massimo ammesso in ampliamento all'esistente mc. 2.000,00.
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 35%.
- Altezza – H (max) \leq a m.10,50 oppure \leq a quanto esistente se $>$ di m.10,50.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m.5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia del corpo di fabbrica in caso di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione con ampliamento delle volumetrie ammesse, dovrà essere riconducibile ad uno o più corpi di fabbrica, anche staccati dal fabbricato attuale, articolati su più livelli tipologicamente simili alla struttura esistente o a strutture tipiche dell'ambiente rurale toscano. Con la ristrutturazione o la nuova edificazione, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti progettuali necessari a mitigare l'impatto visivo ed ambientale delle strutture da edificare, ed a favorire una uniformità tipologico costruttiva della nuova struttura.
- La previsione edificatoria sopra indicata, è riferita alla realizzazione di massimo n.20 nuovi posti letto compresi servizi e strutture collegate, nel rispetto di quanto ammesso dalla legislazione vigente e della categoria afferente alla struttura ricettiva. In fase di redazione di Piano Attuativo, dovranno essere definite in modo dettagliato le superfici ed i volumi destinati alla realizzazione dei posti letto e le superfici e i volumi destinati alla

realizzazione dei locali e delle strutture di servizio ed accessorie, anche nell'ambito delle volumetrie esistenti. Le superfici ed i volumi destinati ai locali accessori e/o di servizio ai posti letto totali previsti con il Piano Attuativo, potranno essere realizzati separatamente, anche senza la realizzazione dei posti letto in ampliamento, fatto salvo il mantenimento e la destinazione delle volumetrie definite ed occorrenti alla effettiva realizzazione delle camere o delle suite per n.20 nuovi posti letto.

- Le coperture degli edifici dovranno essere a falde inclinate con manto in coppi ed embrici o del tipo in opera sulle strutture esistenti. Gli aggetti delle coperture e le porzioni di copertura a vista, dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e finiture in cotto e laterizio.
- I paramenti esterni, da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento in muratura di pietra o mattoni a faccia vista, o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni presenti nell'area.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.5 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA COMPLESSO EDILIZIO EX AGRARIA (P.A.05- M.G.2)

La riqualificazione e il riutilizzo dell'area dismessa dell'ex Agraria, quale punto di cerniera tra la città storica e la città moderna, potrà avvenire con interventi di restauro e/o ridefinizione della ex palazzina degli uffici, all'interno del quadro di riqualificazione della Piazza XXIV Maggio, che preveda il recupero ed il mantenimento dei manufatti importanti e la valorizzazione dell'affaccio paesaggistico-ambientale verso la pianura di Ghirlanda. La riqualificazione della piazza XXIV Maggio, dovrà avvenire in considerazione del contesto esistente: da un lato i giardini, le mura, gli edifici costituenti il complesso della chiesa di Sant'Agostino, l'inizio dell'edificazione di città nuova e la ex palazzina degli uffici "SNAM", che rappresentano elementi di pregio da mantenere e conservare, dall'altro l'inizio dell'edificato recente, per quanto possibile da riqualificare e contestualizzare. Eventuali arretramenti o nuovi allineamenti, ipotizzabili al fine di una rivisitazione del sistema viario, potranno essere attuati nel rispetto del carattere di invariante strutturale attribuito alla palazzina Ex Uffici Snam ed inteso in riferimento alla tipologia, al rapporto volumetrico ed allo stile architettonico caratteristico del manufatto. Si potrà quindi ipotizzare una ristrutturazione urbanistica di riallineamento tra gli elementi delimitanti la Piazza, mediante un intervento da attuarsi con Piano di Recupero volto alla realizzazione di un nuovo organismo edilizio nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse.

In considerazione della perimetrazione dell'area soggetta a Piano Attuativo, lo stesso dovrà essere redatto prevedendo la contemporaneità della progettazione sia delle aree private zona "B" sottozona "B3", che di quella pubblica relativa alla previsione di parcheggio pubblico.

Quanto indicato nella tavola grafica costituisce elemento tipologico puramente indicativo per ciò che concerne la disposizione planimetrica delle aree, la quale potrà essere modificata in fase di redazione di piano di recupero, mantenendo comunque inalterata la superficie destinata al parcheggio pubblico e quella relativa alla possibile edificazione nel rispetto di quanto di seguito specificato.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE SIA NELLA ZONA "B" SOTTOZONA "B3"

- Residenziale.
- Commerciali.
- Direzionali.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI RESIDENZE ATTUABILE CON INTERVENTI DI RECUPERO DEL P.E.E. NELLA ZONA "B" SOTTOZONA "B3"

- 43 alloggi;

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI SUPERFICI CON DESTINAZIONE DIREZIONALE ATTUABILE CON INTERVENTI DI RECUPERO DEL P.E.E. NELLA ZONA "B" SOTTOZONA "B3"

- mq. 500,00;

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI SUPERFICI CON DESTINAZIONE COMMERCIALE CON INTERVENTI DI RECUPERO DEL P.E.E. NELLA ZONA "B" SOTTOZONA "B3"

- mq. 650,00;

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

Interventi diretti sulla struttura esistente, senza possibilità di cambio di destinazione d'uso:

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO DI RECUPERO

- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI ATTUABILI NELLA ZONA "B" SOTTOZONA "B3"

- Indice fabbr. fondiaria – If (max) \leq a 1,00 mc./mq. oppure \leq a quanto esistente
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 25% oppure \leq a quanto esistente.
- Altezza – H (max) \leq a m. 7,50.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- Distanza (minima) \geq a m. 35,00 dalle mura medioevali su via dei Chiassarelli.
- Distanza (minima) \geq a m. 10,00 da via della Manganella.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia costruttiva in caso di ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica dovrà essere riconducibile a case a schiera o edifici a blocchi e similari.
- Le superfici destinate a direzionale e commerciale potranno essere realizzate solamente nell'area direttamente collegata alla Piazza XXIV Maggio nel fabbricato ristrutturato o riprogettato della ex palazzina uffici Snam.

- Nell'area interessata dall'ex palazzina uffici Snam e dal magazzino adiacente, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Strutturale e nelle presenti norme, si dovrà procedere alla progettazione di un organismo edilizio che definisca la chiusura del lato est della piazza XXIV Maggio in modo armonico ed organico con un edificio che per tipologia e proporzioni sia simile all'attuale ex palazzina uffici Snam.
- L'intervento dovrà garantire la permeabilità dell'area alla percorrenza pedonale e ciclabile tra la Piazza XXIV Maggio e l'area scolastica esistente, mediante percorsi che dalla piazza si sviluppino lungo via della Manganella e via dei Chiassarelli.
- L'area di sosta destinata a parcheggio pubblico, dovrà essere realizzata garantendo il collegamento tra via dei Chiasserelli e via della Manganella.
- Le coperture degli edifici dovranno essere a falde inclinate. Il manto e l'orditura di copertura, nelle porzioni a vista dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e manto e finiture in cotto e laterizio, in muratura o in cemento armato opportunamente intonacati.⁹
- I paramenti esterni da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento o muratura di pietra a faccia vista o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni presenti nell'area.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.6 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA COMPLESSO EDILIZIO RIFUGIO SANT'ANNA (P.A.06 – M.G.2)

L'edificazione di porzione dell'area Sant'Anna, come individuata nelle tavole di Regolamento Urbanistico, potrà avvenire mediante la redazione di Piano Attuativo nel rispetto di quanto di seguito indicato:

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Residenziale.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PREVISIONE MASSIMA EDIFICATORIA DI NUOVE RESIDENZE

- 15 nuovi alloggi;

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI ATTUABILI CON PIANO ATTUATIVO IN ZONA "C" SOTTOZONA "C3"

- Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,00 mc./mq.
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 30%.

⁹ Comma modificato con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.21/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.21 del 27.05.2009

- Altezza – $H (\max) \leq a \text{ m. } 6,50$.
- Distanza dai confini – $D_c (\text{minima}) \geq a \text{ m. } 5,00$.
- Distanze fra edifici – $D_e (\text{minima}) \geq a \text{ m. } 10,00$.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia costruttiva riconducibile ad abitazioni a schiera o a villette mono o plurifamiliari isolate.
- Le coperture degli edifici dovranno essere a falde inclinate. Il manto e l'orditura di copertura, nelle porzioni a vista dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e manto e finiture in cotto e laterizio.
- I paramenti esterni da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento o muratura di pietra a faccia vista o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni presenti nell'area.
- In fase di progetto deve essere posta attenzione alle alberature esistenti prevedendone la salvaguardia o l'eventuale ripiantumazione o sostituzione in caso di abbattimento. Le emergenze storico culturali presenti nell'area, dovranno essere tutelate garantendo una adeguata fascia di rispetto e prevedendone l'arredo e la fruizione pubblica.
- Il Piano Attuativo, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'intorno edificato ed inedificato.

76.7 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA COMPLESSO EDILIZIO EX TIRO A SEGNO (P.A.07 – M.G.2)

Nell'ottica della riqualificazione e tutela dell'edificio dell'ex Tiro a Segno e delle pertinenze, sono ammessi interventi edilizi che garantiscano la salvaguardia delle strutture e degli elementi architettonici caratteristici, con possibili destinazioni a servizio ed integrazione dell'ambito urbano limitrofo consolidato. Attraverso la predisposizione di un Piano di Recupero si potrà ipotizzare la realizzazione di un organismo edilizio destinato a bar ristorante con annessa area mostre ed esposizioni nel rispetto di quanto indicato nelle presenti norme e di quanto di seguito indicato:

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Commerciale.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PREVISIONE MASSIMA DI NUOVA EDIFICAZIONE IN AMPLIAMENTO

- potranno essere realizzati volumi in ampliamento alla struttura esistente al fine di realizzare servizi e strutture necessarie alla destinazione d'uso prevista nel limite massimo di mc. 300,00.

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

Interventi diretti sulla struttura esistente, con possibilità di cambio di destinazione d'uso:

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE ESISTENTI

- Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a volume esistente + 300 mc. previsti in ampliamento
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 50%.
- Altezza – H (max) \leq a altezza esistente.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m.5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- Il progetto dovrà mettere in risalto il valore storico funzionale della struttura, definendo in considerazione della nuova destinazione prevista, un organismo tipologicamente e funzionalmente consono alla salvaguardia dell'esistente.
- L'intorno ineditato, la viabilità esistente le alberature, le correlazioni ed i collegamenti con il quartiere e le aree limitrofe, costituiscono elementi da valorizzare e potenziare, il progetto dovrà garantire il mantenimento ed il rispetto dei caratteri distintivi della struttura esistente e dell'intorno ambientale.
- I materiali da utilizzarsi e le tipologie costruttive per i nuovi volumi, dovranno garantire l'integrazione con il fabbricato esistente.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.8 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA E STRUTTURA ALBERGO IL DUCA DEL MARE (P.A.08 – M.G.2)

Intervento da attuarsi mediante la predisposizione di Piano di Recupero volto alla realizzazione di un organismo edilizio destinato a strutture turistico-ricettive.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Turistico-ricettive.
- Commerciali.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PREVISIONE DI NUOVA EDIFICAZIONE IN AMPLIAMENTO

- 15 posti letto di nuova edificazione pari a mc. 1.500,00;

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

Interventi diretti sulla struttura esistente, con possibilità di cambio di destinazione d'uso:

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

- Volume massimo ammesso in ampliamento all'esistente mc. 1.500,00.
- Rapporto di copertura – Rc (max) $\leq 35\%$, oppure \leq a quanto esistente.
- Altezza – H (max) \leq a m.10,50.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m.5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia del corpo di fabbrica in caso di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione con ampliamento delle volumetrie ammesse, dovrà essere riconducibile ad uno o più corpi di fabbrica, anche staccati dal fabbricato attuale, articolati su più livelli tipologicamente integrabili con la struttura esistente e l'intorno urbanizzato. Con la ristrutturazione o la nuova edificazione, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti progettuali necessari a mitigare l'impatto ambientale delle strutture da edificare ed edificate.
- La previsione edificatoria sopra indicata, è riferita alla realizzazione di massimo n.15 nuovi posti letto compresi servizi e strutture collegate, nel rispetto di quanto ammesso dalla legislazione vigente in riferimento alla categoria afferente alla struttura ricettiva. In fase di redazione di piano attuativo, dovranno essere definite in modo dettagliato le superfici ed i volumi destinati alla realizzazione dei posti letto e le superfici e i volumi destinati alla realizzazione dei locali e delle strutture di servizio ed accessorie. Le superfici ed i volumi destinati ai locali accessori e/o di servizio ai posti letto totali previsti con il piano attuativo, potranno essere realizzati separatamente, anche senza la realizzazione dei posti letto in ampliamento, fatto salvo il mantenimento della destinazione delle volumetrie definite ed occorrenti all'effettiva realizzazione delle camere o delle suite per n.15 nuovi posti letto.
- Gli elementi di finitura esterna dovranno essere del tipo e materiale uguale o simile a quelli già in opera. Al fine di definire un intervento organico gli stessi potranno variare mantenendo comunque uniformità sulle singole facciate o porzioni di fabbricato interessato dall'intervento.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.9 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA COMPLESSO EDILIZIO PODERE RIGALLORO (P.A.09 – M.G.2)

Intervento da attuarsi mediante la predisposizione di Piano di Recupero su l'intera area interessata dalle strutture esistenti.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Turistico-ricettive.
- Commerciali.
- Pubbliche o d'interesse pubblico.

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI POSTI LETTO DI NUOVA COSTRUZIONE

- 25 posti pari mc. 2.500, in aggiunta alle volumetrie esistenti ed insistenti sull'area;

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

- volume massimo ammesso in ampliamento \leq a mc. 2.500.
- Altezza – H (max) \leq a m. 6,50 o a altezza esistente nei manufatti presenti.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- Il complesso esistente potrà essere ampliato con un intervento di nuova edificazione nel rispetto della tipologia dei fabbricati presenti nell'area e nel rispetto dei caratteri tipici dell'edilizia rurale toscana. Con l'intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica e l'ampliamento delle volumetrie ammesse si dovrà procedere anche ad una rilettura generalizzata delle strutture presenti eliminando o modificando eventuali elementi costruttivi di disturbo non attinenti all'ambito semirurale dell'area di frangia.
- Lo stile architettonico e l'uso dei materiali ammesso per le nuove edificazioni dovrà ridiscendere da un'attenta rilettura delle strutture di pregio esistenti, proponendo il mantenimento delle stesse e l'integrazione dei volumi derivanti da nuova edificazione o ristrutturazione e dalle indicazioni tipologico costruttive previste per i manufatti da realizzarsi nel territorio rurale.
- Le coperture degli edifici dovranno essere a falde inclinate. Il manto e l'orditura di copertura, nelle porzioni a vista dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e manto e finiture in cotto e laterizio.
- I paramenti esterni da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento o muratura di pietra a faccia vista o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni presenti nell'area o con tipologie di paramento esterne attualmente esistenti.

- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.10 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA PER LA REALIZZAZIONE DI CANILE D'INTERESSE COMUNALE (P.A.10 – M.G.2)

Intervento da attuarsi mediante la predisposizione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata volto alla realizzazione delle strutture necessarie al ricovero di cani. L'intervento dovrà garantire l'integrazione con l'ambiente. Le pavimentazioni esterne, le recinzioni e quanto altro attinente alle strutture da realizzarsi dovranno garantire il carattere della facile rimozione.

Le strutture nel rispetto della normativa vigente in materia dovranno essere realizzate nei vuoti presenti all'interno dell'area boscata garantendo la completa integrazione con l'ambiente.

Il Piano di Recupero definirà in modo dettagliato le tipologie, i materiali e quanto altro necessario alla realizzazione della struttura.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Agricola.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PARAMETRI URBANISTICI

- da definirsi con il Piano Attuativo.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- da definirsi con il Piano Attuativo.

76.11 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA COMPLESSO EDILIZIO EX STAZIONE FERROVIA MASSA M.MA- FOLLONICA (P.A.11 – M.G.3)

Intervento da attuarsi mediante la predisposizione di Piano di Recupero su entrambi i comparti individuati e destinati alle nuove costruzioni ed al recupero del patrimonio edilizio esistente e definiti come zona “A”, zona “B” sottozona “B2” e zona “D” sottozona “D2”.

In considerazione della perimetrazione dell’area soggetta a Piano Attuativo, lo stesso dovrà essere redatto definendo i progetti e le destinazioni per tutte le zone e sottozone incluse, le quali costituiscono le U.M.I. (unità minime di intervento), sulle quali intervenire con progetti esecutivi volti all’attuazione sia delle previsioni per la zona “A”, sia per la zona “B” sottozona “B2”, sia per la zona “D” sottozona “D2”, nel rispetto di quanto indicato nella tavola grafica di Regolamento Urbanistico e di quanto di seguito specificato:

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NELLA ZONA “A”

- Residenziale.
- Direzionali.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NELLA ZONA “B” SOTTOZONA “B2”

- Residenziale.

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NELLA ZONA “D” SOTTOZONA “D2”

- Residenziale.
- Turistico ricettiva.
- Commerciali.
- Direzionali.
- Pubbliche o d’interesse pubblico.

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE NELLA ZONA “B” SOTTOZONA “B2”

- 10 alloggi;

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI RESIDENZE CON RECUPERO DEL P.E.E. NELLA ZONA “A”

- 2 alloggi;

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI RESIDENZE CON RECUPERO DEL P.E.E. NELLA ZONA “B” SOTTOZONA “B2”

- 10 alloggi;

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E. NELLA ZONA “D” SOTTOZONA “D2”

- 40 posti letto pari a mc. 4.000;
- gli alloggi esistenti potranno essere mantenuti e ristrutturati senza aumento delle unità immobiliari esistenti.

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO NELLA ZONA “A”, NELLA ZONA “B” SOTTOZONA “B2” E NELLA ZONA “D” SOTTOZONA “D2”

Interventi diretti sulla struttura esistente, senza possibilità di cambio di destinazione d’uso:

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO NELLA ZONA “B” SOTTOZONA “B2” E NELLA ZONA “D” SOTTOZONA “D2”

- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE ESISTENTI NELLA ZONA “D” SOTTOZONA “D2”

- Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a volume esistente.
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 35%.
- Altezza – H (max) \leq a altezza esistente.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m.5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE NELLA ZONA “B” SOTTOZONA “B2”

- Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,50 mc./mq.
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 30%.
- Altezza – H (max) \leq a m. 6,50.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia costruttiva in caso di ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica dovrà essere riconducibile ad abitazioni a schiera o similari per ciò che concerne la porzione nord-ovest dell’area interessata, nella quale è individuata l’edificazione delle residenze di nuova costruzione. Sugli altri edifici esistenti sono attuabili interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso fino al raggiungimento della previsione edificatoria massima, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti norme e di quanto indicato nelle tavole grafiche.
- L’edificio della ex stazione dovrà essere mantenuto sia dal punto di vista estetico architettonico sia ambientale, evitando di realizzare strutture nelle immediate vicinanze.
- L’ingombro planivolumetrico attuale del comparto da recuperare dovrà essere il più possibile mantenuto al fine di garantire gli ampi spazi esistenti.
- Lo stile architettonico e l’uso dei materiali ammesso per le nuove edificazioni dovrà discendere da un’attenta rilettura delle strutture di pregio esistenti, proponendo il man-

tenimento delle stesse e l'integrazione dei volumi derivanti da nuova edificazione o ristrutturazione.

- Le coperture degli edifici dovranno essere a falde inclinate. Il manto e l'orditura di copertura, nelle porzioni a vista dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e manto e finiture in cotto e laterizio.
- I paramenti esterni da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento o muratura di pietra a faccia vista o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni presenti nell'area.
- L'intervento dovrà garantire lo svolgimento dell'annuale fiera agricola prevista nel mese di settembre.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.12 U.T.O.E. (M.G.) DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - AREA COMPLESSO EDILIZIO EX MULINO BADI (P.A.12 – M.G.3)

Intervento da attuarsi mediante la predisposizione di Piano di Recupero su l'intera area interessata dalle ex strutture industriali e dalle residenze.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Residenziale.
- Turistico ricettiva.
- Commerciali.
- Direzionali.
- Pubbliche o d'interesse pubblico.

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI RESIDENZE CON RECUPERO DEL P.E.E.

- 35 alloggi oltre gli alloggi esistenti;

PREVISIONE EDIFICATORIA MASSIMA DI POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.

- 20 posti letto pari a mc. 2.000;

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

Interventi diretti sulla struttura esistente, con possibilità di cambio di destinazione d'uso:

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE ESISTENTI

- Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) ≤ a volume esistente.

- Rapporto di copertura – $R_c (\max) \leq 35\%$.
- Altezza – $H (\max) \leq$ a altezza esistente.
- Distanza dai confini – $D_c (\minima) \geq$ a m.5,00.
- Distanze fra edifici – $D_e (\minima) \geq$ a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- Il complesso esistente potrà essere recuperato e trasformato ponendo attenzione alle strutture di pregio esistenti. La tipologia costruttiva in caso di ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica dovrà essere riconducibile ad uno stile architettonico che si integri in modo organico con le strutture presenti, mantenendo le emergenze e i caratteri rilevanti e peculiari.
- L'ingombro planivolumetrico attuale del comparto da recuperare dovrà essere mantenuto nel suo complesso ammettendo l'eliminazione o la trasformazione delle superfetazioni. Sono ammesse limitate modifiche all'assetto planovolumetrico esistente in considerazione di ragioni tecnico costruttive, o di recupero ed accorpamento dei volumi.
- Lo stile architettonico e l'uso dei materiali ammesso per le nuove edificazioni dovrà ridiscendere da un'attenta rilettura delle strutture di pregio esistenti, proponendo il mantenimento delle stesse e l'integrazione dei volumi derivanti da nuova edificazione o ristrutturazione e dalle indicazioni tipologico costruttive previste per i manufatti da realizzarsi nel territorio rurale.
- Eventuali garage, box o posti auto, potranno essere realizzati completamente interrati, prevedendo soluzioni d'accesso e d'uscita con rampe integrate nell'andamento morfologico ed evitando soluzioni che prospetticamente rendano visibili in modo evidente tali volumi. Le eventuali zone di parcheggio ricavate in superficie dovranno essere realizzate con l'utilizzo di pavimentazioni permeabili e con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone al fine di configurare tali aree come zone incluse all'interno di possibili zone verdi destinate anche alla sosta e ricreazione.
- Le coperture degli edifici dovranno essere a falde inclinate. Il manto e l'orditura di copertura, nelle porzioni a vista dovranno essere realizzati nel modo tradizionale con struttura di legno e manto e finiture in cotto e laterizio.
- I paramenti esterni da escludersi in cemento armato a vista, dovranno essere trattati con rivestimento o muratura di pietra a faccia vista o con intonaco, tinteggiato nelle colorazioni presenti nell'area o con tipologie di paramento esterne attualmente esistenti.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.13 U.T.O.E. (V) DI VALPIANA - AREA DI NUOVA EDIFICAZIONE A NORD DELL'ABITATO (P.A.13 – V.1)

La presente area a margine dell'edificato esistente potrà essere edificata mediante la redazione di Piano Attuativo, nel rispetto delle indicazioni planimetriche contenute nella tavola grafica di piano.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Residenziale.
- Commerciali.
- Direzionali.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PREVISIONE MASSIMA EDIFICATORIA DI NUOVE RESIDENZE

- 36 nuovi alloggi

PREVISIONE MASSIMA EDIFICATORIA DI VOLUMETRIE COMMERCIALI E DIREZIONALI

- è ammessa la realizzazione della volumetria massima in aggiunta a quella residenziale, fino al raggiungimento del volume massimo previsto dall'indice della sottozona di appartenenza.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI ATTUABILI CON PIANO DI RECUPERO

- Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,50 mc./mq.
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 35%.
- Altezza – H (max) \leq a m. 7,50.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia edilizia prevista per le nuove edificazioni è di case a schiera o abitazioni mono o plurifamiliari isolate, per la parte esclusivamente residenziale e blocchi o linea di forma conclusa per quanto concerne le eventuali volumetrie con destinazione mista commerciale, direzionale e residenziale.
- Con l'intervento dovrà essere garantita la continuità di via del Minatore fino alla viabilità esistente, di collegamento fra il sottopasso alla variante della Sarzanese Valdera ed il vecchio tracciato della stessa interno all'abitato.
- Il muro in pietra di confine tra l'area edificabile e il vecchio tracciato della Sarzanese Valdera dovrà essere mantenuto, restaurato e recuperato nelle porzioni degradate, individuando lungo lo stesso un'ideale fascia di verde pubblico da attrezzarsi con punti di sosta, percorsi pedonali e ciclabili.
- Le aree verdi interne alla lottizzazione dovranno essere accorpate, costituendo per forma e dimensione aree fruibili e progettabili per la sosta e per attività ludico ricreative. Le stesse dovranno essere collegate alla viabilità esistente o di progetto, con percorsi pedonali e ciclabili, al fine di permettere una facile fruizione da parte dei residenti.

- Il collegamento della viabilità interna all'area, di prosecuzione della via del Minatore, con il vecchio tracciato della Sarzanese Valdera dovrà avvenire, nel rispetto delle alberature esistenti, in prossimità dell'angolo nord est dell'area oggetto di Piano Attuativo.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.14 U.T.O.E. (V) DI VALPIANA - AREA DI NUOVA EDIFICAZIONE A SUD DELL'ABITATO (P.A.14 – v.1)

La presente area posta a termine di via del Cancellone, costituisce la chiusura dell'edificato esistente e potrà essere edificata mediante la redazione di Piano Attuativo, nel rispetto delle indicazioni planimetriche contenute nella tavola grafica di piano.

La previsione edificatoria sull'area dovrà essere attuata mediante la predisposizione di Piano attuativo comprendente entrambi i due comparti in cui risulta suddivisa.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Residenziale.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

PREVISIONE MASSIMA EDIFICATORIA DI NUOVE RESIDENZE

- 7 nuovi alloggi nel sub comparto P.A.14a.
- 7 nuovi alloggi nel sub comparto P.A.14b.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI ATTUABILI CON PIANO DI RECUPERO

- Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) \leq a 1,50 mc./mq.
- Rapporto di copertura – Rc (max) \leq 35%.
- Altezza – H (max) \leq a m. 7,50.
- Distanza dai confini – Dc (minima) \geq a m. 5,00.
- Distanze fra edifici – De (minima) \geq a m. 10,00.

PRESCRIZIONI INSEDIATIVE E TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- La tipologia edilizia prevista per le nuove edificazioni è di case a schiera, abitazioni mono o plurifamiliari isolate, blocchi di forma conclusa.
- Il Piano di Recupero, dovrà essere corredato di progetti e particolari costruttivi esemplificativi ed esaustivi dei materiali e delle soluzioni previste, oltre a rendering e restituzioni fotorealistiche che permettano una corretta valutazione dell'integrazione complessiva della struttura progettata con l'ambiente circostante.

76.15 SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO (N) DI NICCIOLETA – AREA ORTIVA POSTA A SUD - SUD OVEST DEL SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO (P.A. N 15 – Ss.I. NICCIOLETA)

Intervento da attuarsi mediante la predisposizione di Piano di Recupero di iniziativa pubblica al fine della ridefinizione della trama viaria e sistemazione generale degli appezzamenti ortivi. L'intervento dovrà garantire l'integrazione con l'ambiente attraverso una progettazione che preveda la realizza-

zione di strutture in legno. Le pavimentazioni, le recinzioni e quanto altro attinente alle strutture da realizzarsi dovranno garantire il carattere della facile rimozione.

Il Piano di Recupero definirà in modo dettagliato le tipologie, i materiali e quanto altro necessario per il recupero e la riqualificazione dell'area.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

- Agricola.
- Parcheggi e garage.
- Pubbliche o di interesse pubblico.

INTERVENTI DIRETTI AMMESSI CON PROGETTO ESECUTIVO

Interventi diretti sulla struttura esistente, senza possibilità di cambio di destinazione d'uso:

- Manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).

INTERVENTI INDIRETTI AMMESSI CON PIANO ATTUATIVO

- Ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005).
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

- da definirsi con il Piano di Recupero.

INDICAZIONI TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

- da definirsi con il Piano di Recupero.

76.16 TABELLE RIEPILOGATIVE

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa degli interventi ammessi dal Piano strutturale e di quelli localizzati dal presente Regolamento Urbanistico:

UTOE SUB UTOE E SOTTOSISTEMI INSEDIATIVI	INCREMENTO INSEDIATIVO			
	DI PIANO STRUTTURALE	LOCALIZZATO DAL PRESENTE R.U.	DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.	RESIDUO UTILIZZABILE CON NUOVO R.U.
AREE URBANE E SUB URBANE				
UTOE (M.G.) MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - SUB UTOE (M.G.1)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	60	0	60	*
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA E STRUTTURA ALBERGO IL GIRIFALCO (P.A. N 04 – M.G.1)		20		
TOTALE N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	50	20	0	30

MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA E STRUTTURA ALBERGO IL GIRIFALCO (P.A. N 04 – M.G.1)		2.000		
TOTALE MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE.	5.000	2.000	0	3.000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.				
AREA PORTA SALNITRO (P.A. N 01 – M.G.1)		10		
AREA E STRUTT. EX CASTELLO DI MONTE REGIO (P.A. N 02 – M.G.1)		100		
TOTALE N. POSTI LETTO CON RECUPERO P.E.E.	150	110	40	*
UTOE (M.G.) MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - SUB UTOE (M.G.2)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA E COMPLESSO EDILIZIO RIFUGIO SANT'ANNA (P.A. N 06 - M.G.2)		15		
LOTTE COMPLETAMENTO VIA DELLA REPUBBLICA		27		
LOTTE COMPLETAMENTO VIA ALDO MORO		27		
AREA P.E.E.P. VIA ENRICO BERLINGUER		60		
LOTTO COMPLETAMENTO VIA XXV APRILE		15		
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	300	144	0	156
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.				
AREA E COMPLESSO EDILIZIO EX AGRARIA (P.A. N 05 - M.G.2)		43		
TOTALE ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	150	43	107	*
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA E STRUTTURA ALBERGO IL DUCA DEL MARE (P.A. N 08 – M.G.2)		15		
AREA COMPLESSO EDILIZIO PODERE RIGALLORO (P.A. N.09 M.G.2)		25		
TOTALE N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	50	40	0	10
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA E STRUTTURA ALBERGO IL DUCA DEL MARE (P.A. N 08 – M.G.2)		1.500		
AREA COMPLESSO EDILIZIO PODERE RIGALLORO (P.A. N.09 M.G.2)		2.500		
TOTALE MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE.	5.000	4.000	0	1.000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	150	0	150	*
UTOE (M.G.) MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - SUB UTOE (M.G.3)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA EX STAZ. FERR. MASSA M.MA – FOLLONICA (P.A. N 11 - M.G.3)		10		
LOTTO DI COMPLETAMENTO – S.P. 151 MASSETANA		8		
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	30	18	0	12
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.				
AREA EX STAZ. FERR. MASSA M.MA – FOLLONICA (P.A. N 11 - M.G.3)		12		
AREA COMPLESSO EDILIZIO EX MULINO BADI (P.A. N 12 - M.G.3)		35		
TOTALE ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	50	47	3	*
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	20	0	0	20
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	2.000	0	0	2.000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.				
AREA EX STAZ. FERR. MASSA M.MA – FOLLONICA (P.A. N 11 - M.G.3)		40		
AREA COMPLESSO EDILIZIO EX MULINO BADI (P.A. N 12 - M.G.3)		20		
TOTALE POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	150	60	90	*
UTOE (M.G.) MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA - SUB UTOE (M.G.4)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	10	0	10	
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA PODERE MASSA VECCHIA (AREA SPECIALE D2 – P.M.V.- M.G.4)		40		
TOTALE POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	50	40	0	10
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA PODERE MASSA VECCHIA (AREA SPECIALE D2 – P.M.V.- M.G.4)		4.000		
TOTALE MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	5.000	4.000	0	1.000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50	0	50	*
UTOE (V) DI VALPIANA - SUB UTOE (V.1)				

N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA DI NUOVA EDIF. VIA DEL MINATORE (P.A. N 13 – v.1)		36		
AREA DI NUOVA EDIF. VIA DELLE FONDERIE (P.A. N 14A – v.1)		7		
AREA DI NUOVA EDIF. VIA DELLE FONDERIE (P.A. N 14B – v.1)		7		
AREA DI NUOVA EDIF. COMPLETAMENTO VIA DEL MINATORE		15		
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	150	65	0	85
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.				
AREA COMPLETAMENTO INIZIO VIA DEL CANCELLONE		2		
TOTALE ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	20	2	18	*
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	60	0	60	*
UTOE (v) DI VALPIANA - SUB UTOE (v.2)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0	0	0	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0	0	0	0
UTOE (v) DI VALPIANA - SUB UTOE (v.3)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0	0	0	0
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	0	0	0	0
SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO (N) DI NICCIOLETA – (Ss.I.N.)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. VIALE DELLE MINIERE - LOTTO 1		2		
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. VIALE DELLE MINIERE - LOTTO 2		4		
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. VIALE DELLE MINIERE - LOTTO 3		2		
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	10	8	0	2
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	50	0	50	*
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50	0	50	*
SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO (P) DI PRATA– (Ss.I.P.)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. LOC. PEEP ISPANTO LOTTO 1		10		
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	10	10	0	0
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	20	0	20	*
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50	0	50	*
SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO (T) DI TATTI – (Ss.I.T.)				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE				
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. VIALE G. MATTEOTTI - LOTTO 1		3		
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. VIALE G. MATTEOTTI - LOTTO 2		3		
AREA DI NUOVA EDIF. COMPL. VIA DEL POGGIO - LOTTO 3		3		
TOTALE ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	10	9	0	1
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	20	0	20	*
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	0	0	0	0
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	50	0	50	*

TOTALE GENERALE				
N. ALLOGGI DI NUOVA EDIFICAZIONE	510	254	0	256
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	380	87	293	*
N. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	170	80	0	90
MC. POSTI LETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE	17.000	8.000	0	9.000
N. POSTI LETTO CON RECUPERO DEL P.E.E.	710	170	540	*

* Il residuo utilizzabile con nuovo R.U. è costituito dalla differenza tra gli interventi ammessi dal Piano Strutturale e quelli effettuati durante l'arco temporale di validità del presente R.U. nel rispetto delle presenti norme e delle condizioni in esse definite.

UTOE SUB UTOE E SOTTOSISTEMI INSEDIATIVI	INCREMENTO INSEDIATIVO			
	DI PIANO STRUTTURALE	LOCALIZZATO DAL PRESENTE R.U.	DISPONIBILE NEL PRESENTE R.U.	RESIDUO DA UTILIZZARE CON NUOVO R.U.
AREE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI				
UTOE (V) DI VALPIANA - SUB UTOE (I.V.)				
N. ALLOGGI PERTINENZIALI	53	53	***	*
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	2	2	0	*
MQ. NUOVA EDIFICAZIONE	20.000	20.000	**	*
UTOE (V) DI VALPIANA - SUB UTOE (I.M.)				
N. ALLOGGI PERTINENZIALI	100	100	100	*
N. ALLOGGI CON RECUPERO DEL P.E.E.	0	0	0	*
MQ. NUOVA EDIFICAZIONE	110.000	110.000	110.000	*

* Il residuo utilizzabile con nuovo R.U. è costituito dalla differenza tra gli interventi ammessi dal Piano Strutturale e quelli effettuati durante l'arco temporale di validità del presente R.U. nel rispetto delle presenti norme e delle condizioni in esse definite.

** I mq. di strutture artigianali-industriali, commerciali e direzionali realizzabili, sono quelli risultanti dalla applicazione degli indici di cui alla zona D sottozona D1 e zona F sottozona F1, sui lotti definiti nell'insediamento produttivo in fase di completamento, fino al raggiungimento di mq.20.000,00

*** Il numero di appartamenti pertinenziali massimo è individuato con 53 unità complessive, come definito nel P.S.. Nel presente R.U. sono realizzabili, nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti norme, il numero di residenze pertinenziali costituito dalla differenza tra il numero massimo ammesso (53) e quanto già edificato.

TITOLO VIII NORME DI CARATTERE GENERALE

ART.77_ ALLOGGI E NUOVE RESIDENZE INDIVIDUATE IN AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE O DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Le nuove residenze definite e localizzate dal presente R.U. in aree di nuova espansione, in lotti di completamento o in piani attuativi di recupero del patrimonio edilizio esistente, costituiscono elemento quantitativo massimo immodificabile per tutta la validità del Piano Strutturale da cui discende il R.U.. Non è quindi consentito il frazionamento delle unità immobiliari realizzate o il cambio di destinazione d'uso di qualsiasi struttura, che producano modifiche e superamento del limite massimo imposto dal presente R.U..

ART.78_ ACCATASTAMENTO STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E SIMILARI

Le strutture turistico ricettive, come individuate e definite nel presente Regolamento Urbanistico e come definite dalla legislazione regionale vigente, debbono essere indipendentemente dalla zona e sottozona in cui ricadono, accatastate nella corrispondente categoria catastale “D” – Immobili a destinazione speciale.

ART.79_ IMPIANTI E ANTENNE PER LA REPLICAZIONE DI FREQUENZE RADIO E TELEFONIA CELLULARE ED IMPIANTI SIMILARI

L'installazione d'impianti e di antenne per la replicazione di frequenze radio e telefonia cellulare o quanto altro di simile, all'interno del perimetro delle Utoe e dei Sottosistemi insediativi è limitato alle zone già oggetto di precedenti autorizzazioni.

Non è ammessa l'installazione all'interno del perimetro dei centri storici e delle emergenze storico ambientali e nelle immediate vicinanze. Eventuali localizzazioni diverse dalle aree prima indicate, dovranno garantire l'integrità visiva del centro storico e delle emergenze storico ambientali esistenti, sia verso il territorio aperto che dal territorio aperto verso l'edificato.

ART.80_ IMPIANTI PRODUTTIVI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE ALTERNATIVE

La realizzazione di campi energetici per lo sfruttamento di energie alternative quali l'eolico, il solare e il fotovoltaico o altro, destinati alla produzione di energia da immettere sulla rete esistente, nelle aree agricole o in aree con destinazione diversa da quella industriale, potrà avvenire a seguito di variante al Piano Strutturale approvato.

Nelle aree industriali esistenti o di previsione è consentita la realizzazione di campi energetici, nel rispetto delle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali esistenti e conseguentemente alla redazione di studi e progetti nel rispetto della legislazione vigente in materia.

La localizzazione o previsione nel territorio rurale, potrà avvenire nel rispetto delle valenze storico paesaggistiche evitando aree e zone di notevole impatto visivo, con esclusione delle aree di seguito indicate:

- Ambito di Sub Sistema Territoriale Pi1 La Piana di Scarlino.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale R3.2 Le Pendici di Massa.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale R3.3 I poggi di Fenice Capanne e Lago dell'Accesa.
- Ambito di Sub Sistema Territoriale CP1 L'Agro di Ribolla;
- A.R. Aree di reperimento.
- A.R.P.A. Aree a Rilevante Pregio Ambientale.
- S.I.R. Siti di Importanza Regionale.

In riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente, quando tali impianti sono realizzati da aziende agricole come attività integrative all'attività agricola, la loro localizzazione potrà avvenire su tutto il territorio rurale nel rispetto delle valenze storico paesaggistiche, con esclusione comunque delle zone di notevole impatto visivo e delle aree di seguito indicate:

- A.R. Aree di reperimento.
- A.R.P.A. Aree a Rilevante Pregio Ambientale.
- S.I.R. Siti di Importanza Regionale.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai titoli abilitativi necessari all'installazione d'impianti per la produzione di energia attraverso lo sfruttamento delle fonti alternative quali l'eolico, il solare ed altro, la realizzazione non è consentita all'interno delle zone "A" presenti nel territorio comunale e nelle vicinanze delle stesse, quando per impatto visivo costituiscono elemento di disturbo del contesto storico architettonico e paesaggistico esistente.

ART.81_ VIABILITÀ DI INTERESSE SOVRACOMUNALE E COMUNALE

Nel territorio comunale, sono presenti le seguenti infrastrutture stradali d'interesse sovracomunale:

- S.S. 1 AURELIA per un limitato tratto nella parte sud del territorio comunale;
- S.R.T. 439 Sarzanese-Valdera;
- ex S.S. 441 Massetana.

E' confermato quanto di seguito riportato e contenuto anche nel Piano Strutturale:

- per la S.S.1 AURELIA, nel rispetto di quanto previsto ed indicato nel PIT e nel PTC, riconosce il ruolo di Grande Direttrice Nazionale del Corridoio Tirrenico Liguria - Toscana – Lazio, apponendo una fascia di rispetto, per la porzione ricadente nel territorio comunale, di 100 metri a garanzia dei possibili interventi relativi al potenziamento e all'adeguamento nell'ambito della realizzazione del Corridoio Tirrenico;
- per la S.R.T. 439 Sarzanese – Valdera, classificata nel PIT come Direttrice Primaria per la viabilità regionale e corrispondente alla tipologia stradale extraurbana secondaria, fa parte della viabilità trasferita al demanio regionale e per il tratto interessante il territorio comunale è in gestione alla Provincia di Grosseto, sono ammessi nel rispetto di quanto indicato dal PIT e dal PTC interventi di potenziamento, ristrutturazione, ampliamento, adeguamento e modifica del tracciato esistente;
- per la ex S.S. 441 Massetana classificata nel PIT come strada che assume il ruolo di supporto ai sistemi locali trasferita direttamente al demanio provinciale sono ammessi

nel rispetto di quanto indicato dal PIT e dal PTC interventi di potenziamento, ristrutturazione, ampliamento, adeguamento e modifica del tracciato esistente.

In merito a quanto sopra riportato e relativamente alla viabilità presente nel territorio comunale, sono garantite le fasce di rispetto secondo quanto disposto dal D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

In considerazione di quanto disposto dall'art.7 della L.R. 30/2005 è apposto il vincolo preordinato all'esproprio sui terreni confinanti con tutte le strade presenti nel territorio comunale nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- su entrambi i lati, per la profondità di m. 50,00 dal ciglio stradale esistente per le strade a carattere comunale;
- su entrambi i lati, per la profondità di m. 100,00 dal ciglio stradale esistente per le strade a carattere provinciale;
- su entrambi i lati, per la profondità di m. 150,00 dal ciglio stradale esistente per le strade a carattere regionale;
- su entrambi i lati, per la profondità di m. 200,00 dal ciglio stradale esistente per le strade a carattere nazionale.

Il vincolo preordinato all'esproprio, è apposto inoltre, su tutti i terreni confinanti con edifici, strutture ed aree pubbliche o di proprietà di Enti Pubblici, per una profondità pari a m.150,00, dal perimetro del manufatto o dell'area sopra indicata.

Il nuovo tracciato relativo alle opere di ammodernamento della S.R.T. 439 Sarzanese – Valdera è acquisito dal regolamento urbanistico, come approvato dalla conferenza dei servizi definita tra i vari enti territoriali e come riportato nella cartografia costituente il regolamento urbanistico.

ART.82_ EX RETE FERROVIARIA FOLLONICA – MASSA MARITTIMA

Nel rispetto di quanto indicato nel Piano strutturale relativamente al tracciato della Linea Ferroviaria dismessa “Follonica - Massa Marittima”, nella tavola grafica di Regolamento Urbanistico è individuato il tracciato della stessa sottoponendolo a salvaguardia mediante la definizione di una fascia di rispetto all'interno della quale non sono previste azioni edificatorie e quanto altro in contrasto con il possibile recupero.

La fascia di rispetto imposta è pari a m.7,50 da ogni lato rispetto alla mezzeria del tracciato indicato in cartografia.

ART.83_ AREE SOGGETTE A VINCOLI SPECIALI

Nel rispetto di quanto indicato dalla legislazione vigente, di quanto definito nelle presenti norme e nelle tavole grafiche costituenti il regolamento urbanistico nel territorio comunale, sono soggette a vincoli speciali, le seguenti aree e/o manufatti:

- a)_ aree cimiteriali;
- b)_ aree di rispetto a protezione della viabilità;
- c)_ aree e manufatti ricadenti all'interno delle zone soggette a vincolo idrogeologico;

- d)_ aree e manufatti ricadenti all'interno delle zone soggette a vincolo paesistico;
- e)_ aree e manufatti ricadenti all'interno delle zone soggette a vincolo monumentale;
- f)_ aree e manufatti ricadenti all'interno delle zone soggette a vincolo paesaggistico;
- g)_ aree e manufatti ricadenti all'interno delle zone soggette a vincoli sovraordinati sia di carattere Comunale sia Regionale che Nazionale.

In tali aree sono ammessi gli interventi e le azioni non in contrasto con le presenti norme e le disposizioni di legge afferenti al vincolo imposto.

Gli edifici con destinazione d'uso pubblica, sia quelli individuati e computati al fine del rispetto dello standard per aree ed attrezzature di interesse comune sia tutti quelli presenti sul territorio comunale, non potranno modificare direttamente la destinazione d'uso da pubblica o di interesse pubblico ad altra destinazione.

La modifica di destinazione per attività o strutture con destinazione d'uso diversa da quella pubblica o di interesse pubblico, potrà avvenire solo con variante al Regolamento Urbanistico approvato, nella quale venga definita la nuova destinazione ammessa.

ART.84_ NORME GENERALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE SULL'INQUINAMENTO LUMINOSO

In merito all'abbattimento ed al superamento delle barriere architettoniche, ed al rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso, il presente R.U. fa riferimento alla legislazione e normativa vigente in materia, da applicarsi in tutti gli interventi sia di carattere pubblico che privato, rimandando inoltre ad apposito regolamento la catalogazione, il rilievo dello stato attuale e le modalità di reperimento di eventuali fondi da destinarsi all'attuazione di programmi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

ART.85_ CRITERI PER LA DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI DI SETTORE COMUNALI E PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Gli atti di governo del territorio quali:

- i Piani e i Programmi di Settore;
- gli accordi di programma e gli altri atti di programmazione negoziata comunque denominati;

dovranno essere definiti nel rispetto di quanto indicato dalla L.R.1/2005, fondandosi su obiettivi prestazionali rispettosi dei contenuti del P.S. del PTC, del PIT e delle relative normative, facendo riferimento ai sistemi territoriali, agli ambiti territoriali, alle Utoeed a quanto presente nel territorio comunale, in coerenza con le indicazioni per la tutela e l'uso del territorio come definite all'art.3 della L.R. 1/2005.

ART.86_ NORME GENERALI E SALVAGUARDIE

La superficie di proprietà, compresa all'interno di lottizzazioni, piani attuativi o lotti di completamento, costituisce l'elemento di riferimento proporzionale per la ripartizione di volumetrie ed alloggi previsti nell'area, fatte salve disposizioni particolari e i diritti di terzi.

In riferimento alle presenti norme ed a quanto in esse stabilito, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati o da rilasciare in attuazione di piani attuativi approvati e convenzionati.

Le indicazioni derivanti da atti di pianificazione di carattere Provinciale e Regionale e da atti normativi di Enti sovraordinati, nonché quanto inerente alla vincolistica, qualora non in evidente contrasto con quanto stabilito nelle presenti norme, sono acquisiti direttamente senza produrre variante al R.U., costituendo quadro normativo di riferimento.

Nel territorio comunale, fatta eccezione per le zone che non né ammettano esplicita localizzazione, è consentita l'individuazione di aree per la realizzazione di strutture tecnologiche o di servizio, quali depuratori, cabine elettriche e impianti collegati alle reti di distribuzione e rifornimento di energia e quanto altro ad esso assimilabili. Tale localizzazione non costituisce variante al Regolamento Urbanistico ed il territorio interessato, il cui perimetro, sarà definito nel rispetto di quanto indicato nel progetto esecutivo dell'impianto o dell'opera progettata, costituirà modifica della destinazione di zona ed aggiornamento della cartografia del Regolamento Urbanistico. Quanto precedentemente espresso è valido anche per l'ampliamento di aree esistenti ospitanti strutture tecnologiche o di servizio ed impianti come sopra descritti.¹⁰

¹⁰ Comma introdotto con variante al R.U. approvata delibera C.C. n.69/2009, pubblicata sul B.U.R.T. n.40 del 7.10.2009